



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**  
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto  
Dipartimento di Diritto pubblico, Internazionale e Comunitario  
Dipartimento di Psicologia Generale

Corso di Laurea Magistrale in  
Giurisprudenza  
A.A. 2021-2022

**LA VALUTAZIONE DELL'IMPUTABILITÀ:  
ULTIMI CONTRIBUTI**

Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Sartori

Laureando: Matteo Ambrosi  
Matricola: 1126083



## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	1
L'IMPUTABILITÀ .....	3
1.1 La disciplina dell'imputabilità oggi .....	3
1.2 La disciplina dell'imputabilità e il concetto di <i>actio libera in causa</i> .....	11
1.3 Vizio totale e vizio parziale di mente: superamento della concezione patologica del vizio di mente e perizia psichiatrica .....	22
LE NEUROSCIENZE .....	41
2.1 Introduzione al rapporto tra neuroscienze e diritto penale .....	41
2.2 Come le neuroscienze possono informare la legge? .....	48
2.3 La prova neuroscientifica nel processo penale: giudice e sapere esperto a confronto. ....	51
2.4 Il caso della pedofilia: due distinzioni teoriche fondamentali. ....	69
2.5 Il Caso Mattiello .....	76
2.5 Alcune recenti pronunce giurisprudenziali in tema di neuroscienze ed imputabilità. Il Caso Palleschi.....	92
CONCLUSIONI.....	101
BIBLIOGRAFIA.....	104
GIURISPRUDENZA .....	118



## INTRODUZIONE

Il sapere scientifico è da sempre uno dei principali interlocutori del diritto penale ed è per questo motivo che gli esperti che se ne fanno portavoce assumono, oggi e sempre maggiormente, un ruolo fondamentale nel processo penale ed anche, in misura minore, in quello civile. Questa affascinante interlocuzione vede al proprio centro il complesso rapporto tra il concetto giuridico di imputabilità, intesa come capacità di intendere e di volere di cui all'art.85 c.p., da una parte e dall'altra l'infermità mentale i cui confini, almeno in prima battuta, sono stabiliti dalla scienza. L'infermità mentale risulta essere un termine che rifugge, spesse volte, da quel principio di determinatezza richiesto dal diritto penale stesso: da ciò consegue una obiettiva anche se non insuperabile difficoltà nello stabilire il corretto contorno di rilevanza penale del vizio di mente di cui agli artt.88 e 89 c.p. La declinazione in concreto del rapporto tra scienza nell'accezione di infermità mentale e diritto nell'accezione di imputabilità rivela tutta la sua complessità.

In questo quadro si inseriscono le più recenti acquisizioni delle neuroscienze cognitive, le quali rappresentano una chiave di lettura nuova a problemi che non si sarebbero potuti affrontare con il semplice approccio empirico fino a pochi anni fa. Concetti quali la libertà e la capacità di autodeterminazione sono stati, sino ad oggi, confinati alla mera speculazione teorico filosofica. Le neuroscienze, allo stato attuale, consentono anche un approccio sperimentale al problema del libero arbitrio in quanto le metodologie proprie di questa disciplina possono ben accostarsi allo studio del comportamento umano. È indubbio che, nella nostra vita, la valutazione dell'intenzionalità di un atto è un aspetto molto rilevante. Anche in ambito giudiziario, il giudice ha il dovere di raccogliere gli indizi comportamentali dagli elementi tutti risultanti dal processo che gli permetteranno di arrivare ad un giudizio sull'imputabilità rispetto alla fattispecie di reato.

In quelle che sono le scienze giuridiche è imperante la visione dualistica cartesiana in cui un io cosciente eserciterebbe un controllo totale sulle proprie azioni e decisioni. Le ricerche nel campo delle neuroscienze cognitive hanno tuttavia complicato questa impostazione. I risultati ottenuti dagli studi di Libet e colleghi suggeriscono infatti che il processo volitivo abbia inizio inconsciamente e che il cervello si prepari all'azione prima che il soggetto abbia la consapevolezza di aver deciso di eseguire un movimento

volontario. A livello teorico, è inevitabile osservare come questi risultati possano mettere in crisi la teoria classica del libero arbitrio inteso come la capacità di ogni individuo di compiere un'azione in maniera volontaria e consapevole. Su un livello più pratico, invece, essi possono offrire nuovi strumenti per lo studio di alcuni fenomeni di interesse giuridico e criminologico come, ad esempio, il reato d'impeto. Esso solitamente viene descritto come una reazione a corto circuito e si sostanzia in un'azione delittuosa caratterizzata da un comportamento repentino e impulsivo, agito sul piano pratico con modalità più o meno organizzate in cui vi è un veloce passaggio all'atto materiale che può scaturire in un delitto o in atti auto-etero aggressivi, simile quindi ad un raptus. Queste ricerche, grazie al loro sviluppo, possono contribuire a comprendere le basi neurobiologiche del reato d'impeto in quanto la dissociazione temporale tra preparazione motoria cerebrale e intenzionalità cosciente è ormai un'acclarata evidenza scientifica.

# L'IMPUTABILITÀ

## 1.1 La disciplina dell'imputabilità oggi

Nel Codice penale la nozione di imputabilità e la disciplina delle cause che la escludono o attenuano è disciplinata dagli artt. 85 e ss. c.p. L'art. 85 c.p. stabilisce che *«nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile»*<sup>1</sup> mentre il secondo comma definisce il soggetto imputabile come colui che ha la capacità di intendere e di volere.<sup>2</sup> Che cosa deve intendersi per capacità di intendere e di volere? La capacità di intendere può essere generalmente definita come quella capacità, sussistente al momento del fatto e rilevante in ordine allo stesso, che si manifesta quale idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni; per capacità di volere deve intendersi l'attitudine ad autodeterminarsi sulla base di dati presupposti percettivi, esercitando il controllo su stimoli e reazioni. Perché sussista l'imputabilità devono essere presenti entrambe. Si deve rilevare che il codice non fornisce il contenuto di tali capacità, limitandosi ad indicare nelle norme successive i fattori che incidono sull'imputabilità. Ferrando Mantovani, professore all'Università di Firenze, definisce la capacità di intendere come *«l'attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che compie»*<sup>3</sup> e collega, invece, la capacità di volere all'attitudine di ogni soggetto ad autodeterminarsi tra i motivi coscienti in vista di uno scopo.<sup>4</sup> La capacità di intendere, quindi, concerne la capacità di disconoscere il valore sociale e morale di un reato, e non il suo disvalore giuridico. In tal modo non ci si può appellare al *non sapere* poiché esso non coincide col *non intendere*. L'art.5 del Codice penale, infatti, recita: *«Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale»*.<sup>5</sup>

La capacità di volere, invece, interessa il momento precedente al compimento di

---

<sup>1</sup> Art. 85 c.p.

<sup>2</sup> *«È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere»*, art.85, comma 2, c.p.

<sup>3</sup> MANTOVANI, F., *L'imputabilità sotto il profilo giuridico*, in FERRACUTI, F., *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Milano, Giuffrè editore, 1990, p.28.

<sup>4</sup> MANTOVANI, F., *L'imputabilità sotto il profilo giuridico*, cit., p.93.

<sup>5</sup> Art. 5 c.p.

un'azione criminosa, e si riferisce alla capacità di sapersi fermare un attimo prima di commettere tale illecito e di poter scegliere, quindi, di non agire.

Avendo tentato di chiarire il significato di questi fondamentali concetti, appare opportuno sottolineare che *«per quanto riguarda l'imputabilità, alcuni autori la ancorano al concetto di normalità, per cui è capace di intendere e di volere, e quindi imputabile, chi risulti essere una persona normale»*.<sup>6</sup> Si può, quindi, constatare che imputabilità e normalità psichica coincidono, intendendo con normalità psichica la sintesi della capacità di intendere e di volere poiché in assenza anche solo di una di suddette capacità mancherebbe il requisito fondamentale per la responsabilità del soggetto autore di reato, quindi la sua imputabilità. In tal senso, si può affermare che l'imputabilità è considerata normalmente presente quando il soggetto agente ha raggiunto la maturità fisico-psichica con il compimento dei quattordici anni di età e allo stesso tempo non sia in condizioni di infermità psichica o nelle altre situazioni che escludono l'incapacità di intendere e di volere.<sup>7</sup>

La capacità di intendere e di volere va accertata nel soggetto con riguardo al momento in cui è stato commesso il reato ed inoltre l'imputabilità va riconosciuta in relazione al singolo fatto concreto. Questo significa che il giudice deve verificare la relazione tra la patologia mentale e il delitto commesso. Conseguentemente, il cleptomane non è imputabile per il furto, perché è reato commesso a causa della sua malattia mentale mentre può essere riconosciuto capace di intendere e di volere per un delitto di sangue. Analogamente, un epilettico non è responsabile per condotte violente ma è imputabile per un delitto di truffa o frode in commercio.<sup>8</sup> In tal senso, si è correttamente parlato di imputabilità settoriale,<sup>9</sup> affermata cioè in relazione a un dato fatto e negata invece in relazione ad altro e diverso fatto (la cd. divisibilità della capacità di intendere e di volere).

Per quanto attiene ai cd. delitti di durata bisogna procedere ad alcune distinzioni. Per quanto riguarda i reati permanenti, l'imputabilità non va esclusa sia nel caso in cui

---

<sup>6</sup> MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, II edizione, Padova, 2013, p.64.

<sup>7</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p.7.

<sup>8</sup> PAGLIARO, A., *Principi di Diritto Penale. Parte generale*, p.728 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

<sup>9</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.18.



venga meno la capacità di intendere e di volere in un momento successivo all'inizio della condotta, sia nel caso in cui la capacità di intendere e di volere sopraggiunga prima del cessare della permanenza.

Nell'ipotesi, invece, di reato abituale e continuato, l'accertamento della capacità di intendere e volere va espletata con riguardo ai singoli illeciti.

È importante sottolineare che la collocazione topografica delle disposizioni sull'imputabilità ha fatto sorgere una questione attorno al suo corretto inquadramento dogmatico perché appunto le sue disposizioni non sono collocate nel titolo III del libro I, dedicato al reato, ma in quello IV, rubricato "*Del reo e della persona offesa del reato.*" Secondo un indirizzo dottrinale, proprio questa collocazione topografica dimostrerebbe che la tematica dell'imputabilità non va inserita nell'ambito della colpevolezza, come terzo elemento del reato, bensì in quella del reo. In questa prospettiva, l'imputabilità presupporrebbe il reato e non concorrerebbe a costituirlo, essa si configurerebbe come una condizione personale per l'applicazione della pena<sup>10</sup> così come la pericolosità sociale è una condizione personale per l'applicazione delle misure di sicurezza. Una tale prospettiva implica l'adesione ad una concezione strettamente psicologica della colpevolezza: solo identificandola nel puro nesso psichico si può infatti concepirne la sussistenza anche nei confronti dei soggetti non imputabili. A sostegno si adduce la circostanza che anche ai fini delle misure di sicurezza rileva la distinzione fra delitto doloso e delitto colposo, si vedano ad esempio gli artt. 219 e 222 c.p.: ciò che dimostrerebbe appunto la necessità di accertare il nesso psichico a prescindere dall'imputabilità. Da un lato, nell'ipotesi di soggetto imputabile, il contenuto psicologico costituirà oggetto del giudizio di colpevolezza; dall'altro, per il soggetto incapace di intendere o di volere, l'atteggiamento psichico va analizzato nell'ambito della valutazione della pericolosità sociale. In realtà, tale tesi non è condivisibile.

Come è stato da tempo autorevolmente affermato, la nozione di colpevolezza, privata dell'elemento dell'imputabilità, diverrebbe una nozione priva dell'unico vero significato in quanto, senza una libertà di scelta, non è logicamente possibile rimproverare ad alcuno di aver commesso un dato fatto se era necessitato a compierlo. Bettiol, a tal proposito, si

---

<sup>10</sup> ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, p.617; GALLO M., voce *Capacità penale*, 1958, p.888; SABATINI G., *L'azione dell'incapace di intendere e di volere*, 1934, p.467; PAGLIARO A., *Principi di Diritto Penale. Parte generale*, p.208; tutti in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

esprime in questi termini: «*Il giudizio di rimprovero suppone la libertà di agire*».<sup>11</sup>

È sicuramente indiscutibile che anche un non imputabile può agire con atteggiamento doloso o colposo. Il dolo dell'incapace di intendere e volere, il quale commette un omicidio spinto da una sindrome ossessiva di persecuzione, non è in alcun modo equiparabile al dolo del soggetto imputabile, inteso quale elemento del giudizio di rimproverabilità. Nel primo caso, infatti, il dolo è semplicemente un indice di un grave stato patologico da cui deriva l'accertamento di uno stato di pericolosità sociale. Nel secondo caso, invece, il giudizio di colpevolezza sulla condotta dolosa del soggetto agente ha come necessario presupposto una valutazione sulla capacità del reo di comprendere il disvalore della sua azione e, allo stesso tempo, sulla idoneità dello stesso ad autodeterminarsi rispetto al suo comportamento.<sup>12</sup> Alla luce di tali considerazioni si può, quindi, concludere che un fatto può essere oggetto di un rimprovero personale solamente a condizione che egli sia imputabile.<sup>13</sup>

Anche nella giurisprudenza una posizione unanime è difficile da rinvenire. Con una sentenza delle Sezioni Unite del 2005, riguardante la rilevanza dei disturbi della personalità nell'ambito del riconoscimento del vizio di mente, la Suprema Corte ha aderito pienamente alla tesi che individua la imputabilità come elemento della colpevolezza. Il suo ruolo autentico deve, peraltro, cogliersi partendo dalla teoria generale del reato, secondo cui il reato è un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole: da ciò consegue che, poiché per colpevolezza non deve intendersi solamente dolo o colpa ma anche rimproverabilità, l'imputabilità diventa la condizione del soggetto che rende possibile la rimproverabilità del fatto. Essa, dunque, non è mera capacità di pena ma capacità di reato o meglio *capacità di colpevolezza*, quindi, nella sua «*propedeuticità soggettiva rispetto al reato, presupposto della colpevolezza*»<sup>14</sup> non essendovi colpevolezza senza imputabilità.

---

<sup>11</sup> BETTIOL G.M., *Diritto Penale*, 1945, p.415.

<sup>12</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.236.

<sup>13</sup> BETTIOL, *Diritto Penale* cit., p.407; MARINUCCI E ALTRI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, p.363; MANNA, *Corso di Diritto Penale. Parte generale*, p.316; PETROCELLI, *La colpevolezza*, 1955, p.100; MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale*, p.317; FIANDACA E MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, p.346; PADOVANI, *Diritto Penale*, cit., p.236; BRICOLA, *Fatto del non imputabile e pericolosità*, Milano, 1961, p.183; MEZZETTI, *Diritto penale*, p.326; tutti in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

<sup>14</sup> Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 25 gennaio 2005, Sent. n. 9163/2005 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit., p.366.

Ad ogni modo, è interessante notare che la giurisprudenza che si è susseguita in merito non è sempre stata chiara e lineare. Se in alcune sentenze la poca precisione con cui è stata affrontata la questione lascia a dir poco sbalorditi, in altre la Cassazione ha statuito la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e di colpevolezza: il reato sarebbe, dunque, configurabile a prescindere dalla capacità di intendere e di volere del suo autore.

Con riguardo a tale giurisprudenza, va osservato che essa non sembra costituire un vero *revirement* rispetto alla posizione assunta dalle Sezioni Unite nel 2005, limitandosi a trattare il problema dell'inquadramento dell'imputabilità in modo sommario e spesso viziato da evidenti errori concettuali.

La diversità delle tesi in merito alla posizione dell'imputabilità nell'ambito della struttura del reato si ripercuotono con riguardo alla questione dell'errore condizionato, facendosi con questa espressione riferimento al caso in cui l'errore in cui cade il soggetto sia diretta conseguenza della patologia che determina la non imputabilità. È evidentemente diverso il caso in cui l'errore non sia condizionato da tale patologia. In tale situazione la riferibilità soggettiva dell'elemento psichico del reato va accertata secondo i canoni generali. Contrariamente, quando l'errore sia condizionato da tale patologia andrebbe esclusa la natura di causa di esclusione della colpevolezza. Ne consegue che da un lato, l'imputato andrebbe prosciolto per difetto di imputabilità e, dall'altro, andrebbe valutata la sua pericolosità sociale nella prospettiva dell'applicazione di una misura di sicurezza. Questa è la posizione prevalente della dottrina, ed in particolare dell'indirizzo che inserisce l'imputabilità nella colpevolezza intesa in senso normativo.<sup>15</sup>

Concezione normativa della colpevolezza che si sviluppa agli inizi del Novecento e soppianta gradualmente la concezione psicologica, la quale sopravvive peraltro in una frangia minoritaria della dottrina ancora oggi. Per la teoria normativa, la colpevolezza è il giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; anziché una realtà psicologica essa è un dato normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e la norma. Se il riferimento essenziale è al dovere, il baricentro della colpevolezza si estrinseca in un

---

<sup>15</sup> Per un approfondimento, si veda BRICOLA F., *Fatto del non imputabile e pericolosità*, cit., pp.203 ss. in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

*giudizio normativo di rimproverabilità personale*. L'oggetto di tale giudizio è dato da tre elementi: la capacità d'intendere e di volere; il nesso psichico tra l'agente ed il fatto; le circostanze concomitanti influenti sul processo di motivazione dell'agente.<sup>16</sup>

La novità rivoluzionaria di questa dottrina è rappresentata da quest'ultimo elemento. Le circostanze concomitanti (es. condizioni familiari, sociali, economiche, livello di istruzione) influiscono sul processo di motivazione, determinando ad esempio l'impulso al reato per incultura o basso livello di condizione sociale, in termini di maggiore o minore *esigibilità* di un comportamento conforme alla norma. L'esigibilità esprime il livello della pretesa normativa in rapporto a ciascun singolo soggetto e questo parametro consiste peraltro in una valutazione etico-sociale alla quale si postula dunque che la norma penale sia sensibile. La concezione normativa prospetta dunque una sorta di dilatazione della colpevolezza su due versanti: quello del parametro di giudizio che rispetto alla esigibilità si proietta verso criteri valutativi extragiuridici e quello dell'oggetto del giudizio che si amplia alle circostanze concomitanti. Ciò non senza conseguenze problematiche relativamente al limite della rilevanza dei criteri etico-sociali da una parte e alla tipizzazione delle circostanze concomitanti dall'altra.

La dottrina più recente, soprattutto tedesca, pur mantenendosi nel solco della concezione normativa, ne ha profondamente modificato i contenuti. Si rileva principalmente una importante precisazione circa l'oggetto del giudizio di colpevolezza, che è in realtà costituito non semplicemente dal fatto tipico antigiuridico ma piuttosto da fatto tipico doloso o colposo antigiuridico. Dolo o colpa non rappresentano il criterio del rimprovero ma il suo oggetto, alla stessa stregua del fatto cui ineriscono; e così come il fatto illecito non fa ovviamente parte del giudizio di colpevolezza, neppure il dolo e la colpa debbono esservi ricondotti. Nel giudizio di colpevolezza permangono, allora, soltanto i *parametri in base ai quali si può affermare che un fatto illecito doloso o colposo è rimproverabile al soggetto*, parametri che si differenziano in rapporto alle funzioni specifiche che il giudizio di colpevolezza è chiamato ad assolvere, che sono fondare la responsabilità, escluderla o graduarla. La maggior parte della dottrina italiana, dal canto suo, pur aderendo alla concezione normativa, è ancora legata alla *concezione unitaria della colpevolezza* senza distinzioni di tipo funzionale.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., pp.224 ss.

<sup>17</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.226.

Riprendendo e concludendo il precedente riferimento al tema dell'errore condizionato, va dato atto che permane un indirizzo secondo cui nell'ipotesi di errore condizionato andrebbe escluso il dolo del soggetto non imputabile. Pertanto, con l'esclusione dei casi di responsabilità colposa, non può trovare applicazione la disciplina dell'imputabilità. Ne consegue ulteriormente che, escluso il reato, non possono essere applicate misure di sicurezza al soggetto non imputabile ma solamente un trattamento sanitario. Aderendo a quest'ultimo orientamento si deve osservare che si potrebbe giungere a risultati paradossali ed è per questo che anche più recentemente la giurisprudenza di merito ha ribadito che, in tema di infermità psichica, l'errore sul fatto determinato da un difetto di rappresentazione direttamente riconducibile al vizio di mente è irrilevante ai fini della sussistenza del dolo.

In prospettiva de iure condendo, l'inadeguatezza della disciplina dell'imputabilità è stata avvertita sotto numerosi profili già da tempo: si è parlato, in generale, di una vera e propria crisi del concetto di imputabilità. Alcuni studi scientifici, nell'ultimo ventennio circa, hanno sottolineato che andrebbe riconosciuta una difficoltà a mantenere la distinzione fra soggetti imputabili e soggetti non imputabili.<sup>18</sup> In una tale prospettiva verrebbe messo in dubbio il tradizionale approccio che riserva il trattamento punitivo ai soggetti imputabili e colpevoli applicando, invece, la misura di sicurezza ai non imputabili. Se ci allineasse a queste nuove posizioni, si dovrebbe coerentemente abbandonare l'idea di responsabilità colpevole alla quale andrebbe sostituita quella di anomalia psicologica. E di conseguenza, in luogo di un trattamento punitivo, ne andrebbe previsto uno curativo-riabilitativo.

Va segnalato, sotto un diverso ma non estraneo profilo, che nella recente scienza penalistica si è posto l'accento sul fatto che la ricerca genetica, applicata allo studio del comportamento umano, sta portando significativi contributi in ordine alla relazione fra comportamenti antisociali e la presenza di determinati geni o di una determinata configurazione cerebrale in alcuni autori di tali comportamenti.<sup>19</sup> Sinteticamente, ci si è posti il problema se i risultati, cui sono recentemente giunte le cd. neuroscienze, mettano

---

<sup>18</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, cit., p.348 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

<sup>19</sup> RONCO M., *I rapporti tra imputabilità e colpevolezza: aspetti attuali di un problema antico*, p.131 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

definitivamente in crisi quel concetto di libertà che è il fondamento della responsabilità penale e, in particolare, dell'imputabilità intesa come capacità di intendere e volere.<sup>20</sup> A onor del vero, nella scienza penalistica è sicuramente prevalente la posizione secondo cui le teorie neuroscientifiche non sono idonee a portare ad un abbandono della tradizionale concezione penalistica di libertà, sia pure condizionata, del soggetto agente.<sup>21</sup> Esse possono, tuttavia, costituire un efficace strumento per *ripensare* il concetto di capacità di intendere e volere assieme ad altri istituti penalistici.<sup>22</sup> Da parte della giurisprudenza vi è stata una prima apertura a questo ruolo delle neuroscienze in rapporto al concetto di imputabilità e risulta, tuttora, interessante studiare le ripercussioni che tale apertura ha determinato a configurare all'interno del processo penale.

In ultima analisi, va senz'altro ribadita la funzione garantistica del concetto di imputabilità. L'affermazione del principio di colpevolezza non può prescindere da quello che resta un suo presupposto fondamentale, e cioè l'imputabilità intesa come libertà di agire. Se è indubitabile, infatti, che l'uomo agisce sulla base di condizionamenti fisici e sociali, è altrettanto certo che un giudizio di rimproverabilità personale può legittimarsi solamente a condizione che venga riconosciuta la capacità del soggetto di comprendere il disvalore della sua condotta e di autodeterminarsi all'azione.

---

<sup>20</sup> DI GIOVINE O., *Neuroscienze*, p.717 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

<sup>21</sup> DI GIOVINE O., *Neuroscienze* cit., p.718 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

<sup>22</sup> DI FLORIO M., *Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze in rapporto al diritto penale*, Pisa, 2020, p.73 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

## 1.2 La disciplina dell'imputabilità e il concetto di *actio libera in causa*

L'imputabilità manca se difetta anche solo una delle due capacità indicate nel suddetto art.85 c.p., perché la responsabilità penale poggia sul libero arbitrio. Il soggetto che agisce senza comprendere il proprio comportamento e privo della capacità di autodeterminarsi non è *compos sui* e non ha la coscienza e la volontà dell'atto, pertanto non può essere punito. Tuttavia, la responsabilità penale non è mancante per il fatto di reato commesso dal soggetto incapace qualora la condizione di incapacità sia procurata ad altri o a sé stesso. L'art.86 indica, infatti, che «*se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità*».<sup>23</sup> L'assunzione di responsabilità da parte di un soggetto per un'azione che è stata posta in essere da altri costituisce la fondamentale novità apportata da questo articolo, il quale per il suo perfezionamento necessita la contemporanea presenza di tre elementi costitutivi: la persona deve essere resa totalmente incapace, la determinazione di tale stato deve essere finalizzata alla commissione di un reato e da ultimo la persona resa incapace deve aver effettivamente commesso il reato voluto dal determinatore. Se il reato è diverso, l'incapace resta non imputabile ma la responsabilità del determinatore è regolata dall'art.116 c.p.<sup>24</sup>

La norma è strettamente collegata alla successiva (art.87 c.p.: *actio libera in causa*) di cui condivide sia il dolo del soggetto che procura l'incapacità, sia l'attribuzione ad un individuo della responsabilità penale per un fatto commesso in stato di incapacità di intendere e volere. L'art.87 c.p. individua appunto la categoria delle cc.dd. *actiones liberae in causa* stabilendo che, ove il soggetto volontariamente si ponga in condizioni di incapacità di intendere e volere al fine di commettere un delitto o di preconstituirsì una scusa, dovrà risponderne, non trovando applicazione in questo caso la disposizione dell'art.85 c.p. (cd. incapacità preordinata). La norma costituisce una deroga all'art.85 perché afferma l'esistenza dell'imputabilità del soggetto in presenza di una incapacità

---

<sup>23</sup> Art. 86 c.p.

<sup>24</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.230.

preordinata.<sup>25</sup> L'actio, e cioè la condotta, che realizza il fatto di reato non è libera in sé in quanto il soggetto versa, in quel momento, nello stato di incapacità ma era tale in causa, e cioè in rapporto alla sua origine in quanto il soggetto ha scelto liberamente, quando era capace, di porsi nello stato di incapacità, al fine di delinquere. Lo schema concettuale dell'*actio libera in causa* postula dunque che la condotta del reato venga anticipata al momento in cui è realizzato lo stato di incapacità. Ai fini della responsabilità è allora essenziale soffermarsi sull'atteggiamento psicologico presente al momento in cui la persona si è resa incapace, rispetto al fatto commesso in istato di incapacità: se questo corrisponde a quello programmato, l'agente ne risponde a titolo di dolo diretto; se non gli corrisponde ma poteva essere previsto come conseguenza dell'incapacità procurata, l'agente ne risponde a titolo di colpa. Così, ad esempio, se Tizio si rende incapace al fine di commettere una rapina, e durante il tragitto in autovettura travolge un passante provocandone la morte, risponderà dell'omicidio a titolo di colpa.<sup>26</sup> Il giudizio di rimproverabilità è, quindi, retrocesso all'istante in cui l'agente si sia posto nel preordinato stato di incapacità. Rimane discusso se lo schema dell'*actio libera in causa* debba essere circoscritto alla determinazione dell'incapacità finalisticamente orientata al reato, come appunto nell'art.87 c.p., o possa invece riferirsi anche alle ipotesi in cui il soggetto si pone in tale stato volontariamente o colposamente ma senza perseguire alcuno scopo criminoso.<sup>27</sup> In conclusione, ai fini della punibilità deve esserci una corrispondenza tra preordinato e compiuto: ovvero, il reato realizzato deve essere del tipo di quello inizialmente programmato.<sup>28</sup>

Un profilo controverso in ordine alle *actiones liberae in causa* è quello concernente l'ammissibilità del tentativo ed i limiti della sua configurabilità. È possibile che, in un momento successivo all'autoinduzione dello stato preordinato d'incapacità, siano realizzati atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato. Diverso è invece il discorso per gli atti preparatori al fine di porsi nello stato preordinato di incapacità, i

---

<sup>25</sup> MEZZETTI, *Diritto penale* cit., p.343; MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.710; MARINUCCI E ALTRI, *Manuale di Diritto Penale* cit., p.457 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>26</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.230.

<sup>27</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.231.

<sup>28</sup> MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit. p.709; FIANDACA E MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p.366; PULITANÒ, *Diritto Penale. Parte generale* cit., p.331 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.



quali non configurano, invece, un tentativo.<sup>29</sup> Un esplicito esempio del principio di carattere generale contenuto nell'art.87 c.p. è rappresentato dagli articoli 92 co. 2 e 93 c.p. successivi che vanno a disciplinare le situazioni di ubriachezza e di assunzione di sostanze stupefacenti preordinate: il codice, in questi casi, prevede un aumento di pena. Il Codice Rocco, dopo aver espresso il principio della incapacità di intendere e volere preordinata, prevede le ipotesi di semi-imputabilità che vanno ad escludere o diminuire l'imputabilità. Ci sono, infatti, situazioni che possono incidere sulla capacità di intendere e volere e che sono o di natura patologica, come il vizio di mente (artt. 88 e 89 c.p.) e il sordomutismo (art.96 c.p.), o condizioni di natura tossica, come l'ubriachezza e intossicazione da sostanze stupefacenti (art.91 c.p. e ss.), oppure condizioni di natura fisiologica come la minore età (artt.97 e 98 c.p.). Questo elenco non è tassativo poiché possono individuarsi altre cause non espressamente previste in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e queste possono essere sia di natura patologica o meno. Si pensi all'individuo che ha uno sviluppo intellettuale gravemente limitato poiché tenuto dai familiari in stato di segregazione dalla nascita per vergogna di mostrare qualche deformità fisica: il soggetto, a causa del grave isolamento, non sarà in grado di autodeterminarsi e di capire l'entità delle sue azioni. Così come il soggetto vittima di ipnosi. Probabilmente questo non era l'intento dei compilatori del Codice Rocco, i quali mossi da un intento general-preventivo miravano ad evitare qualsiasi disputa sull'imputabilità, da cui l'ancoraggio del vizio di mente alla relativa solidità di un'infermità clinicamente accertata. Anche una causa non espressamente prevista dal codice può, quindi, rilevare ai fini della non imputabilità purché essa sia idonea ad incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. Infatti *«di fronte alla portata generale dell'art.85, anzi, si pongono come norme eccezionali – e pertanto insuscettibili di applicazione analogica- non quelle che prevedono cause di esclusione dell'imputabilità in quanto rendano il soggetto incapace di intendere e di volere, ma al contrario quelle che affermano l'imputabilità malgrado una (naturalistica, da accertare) incapacità di intendere o di volere»*.<sup>30</sup>

Considerato ciò, non può propriamente parlarsi di crisi dell'imputabilità in senso

---

<sup>29</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p.31.

<sup>30</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.9.

assoluto. In relativa crisi è infatti, semmai, il concetto di malattia mentale che in campo giuridico crea notevoli problemi per l'evidente riduttività dell'approccio biologico-organico e per le contestuali incertezze in ordine ai limiti di valorizzazione dell'approccio psicopatologico e, talvolta, di quello psicologico puro, ma non l'imputabilità intesa come capacità di intendere e di volere: essa, infatti, rappresenta ancora oggi uno dei capisaldi del diritto penale moderno.

Trattando poi, sinteticamente, dell'età quale situazione di natura fisiologica e muovendo dall'ovvio presupposto che la capacità di intendere e di volere si acquista solo in seguito ad un processo di maturazione psicofisica, l'art.97 c.p. prescrive che «*non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*».<sup>31</sup> In questo caso, il codice prevede una presunzione assoluta di non imputabilità che ha sollevato nel mondo giuridico e non solo un dibattito attorno al limite d'età espressovi dal momento che può pacificamente affermarsi che la condizione evolutiva del minore non cambia di certo il giorno successivo al compimento del quattordicesimo anno. A questa osservazione è stato ribadito con fermezza a più riprese che il limite si giustifica con la necessità di assicurare il rispetto di due importanti principi cardine del diritto penale generale sostanziale: la certezza del diritto da una parte e la parità di trattamento dall'altra, soprattutto in una materia particolarmente suscettibile di valutazioni diverse. Tali minori saranno sempre prosciolti per non imputabilità in ragione dell'età, ma qualora sia accertata la pericolosità sociale del soggetto, sarà possibile l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario (art.224 c.p.) o della libertà vigilata. Oltre i quattordici anni ma al di sotto dei diciotto, la capacità d'intendere e di volere del minore sappiamo debba essere accertata caso per caso dal giudice sulla base delle conoscenze volitive e affettive del minore stesso e sulla base dell'attitudine a percepire il disvalore etico sociale della condotta compiuta;<sup>32</sup> se la capacità sussiste, la pena è tuttavia diminuita nella misura massimo di un terzo e, in seguito alla sentenza della Corte cost.168/1994, non può mai essere applicato l'ergastolo. Anche al minore condannato con pena ridotta, può essere sempre applicata una misura di sicurezza qualora venga riconosciuto socialmente pericoloso. Se non viene applicata una

---

<sup>31</sup> Art. 97 c.p.

<sup>32</sup> GALLO M., voce *Capacità penale*, cit., p.113 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

misura di sicurezza detentiva, il minore può essere sottoposto alla misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale minorile o del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico.<sup>33</sup> Competente a giudicare i minori è il Tribunale dei minorenni. Il soggetto, infine, diviene imputabile con il compimento del diciottesimo anno di età che segna il raggiungimento di quella maturità intellettuale<sup>34</sup> richiesta dalla stessa giurisprudenza per cui la capacità di intendere e di volere dell'adulto viene ritenuta esistente, almeno in linea di principio. Si tratta, in definitiva, di una presunzione *iuris tantum*, sempre infatti suscettibile di essere vinta dal ricorrere di fattori specifici. Da non dimenticare è il fatto che sono presenti una serie di istituti del diritto penale processuale che sono finalizzati ad una maggiore differenziazione della risposta penale sul versante minorile, che viene calibrata in base alle specificità del singolo caso ed orientata soprattutto alla rieducazione e responsabilizzazione del minore stesso.<sup>35</sup>

Per valutare la capacità del minore, la giurisprudenza si ispira al *concetto di maturità*, riferita a fattori organici come ad esempio la carenza intellettuale, fattori psicologici come l'imaturità emotiva o affettiva, ed anche a fattori di ordine sociale come ad esempio il disadattamento socio-ambientale. Nulla esclude che l'imputabilità sia riconosciuta rispetto a certi tipi di reati e non ad altri, dato che l'apprendimento dei valori socioculturali non si sviluppa in termini sincronici: il minore può, per esempio, risultare capace rispetto ad un furto ma non rispetto alla sottrazione di corrispondenza. Per l'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico. Inoltre, ai fini dell'accertamento dell'incapacità di intendere e di volere di un soggetto minore di età, è necessario rilevare un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere in tutto o in parte i processi conoscitivi, valutativi e volitivi dello stesso, tenuto sempre conto che le specifiche condizioni sociali, ambientali o familiari del soggetto possono aver influito o meno sulla sua capacità di comprendere il disvalore delle

---

<sup>33</sup> MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.724; GRASSO, *Imputabilità e pericolosità sociale del minorenne: problemi crescenti e quesiti irrisolti*, 2007, p.352; PANEBIANCO, *Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l'inadeguatezza dell'attuale sistema di misure di sicurezza minorili*, *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2003, p.616, tutti in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>34</sup> PECORARO, *Sull'insussistenza di una presunzione relativa di imputabilità del maggiorenne*, CP 2008, 2431 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>35</sup> STENDARDI, *Accertamento dell'imputabilità del minore e gravità del reato*, CP 2008, 1574 B in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

proprie azioni.

È discusso in dottrina il rapporto tra la minore età nel periodo compreso tra i 14 e i 18 anni e la seminfermità di mente. La situazione d'infermità che determinerebbe su un maggiorenne l'applicazione di una pena diminuita in base all'art.89 c.p. va valutata diversamente nel caso del reo minore. Se il particolare tipo di infermità incide sulla maturazione psicologica del minore, ex art.98 c.p., il giudice potrà valutare la non imputabilità del minore stesso; se, viceversa, l'infermità non ritarda l'evoluzione del ragazzo ma interviene in uno stato di normale maturazione psichica, il minore sarà dichiarato imputabile con duplice diminuzione di pena.<sup>36</sup>

All'interno della disciplina dell'imputabilità, è da aggiungere, non poco rumore ha suscitato il dibattito sia da parte della dottrina che della giurisprudenza avente ad oggetto gli stati emotivi e passionali. L'art.90 c.p. esclude la rilevanza, sempre ai fini dell'imputabilità, degli stati emotivi e passionali. Per emozione si intende una eccitazione improvvisa e momentanea della sfera psichica, che produce un intenso sentimento di piacere o di dolore (ira; paura; vergogna; esaltazione erotica etc.); la passione è uno stato emotivo durevole, che tende a pervadere l'attività psichica del soggetto e a condizionarne la condotta (gelosia, odio, furore ideologico etc.). Se si tratta di emozioni o passioni radicate in un contesto patologico (ad es., gelosia delirante del marito che attribuisce alla moglie, in realtà fedelissima, una serie di amanti immaginari), la disposizione applicabile sarà quella dell'art.88 o dell'art.89 c.p. In altre parole, ci si riferisce alle alterazioni comportamentali prive di substrato organico, ancor più se a carattere episodico o sporadico. L'art.90 c.p. è stato introdotto nel Codice penale del 1930 soprattutto per reagire alla pratica di scandalose assoluzioni che, nei processi di assise, i giurati talvolta decretavano in favore di imputati di reati di sangue *travolti dall'impeto della passione*, sempre che si trattasse di passione idonea a suscitare una emozione simpatica nei giudicanti. La sua funzione si risolve ora in un irrefragabile appello normativo ad esercitare il massimo controllo sulla propria sfera affettiva. Il rigore, tuttavia, risulta forse eccessivo in rapporto alle emozioni c.d. asteniche o depressive che si caratterizzano rispetto a quelle c.d. steniche o reattive, perché in esse il soggetto è indotto alla passività o a comportamenti che lo sottraggono allo stimolo (ad es., paura, panico, terrore) mentre nelle seconde è spinto a comportamenti aggressivi che plachino lo stimolo (ad es., ira,

---

<sup>36</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.83.

esaltazione erotica).<sup>37</sup> In dottrina è stato evidenziato come l'esclusione a priori della possibilità da parte degli stati emotivi e passionali di incidere sull'imputabilità non si giustificerebbe poiché in alcuni casi essi, innestati su personalità deboli, sarebbero idonei ad escludere la capacità di intendere e di volere.<sup>38</sup> Il legislatore, tramite il rigore normativo con cui esclude che le passioni violente possano ridurre la capacità di intendere e volere del soggetto, intende in realtà precisare che queste alterazioni affettive (gelosia, ira, paura, vergogna, gioia) possono incidere sull'imputabilità solo quando abbiano carattere patologico, ovvero siano la manifestazione di un vero e proprio squilibrio mentale.<sup>39</sup> Deve, inoltre, sussistere un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa: il fatto di reato deve essere causalmente determinato dal disturbo mentale. La pronuncia delle Sezioni Unite, Raso, del 2005, ridimensionando il requisito della natura patologica del disturbo, correlativamente ridimensiona anche l'assolutezza dell'art.90 c.p. perché gli stati emotivi e passionali che possono assumere rilevanza come cause di esclusione o attenuazione dell'imputabilità sono solo quelli dipendenti da una vera e propria infermità mentale,<sup>40</sup> da cui consegue la considerazione di inutilità espressa da larga parte della dottrina. Altra giurisprudenza, analizza tali stati come possibile indice di un'infermità e di stati patologici preesistenti del soggetto.

Infine, non assumono rilievo ai fini dell'imputabilità le anomalie caratteriali che non si traducano in disturbi mentali di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente.

Non da ultimo va segnalato che grazie alle neuroscienze e ai riscontri delle tecniche di esplorazione cerebrale è emerso come il sistema nervoso abbia un'importanza determinante nel plasmare anche il mondo delle emozioni. La Suprema Corte, recentemente, ha registrato un'apertura verso alcune circostanze particolari tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente e condizionanti la sua libertà

---

<sup>37</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.232.

<sup>38</sup> FIANDACA E MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p.352 ss in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>39</sup> MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.732; MARINUCCI E ALTRI, *Manuale di Diritto Penale* cit., p.458; PULITANÒ, *Diritto Penale. Parte generale* cit., p.331; MANNA, *Corso di Diritto Penale. Parte generale*, cit., p.342 ss. in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>40</sup> MAGRO, *La mente sana e la mente alterata. Uno studio neuroscientifico sulla capacità di intendere e di volere e sul vizio di mente*, AP 2019, p.19; RIZZO, *Gli stati emotivi o passionali e i disturbi della personalità come causa di esclusione dalla capacità di intendere e di volere*, RP, 2014, p.362 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

di autodeterminazione. In particolare, le Sezioni Unite si sono pronunciate<sup>41</sup> in merito all'art.384 co.1 c.p. nei reati contro l'amministrazione della giustizia, causa di esclusione della colpevolezza che si riferisce alla condizione personale del reo, ritenendola applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente *more uxorio* da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. Questa disposizione attesta la non idoneità della disciplina codicistica a fronteggiare la molteplicità dei casi sottoposti alla valutazione giudiziaria, la propensione futura potrebbe divenire quindi quella di valorizzare le componenti emotive che incidono sulla condotta e sulla sfera emozionale-affettiva dell'agente, muovendo anche nella direzione di un superamento dell'efficacia preclusiva dell'art.90 c.p. È da ricordare, infine, che il legislatore recentemente ha già iniziato un percorso introducendo con la l.26.4.2019 n.36 al comma secondo dell'art.55 l'elemento di non punibilità a favore dell'agredito che sia in uno stato di grave turbamento nei casi di eccesso colposo nell'ambito della legittima difesa domiciliare.

Per sintetizzare e concludere questa breve precisazione sull'art.90 del Codice penale può essere detto che gli stati emotivi e passionali, non essendo condizioni patologiche, non influenzeranno il giudizio di imputabilità del reo, nonostante essi possano influenzare sfavorevolmente la ragione e l'autodeterminazione. Essi rileveranno come causa di esclusione o diminuzione dell'imputabilità solamente se ritenuti espressione sintomatologica di condizioni patologiche già esistenti ma, in questo caso, non saranno gli stati emotivi a essere presi in considerazione bensì la preesistente infermità che li ha causati.

Risulta opportuno, a tal punto della trattazione, una riflessione anche in merito alle condizioni di natura tossica, come sopra accennate, di cui agli artt.91 c.p. e seguenti: ci si riferisce, in particolare all'ubriachezza e all'intossicazione da sostanze stupefacenti. Il legislatore prevede una disciplina molto articolata di tali ipotesi, in relazione alla causa che conduce all'ubriachezza o all'abuso di stupefacenti. L'art.91 c.p. indica come l'ubriachezza e l'intossicazione da stupefacenti (all'art.93 c.p.) escludano o diminuiscano la capacità di intendere e di volere se dovute a caso fortuito o forza maggiore. Si tratta della cosiddetta ubriachezza o intossicazione accidentale, ossia determinata da un fattore

---

<sup>41</sup> hCorte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 26.11.2020, Sent. n.10381/2020 sull'applicabilità dell'art. 384 co.1 c.p. al convivente *more uxorio*.

del tutto imprevedibile o da una forza esterna inevitabile. Il soggetto è quindi *incolpevole* poiché nessun rimprovero può essergli mosso; è, pertanto, una specificazione del principio generale contenuto nell'art.85 c.p. e la fattispecie in esame si caratterizza per la reversibilità della condizione di alterazione determinata dall'alcool.<sup>42</sup> L'ubriachezza può essere piena e non piena a cui consegue o il proscioglimento per non imputabilità o la condanna con la diminuzione di pena. Esempio classico è quello dell'operaio che lavora in una distilleria e si ubriaca a causa dei vapori alcolici dovuti ad un guasto dell'impianto. Tale stato ricorre, quindi, solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente. Nell'ipotesi dell'art.91 c.p. non può essere disposta una misura di sicurezza.

Diversa è invece la disciplina prevista dall'art.92 c.p. sulla ubriachezza volontaria o colposa dove il legislatore prevede che tali stati non possono andare ad escludere o diminuire l'imputabilità: in questi casi l'agente ne risponderà a titolo di dolo o colpa a seconda della condotta accertata in giudizio, seguendo i tradizionali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato alla stregua degli artt.42 e 43 c.p.<sup>43</sup> Secondo la dottrina maggioritaria, ricade nella fattispecie di dolo di cui all'art.92 c.p. anche la condotta di quel soggetto che accetti il rischio di potersi ubriacare e di perdere, perciò, il controllo di sé. L'art.93 c.p. estende la disciplina degli artt.91 e 92 c.p. alla intossicazione da stupefacenti volontaria o colposa, procedendo quindi ad una equiparazione tra i due quadri clinici: ubriachezza da un lato e stupefazione dall'altro.<sup>44</sup> L'azione esercitata sulla psiche dall'alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto: è proprio per questo che il giudice è comunque in ogni caso tenuto ad indagare in sede processuale l'atteggiamento psicologico tenuto dall'autore del reato al momento del

---

<sup>42</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.53.

<sup>43</sup> DEMURO, *Ubriachezza e dolo eventuale nella guida spericolata*, GI 2017, p.942 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>44</sup> Scelta criticata in dottrina per la diversa considerazione sociale dei due fenomeni, si rinvia a ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.67; RONCO, *Il controllo penale degli stupefacenti. Verso la riforma della L. n.685/75*, Napoli, 1990, p.22; VASSALLI, *L'imputabilità del tossicodipendente*, IP 1986, p.550; REGINA, *La responsabilità penale per il fatto commesso sotto l'effetto di sostanze psicoattive*, IP 1987, p.274, tutti in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

fatto. L'art.92 co.2 c.p. stabilisce, inoltre, che se l'ubriachezza è preordinata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. Il caso è l'esemplificazione codicistica del principio dell'*actio libera in causa* descritto dall'art.87 c.p. Un'altra circostanza aggravante è prevista dall'art.94 c.p. in relazione al fenomeno dell'ubriachezza abituale. Orbene, quando il reato è commesso in stato di ubriachezza e questa è abituale, la pena è aumentata. L'aggravamento della pena si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze. Può essere, inoltre, applicata la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia o della libertà vigilata. Benché il trattamento sanzionatorio sia il medesimo, spicca in merito all'abitudine una differenza sostanziale, espressa precisamente dai commi secondo e terzo dell'art.94 c.p. Il secondo comma, infatti, dà una definizione di ubriaco abituale più stringente rispetto a quella del comma terzo riguardante l'uso abituale delle sostanze stupefacenti: solamente per l'ubriaco abituale il legislatore richiede la contemporanea presenza di due condizioni che sono la dedizione all'uso di bevande alcoliche ed il frequente stato di ubriachezza.

Condizione diversa è quella prevista dall'art.95 c.p. in merito alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano, infatti, le disposizioni contenute negli artt.88 e 89 c.p. La ratio di questa scelta del legislatore risiede nell'esistenza di uno stato patologico di carattere cronico sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Non vi è imputazione nel caso di un soggetto che si trova in uno stato di cronica intossicazione, mentre nella seconda ipotesi, quella cioè che concerne l'ubriachezza abituale, scattano gli aumenti di pena previsti dalla legge.<sup>45</sup>

Infine, l'articolo successivo prevede una disciplina ad hoc per la condizione del sordomuto. Il legislatore degli anni '30 riteneva che la mancanza di udito potesse incidere sulla capacità di autodeterminazione del soggetto. Oggi tale norma è sicuramente superata visti i progressi della medicina che permettono un normale sviluppo psichico di questi

---

<sup>45</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1998, n.114, ha chiarito che «*la cronica intossicazione si differenzia dalla ubriachezza abituale in quanto è un dato irreversibile ovvero, in questo caso, i fenomeni tossici sono stabili, persistendo anche dopo l'eliminazione dell'alcool assunto, di conseguenza la capacità del soggetto può essere permanentemente esclusa o grandemente scemata. Mentre nell'ubriachezza abituale i fenomeni tossici non sono onnipresenti, vengono meno, infatti, negli intervalli di astinenza, durante i quali il soggetto riacquista la capacità d'intendere e di volere*».



individui. L'art.96 c.p. in tema di sordomutismo stabilisce che «*non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere*».<sup>46</sup> La pena è diminuita nel caso in cui la capacità di intendere e di volere è grandemente scemata ma non esclusa. È escluso, ad ogni modo, che l'articolo in esame possa configurare una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve essere oggetto di uno specifico accertamento giudiziale da parte dell'organo giudicante. Il sordomutismo non integra necessariamente gli estremi di uno stato psicopatologico perché può, anche senza essere una vera e propria malattia, limitarsi ad ostacolare la maturità psichica del soggetto agente. Bisogna, pertanto, accertare se il sordomuto al momento della commissione del fatto era capace di intendere e di volere. Il giudice dovrà, quindi, procedere a valutare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del sordomuto attraverso un approccio *case by case*. Se egli riscontra una infermità, ne consegue o una sentenza di proscioglimento o di condanna con pena diminuita.

Nei casi di solo mutismo o sola sordità, la disposizione non può essere applicata e, per concludere l'argomento, può affermarsi che la ratio di tale disposizione codicistica persegue l'intento del legislatore di considerare l'udito e la favella quali elementi indispensabili per lo sviluppo psichico del soggetto ed incidenti sulla sua capacità d'intendere e di volere.

---

<sup>46</sup> Art. 96 c.p.

### **1.3 Vizio totale e vizio parziale di mente: superamento della concezione patologica del vizio di mente e perizia psichiatrica**

Abbiamo visto che la disciplina dell'imputabilità è ricavabile tramite le cause che la escludono; è implicito quindi che l'imputabilità è presente «*salvo che intervenga un fattore patologico a interferire sulle capacità di intendere e volere*».<sup>47</sup>

L'art.88 c.p. stabilisce che «*Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato tale da escludere la capacità di intendere o di volere*»,<sup>48</sup> il cosiddetto vizio totale di mente. L'articolo 89 del Codice penale, invece, disciplina il vizio parziale di mente, il quale viene con queste parole descritto: «*Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita*».<sup>49</sup> Sarà pronunciata una sentenza di proscioglimento nel caso in cui l'autore del fatto sia considerato incapace di intendere e di volere; il giudice, tuttavia, se riterrà che si configurino gli estremi della pericolosità sociale del soggetto in questione, potrà applicare comunque una misura di sicurezza, come quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art.222 c.p.), oggi REMS (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza), o la libertà vigilata (art.228 c.p.).

È interessante notare che in tema di circolazione stradale il malore del conducente di autoveicolo, insorto improvvisamente, costituisce una infermità, ovvero uno stato morboso, anche se transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art.88 c.p.

La giurisprudenza precisa, poi, che non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva ex art.99 c.p., quindi, anche quando il reato è stato commesso da parte di un soggetto non imputabile, va considerato nella sua obiettività. Nel caso, invece, in cui vi sia una riduzione della capacità molto seria, cioè del vizio parziale di mente, il soggetto sarà punito con pena diminuita, a cui può essere aggiunta se c'è pericolosità sociale una misura di sicurezza che potrà essere quella dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia ex art. 219 c.p., da eseguire al termine

---

<sup>47</sup> MERZAGORA BESTOS, I., *Imputabilità, pericolosità sociale, capacità di partecipare coscientemente al procedimento*, in GIUSTI, G. *Trattato di medicina legale*, volume 4, Padova, 2009, p.158.

<sup>48</sup> Art. 88 c.p.

<sup>49</sup> Art. 89 c.p.

della pena scontata. La distinzione tra le due forme di vizio di mente non si affida ad un criterio qualitativo ma dipende dal grado di intensità della malattia mentale, dato questo pacifico sia da parte della dottrina che della giurisprudenza.<sup>50</sup> È importante precisare che una minoritaria parte della dottrina non crede sia possibile l'individuazione del vizio parziale di mente ma l'orientamento maggioritario ha una tesi opposta: vi sarebbero dunque delle situazioni particolari in cui soggetti semi infermi di mente conserverebbero una parziale capacità di autodeterminarsi e questa, infatti, sembra l'ipotesi più accreditabile soprattutto sulla base dell'esperienza. Occorre, infatti, a tal proposito precisare ancora meglio che il vizio parziale dipende da una valutazione quantitativa, e non qualitativa: esso non si identifica con un'incapacità settorialmente circoscritta, com'è il caso delle cd. *monomanie* quali la cleptomania, ma con un'incapacità meno intensa; l'incapacità settoriale, se è piena, esclude infatti l'imputabilità. Nonostante questo, è dato incontrovertibile che delimitare i confini tra vizio totale e vizio parziale di mente è molto difficile, ogni caso è a sé stante e le valutazioni vanno fatte, appunto, caso per caso, senza dimenticare che questa malleabilità del concetto rischia spesso di essere invocata dalle difese per ottenere delle diminuzioni di pena. Sull'imputabilità, in sostanza, incide l'eventuale incapacità di intendere e di volere cagionata da un'infermità. Risulta preliminarmente necessario, innanzitutto, accertare la presenza di un'infermità e, in secondo luogo, valutare se tale infermità abbia inciso, al momento del compimento del fatto, sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente.

Giunti a questo punto, quindi, va chiarito il concetto di infermità, così da poter proseguire la dissertazione su ciò che esclude o diminuisce il giudizio di imputabilità. La norma di cui all'art.88 c.p. ratifica, secondo la giurisprudenza, un paradigma medico-organicistico del vizio di mente, nel senso che l'infermità deve essere rappresentata da uno stato patologico, per quanto non occorra si tratti di un'infermità psichica: anche la malattia fisica può incidere infatti sulla capacità di intendere o di volere (ad es., certi stati tossinfettivi; gravi squilibri endocrini o circolatori, ecc.).<sup>51</sup> Di conseguenza, seguendo questo paradigma medico, veniva negata la qualifica di infermità mentale a quelle patologie prive di un substrato organico o non avente origine da lesioni organiche.

---

<sup>50</sup> FIANDACA E MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p.354; MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.730 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>51</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.232.

Secondo l'interpretazione tradizionale, infatti, non costituirebbero infermità rilevante per l'art.88 c.p. le anomalie della personalità, del carattere o del sentimento non riconducibili ad un vero e proprio stato patologico, quali ad esempio, le iperestesie sessuali non dovute a condizione morbosa, la carenza di sentimenti etici o follia morale e via dicendo. In dottrina vi è chi ritiene il concetto di infermità sia identificabile a quello di malattia mentre per altri l'infermità mentale avrebbe una portata più ampia della malattia mentale. La realtà è che il concetto di infermità mentale è tutt'ora oggi ancora dibattuto. Per spiegare il concetto di infermità, appare necessario partire dalla definizione che viene data in ambito medico legale e in ambito psichiatrico del concetto di malattia e precisare «*che le due nozioni di malattia coincidono soltanto nelle forme più acute e in quelle croniche in evoluzione*».<sup>52</sup> A tal proposito Ponti, nel suo Compendio di Criminologia, enfatizza come l'infermità è concettualmente più ampia della malattia in senso stretto, ricomprendendovi ad esempio anche qualsiasi condizione patologica o processo morboso che, per le loro caratteristiche, sono stati in grado di incidere concretamente nella capacità di intendere del soggetto che ne è affetto.<sup>53</sup> La natura della malattia da cui scaturisce l'infermità può essenzialmente essere psichica o fisica; dev'essere in grado di causare un vizio di mente e la dottrina preponderante, in riferimento a ciò, è chiara nell'affermare che la patologia invalidante può non avere necessariamente una durata permanente: è sufficiente, infatti, uno stato transitorio o momentaneo, purché idoneo e connesso all'arco temporale della commissione del fatto di reato, il cd. *tempus commissi delicti*.<sup>54</sup>

La giurisprudenza precisa, inoltre, che l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma deve sussistere in relazione alla commissione di ciascun reato. L'imputabilità, e quindi la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, dovrà essere incentrata perciò in un preciso arco temporale: è importante rimanere concentrati su questo aspetto perché una malattia non connessa al *tempus commissi delicti* può essere considerata irrilevante nell'ottica del giudicante, così come può essere successivamente scomparsa o fortemente limitata. Lo stesso Monzani, nel suo Manuale di psicologia

---

<sup>52</sup> MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, II edizione, Padova, 2013, p.79.

<sup>53</sup> PONTI, G., *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1999, pp.79-80.

<sup>54</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, cit., p.36; FIANDACA E MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p.352; MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.728; CRESPI, voce *Imputabilità*, ED XX, 1970, p.773; tutti in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

giuridica, fornisce una semplice istantanea su questo aspetto osservando come sia la stessa legge, in particolare il dettato di cui all'art.85 c.p., a definire giuridicamente rilevante la capacità d'intendere e di volere nel momento della commissione del fatto.<sup>55</sup>

La psichiatria forense aggiunge, inoltre, che l'incapacità di intendere e di volere deve essere connessa anche ad un criterio di relazione col fatto specifico perché non è sufficiente sostenere la presenza dell'infermità: essa, infatti, deve presentare tutte quelle caratteristiche tali da poter pacificamente affermare che essa sia stata determinante sia per quanto riguarda la genesi del reato che per ciò che concerne la sua dinamica.<sup>56</sup>

A tal proposito una riflessione meritano i cd. *lucidi intervalli*, durante i quali il soggetto versa in stato di capacità, e quindi si dovrà tenere conto di questo periodo temporale di remissione dal disturbo: è ciò che accade, ad esempio, nei soggetti affetti da epilessia. La Merzagora, affrontando l'argomento, fa risalire la paternità del termine *valore di malattia* a Muller-Suur, prendendo le distanze dal paradigma medico-organicistico di malattia e sostenendo che esso può riferirsi a tutte quelle circostanze che possono assumere significato in ambito forense ed incidenti sulla capacità di intendere e di volere.<sup>57</sup> In questo modo, potrebbero incidere sulla capacità di intendere e di volere anche alcuni disturbi, quali le nevrosi o le psicopatie, che risultino talmente gravi da sfociare in una psicosi. Tuttavia, questa possibilità di ricomprendere nel concetto di infermità gli stati nevrotici, nei quali com'è noto il soggetto conserva la capacità di discriminare fra realtà esterna e interna ed è consapevole del disturbo che lo affligge a differenza appunto di quel che accade nelle vere e proprie psicosi, si prospetta molto discussa. La risposta è positiva se li si considera vere e proprie malattie mentali, negativa se li si riporta ad una anomalia non patologica della personalità. La difficoltà di fornire in questi termini una risposta senza cadere in un vuoto nominalismo tautologico ha indotto una parte della dottrina più recente a postulare l'integrazione del paradigma medico con un paradigma psicologico del vizio di mente, capace di abbracciare anche le anomalie mentali di matrice

---

<sup>55</sup> MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, II edizione, Padova, 2013, p.82.

<sup>56</sup> MERZAGORA BESTOS, I., *Imputabilità, pericolosità sociale, capacità di partecipare coscientemente al procedimento*, in GIUSTI, G. *Trattato di medicina legale*, volume 4, Padova, 2009, p.162.

<sup>57</sup> MERZAGORA BESTOS, I., *Imputabilità, pericolosità sociale, capacità di partecipare coscientemente al procedimento*, cit., p.160.

nevrotica.<sup>58</sup> L'acceso dibattito su questo tema, in cui personalità con ruoli e professionalità differenti si sono confrontate e si confrontano, chiarisce come sia ormai superata la visione organicistica, secondo cui appunto la malattia mentale doveva giustificare un preciso quadro organico e doveva essere collocabile all'interno di un modello nosografico, concezione questa tipicamente ottocentesca di infermità.

Agli inizi del Novecento, anche grazie agli scritti di Freud, si fa strada il cosiddetto paradigma psicologico secondo cui l'inconscio prenderebbe il sopravvento sulla realtà del soggetto: la manifestazione della malattia mentale è la diretta conseguenza della predominanza delle fantasie inconsce del soggetto sul mondo reale tale da modificare la realtà psicologica di quest'ultimo. Il concetto di infermità, quindi, diventa meno rigido e si allarga rispetto a quello di malattia mentale arrivando a comprendere le psicosi organiche, le psicopatie, le nevrosi e i disturbi dell'affettività. È questa una concezione psicologica dell'imputabilità, il cui oggetto di indagine non è più costituito dalla persona-corpo ma dalla persona-mente.

Successivamente, intorno agli anni Settanta del Novecento, grazie a studi e ricerche in ambito psicologico, alla malattia mentale viene data un'accezione non più individuale ma piuttosto strettamente collegata e dipendente all'ambiente e al contesto in cui il soggetto è inserito. È questa la cosiddetta concezione sociologica, la quale sostiene la fonte dei comportamenti psicopatologici nella struttura sociale in cui l'agente è inserito. Tale comportamento non sarebbe attribuibile al singolo ma alla collettività nel suo complesso. Questa concezione, tuttavia, non trova riscontro nel sistema penale poiché la dottrina sottolinea che allargherebbe troppo il concetto di non imputabilità, andando a ricomprendere anche un generico disturbo di ordine sociale.

Otto Kernberg, psichiatra e psicanalista austriaco, individua in particolare un'organizzazione nevrotica, una psicotica e una borderline di personalità,<sup>59</sup> ossia uno stato limite e precario inserito lungo un continuum i cui estremi sono, appunto, la nevrosi e la psicosi.

Oggi, grazie all'evoluzione e ai progressi compiuti in campo medico-scientifico, psichiatrico e psicologico siamo giunti a un modello che potremmo definire integrato o

---

<sup>58</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.233.

<sup>59</sup> KERNBERG, O.F., *Borderline personality organization* in *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 1967, p.15.

multilivello<sup>60</sup> dell'infermità mentale che fonde i tre modelli precedenti: se da un lato questa nuova linea garantisce un approccio individualizzato che tiene conto dell'unicità del soggetto, dall'altro crea difficoltà nell'accordare discipline e professionisti di settori differenti, superando in tal modo una visione mono causale a favore di una multifattoriale. Si assiste anche ad una rivalutazione degli accertamenti nosografici, ai quali non si attribuisce più il ruolo di un rigido codice psichiatrico, in quanto essi vengono assunti come parametri di riferimento aperto, in modo tale da poter comporre divergenti teorie sulla malattia mentale stessa. La dottrina e la giurisprudenza più recenti, infatti, sono pervenute a ritenere che le infermità mentali non siano solo quelle accertabili attraverso esami medici ma anche quelle manifestazioni che comportino una alterazione dello stato patologico. Questo indirizzo fa sì che si possano ricomprendere nella nozione di infermità anche le cd. alterazioni mentali atipiche, individuate nelle psicopatie. In tal senso, anche i disturbi della personalità possono incidere sulla percezione della realtà, e dunque, coerentemente alla ratio del principio di colpevolezza, anche tali disturbi devono essere valutati ai fini dell'applicazione degli artt.88 e 89 c.p.<sup>61</sup>

Questo cambio di rotta si ha con la sentenza Raso del 25.01.2005, n.9163 in cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che anche i disturbi della personalità, pur non sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono considerarsi idonei ad integrare il vizio di mente quando siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere ed a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa; la Cassazione, inoltre, chiarifica che non sono idonei ad integrare un vizio di mente rilevante ai fini dell'imputabilità altre situazioni, ben conosciute, come le disarmonie della personalità, le alterazioni o deviazioni del carattere o del sentimento che non abbiano una consistenza tale da poter inficiare la capacità di autodeterminazione del soggetto, ricomprendendo in questo elenco anche gli stati emotivi e passionali che non sono espressione diretta di una conclamata infermità mentale.<sup>62</sup> In altre parole, questa

---

<sup>60</sup> SAMMICHELI, L., SARTORI, G., *Neuroscienze e imputabilità*, in *Persona e danno*, Milano, 2008, p.80.

<sup>61</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, Zanichelli editore, Bologna, 2019, p.225.

<sup>62</sup> DAWAN, *I nuovi confini dell'imputabilità nel processo penale*, Milano, 2006, p.107; COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, 2007, p.108 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

significativa pronuncia pone l'accento sulla centralità del nesso di causalità tra la tipologia di infermità e il tipo di reato commesso, abbandonando il paradigma della malattia mentale in senso stretto per allinearsi al modello alternativo di tipo psicologico. È perentoria la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.69 co.4 c.p. sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti quando statuisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art.89 c.p. sulla circostanza aggravante della recidiva ex art.99 co.4 c.p. La Corte, precisando che la violazione della legge penale è meno rimproverabile se proviene da una persona con capacità di discernimento fortemente ridotte a causa di patologie o disturbi della personalità, non fa altro che consolidare l'orientamento espresso nella sentenza Raso: è per questo che rientra nella facoltà del giudice la possibilità di diminuire la pena proporzionalmente alla minorata responsabilità soggettiva dell'imputato.<sup>63</sup> Questo importante e storico cambio di rotta farà da viatico anche nei confronti di quei disturbi psichici non perfettamente inquadrabili dalla nosografia clinica, facendosi con questa espressione riferimento alle nevrosi, alle psicopatie o alle abnormità psichiche le quali possono condurre ad uno sconto di pena a seguito del riconoscimento del vizio di mente da parte del giudice, il quale, valutate le circostanze tutte, potrà anche ad arrivare ad

---

<sup>63</sup> È costituzionalmente illegittimo il divieto di applicare una diminuzione di pena al condannato plurirecidivo, che risulti affetto da una seminfermità mentale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 73, depositata il 24.04.2020 (redattore Francesco Viganò). In questo caso il Tribunale di Reggio Calabria, nel corso di un processo penale riguardante due imputati plurirecidivi accusati di furto aggravato, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. L'esito della perizia psichiatrica disposta dal giudice aveva evidenziato disturbi della personalità di gravità tale da incidere significativamente sulla capacità di intendere e di volere dei soggetti, pur senza escluderla totalmente. Nelle ipotesi di vizio parziale di mente, il Codice penale prevede normalmente la diminuzione della pena fino a un terzo. Con la legge "ex Cirielli" del 2005, però, al giudice è stato vietato di applicare questa norma nei confronti dell'imputato che, pur se affetto da un vizio parziale di mente, sia recidivo reiterato, ossia abbia già alle spalle almeno due condanne per delitti non colposi. La Corte ha ritenuto che questo divieto contrasti con il principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, e dunque anche al grado di rimproverabilità del suo autore. Dal momento che la violazione della legge penale è meno rimproverabile se proviene da una persona con capacità di discernimento e autocontrollo fortemente ridotte a causa di patologie o disturbi della personalità, sono costituzionalmente illegittime norme che, come quella esaminata, impediscano al giudice di diminuire la pena in maniera proporzionata alla minore responsabilità soggettiva del reo. Tutto ciò, ha sottolineato la Corte, non comporta il sacrificio delle giuste esigenze di tutela della società nei confronti di chi ha già più volte violato la legge penale. Il giudice, infatti, ha la possibilità di disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, come la libertà vigilata, nei confronti del condannato una volta che questi abbia scontato la pena, così da contenere la sua pericolosità e, al tempo stesso, fornirgli un aiuto per la cura delle sue patologie, oltre che per aiutarlo a reinserirsi nella società.



escludere totalmente l'imputabilità del soggetto.<sup>64</sup> Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purché di tale gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere, possono dare diritto ad uno sconto di pena.<sup>65</sup>

La categoria giuridica del vizio di mente si apre, di conseguenza, a frequenti disturbi mentali o disordini dell'umore o del pensiero, situazioni soggettive queste di carattere non strettamente riconducibile ad una patologia, che vanno scavalcare la nozione classica di malattia psichiatrica, non senza ripercussioni nel mondo giuridico e non solo. Sebbene la Sentenza Raso abbia riconosciuto che le infermità di mente non sono solo quelle a base organica clinicamente accertabili, ma possono essere anche i disturbi della personalità, o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica, essa pone un accento fondamentale sull'intensità e la gravità del disturbo, e quindi su un dato quantitativo, specificando che «*a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, dell'indispensabile apporto e contributo tecnico, di ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali*».<sup>66</sup> Un accertamento complesso, dunque, che, sempre secondo la Corte, deve incentrarsi sull'indagine del nesso di causa tra disturbo e reato commesso: è proprio questo nesso che deve costituire oggetto di focalizzazione e studio all'interno del procedimento penale.<sup>67</sup> Ciò non è affatto scontato, soprattutto se si pensa che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, fino a non troppo tempo fa, disconosceva la centrale rilevanza di un simile nesso.<sup>68</sup> Come

---

<sup>64</sup> MEZZETTI, *Diritto penale* cit., p.348 ss. in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>65</sup> MILLER, *Imputabilità, psichiatri in aiuto dei giudici*, D&G 2005, p.50 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>66</sup> Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 25 gennaio 2005, Sent. 9163/2005 in *Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 9/2019, Imputabilità e neuroscienze: brevi considerazioni con particolare riferimento alla ludopatia*, MATTIA DI FLORIO, 2019, pp.37-38.

<sup>67</sup> BERTOLINO M., *Il "breve" cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?* in *Criminalia*, 2008, Pisa, p.334 ss.; più di recente, *Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze*, in *Criminalia*, 2018, Pisa, p.3 ss.

<sup>68</sup> INGINO, N., SCARFATO, R., *Colpevolezza, imputabilità e neuroscienze cognitive. Criteri giuridici e conoscenze scientifiche nella valutazione della responsabilità penale*, Padova, 2016, p.69.

È stato sottolineato come il nesso causale tra fattispecie di reato e patologia sia ancora più determinante del parametro dell'intensità e gravità del disturbo al fine di circoscrivere opportunamente la rilevanza o meno dei disturbi atipici che possono o meno fungere da causa limitante della capacità di intendere e di volere. Ciò trova conferma nell'orientamento delle

evidenziato in dottrina «*pertanto, il reato non solo dovrà essere compiuto durante l'estrinsecarsi della patologia inabilitante (e, quindi, nei casi di epilessia, durante una crisi), ma dovrà altresì essere legato da un rapporto di derivazione diretta con la tipologia di reato concretamente realizzata*». <sup>69</sup> Questi soggetti, quindi, non potendo avere potere di controllo sui propri impulsi a causa della patologia, non devono essere considerati imputabili vista la compromissione della capacità di volere, la capacità di intendere risulta infatti inalterata.

Il rapporto causa-effetto tra il reato commesso ed anomalia cerebrale è degno di un attento studio se si vuole comprendere se ed in che misura le normali facoltà psichiche sono state coinvolte, correlazione questa che non deve darsi per scontata poiché non esiste sempre in modo automatico. È anche per questo che è necessario lo studio della criminogenesi del fatto, ossia «*l'interazione tra le caratteristiche psicologiche del soggetto, le sue esperienze di vita, i fattori sociali e ambientali che lo circondano, così da portarlo alla scelta criminosa*»<sup>70</sup> e della criminodinamica, ovvero «*come è stato compiuto il singolo reato, studio dell'intreccio delle dinamiche psicologiche del soggetto e del loro interagire nelle motivazioni*». <sup>71</sup> Del resto, se ben si riflette, la concreta estrinsecazione del reato, intendendosi con questo cioè con quale tipo di condotta il fatto è stato posto in essere dal suo autore oltre alla concatenazione delle azioni ed al comportamento *post delictum*, costituisce in sé uno dei punti fermi più importanti all'interno del procedimento penale, ed una corretta conclusione circa la capacità d'intendere e di volere non può che passare attraverso lo studio e la valorizzazione di questi elementi oggettivi. Dal connubio di analisi criminologica, psichiatrica e psicologica si può quindi arrivare a comprendere quanto il soggetto in questione potesse

---

Sezioni Unite con la richiamata sentenza Raso dell'8 marzo 2005 n. 9163. Il giudice, si precisa, potrà tenere conto o meno della perizia, ma non disattenderla nel suo contenuto finale altrimenti si arrogerebbe un sapere che non possiede, ragione per cui chiama nel processo il perito a renderlo edotto sul punto. Egli deve ricoprire il ruolo di custode del metodo, dovendo ripercorrere l'intera argomentazione proposta dagli esperti attraverso le informazioni scientifiche, sempre tenendo in considerazione i criteri richiamati e non accontentandosi semplicemente di aderire passivamente ad una delle tesi sulla base di convinzioni personali precostituite.

<sup>69</sup> AMOROSO, G., *Giudizio di imputabilità e neuroscienze*, in *Diritto e Scienza*, 2012, p.12.

<sup>70</sup> MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, II edizione, Padova, 2013, p.85.

<sup>71</sup> MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, cit., p.85.

o meno, in quel contesto, autodeterminarsi.<sup>72</sup>

Nella citata sentenza Raso le Sezioni Unite chiariscono che il rinvio al DSM, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali derivante dall'originario titolo dell'edizione statunitense *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders* che consiste in una classificazione delle malattie psichiatriche basate sulla sintomatologia, è voluto non come un riferimento obbligato per il riscontro del disturbo mentale bensì come un elemento di supporto ulteriore per avvalorare la tesi che anche i disturbi della personalità possono essere riconducibili nel concetto di infermità mentale. Il perito, perciò, non potrà né dovrà corroborare la sua tesi di infermità o meno sulla base del richiamo al solo DSM ma dovrà avere la capacità di utilizzarlo alla stregua di quei *supportive criteria* che oggi, sempre più, vengono presi in considerazione nella loro globalità.<sup>73</sup> Del resto, c'è da aggiungere che sono sempre le Sezioni Unite ad aver subordinato la rilevanza penale dei disturbi della personalità ad un dato quantitativo:

---

<sup>72</sup> INGINO, N., SCARFATO, R., *Colpevolezza, imputabilità e neuroscienze cognitive. Criteri giuridici e conoscenze scientifiche nella valutazione della responsabilità penale*, Padova, 2016, p.69.

Una parte non indifferente della dottrina, oggi, si auspica che il codice preveda, attraverso le sue norme in tema di vizio di mente, un richiamo espresso al nesso di causa tra disturbo diagnosticato e fatto penalmente rilevante. È da rilevare, in tal senso, come una riforma normativa di tale portata costituirebbe un concreto passo di avvicinamento tra mondo del diritto e scienza, in perfetta armonia con le moderne concezioni psichiatriche che sempre maggiormente si fanno spazio per poter essere riconosciute adeguatamente.

<sup>73</sup> INGINO, N., SCARFATO, R., *Colpevolezza, imputabilità e neuroscienze cognitive. Criteri giuridici e conoscenze scientifiche nella valutazione della responsabilità penale*, Padova, 2016, p.68.

Non è, dunque, possibile trarre dai manuali conclusioni automatiche sulla seconda fase del giudizio di imputabilità. Deve, infine, essere tenuto presente che gli strumenti nosografici-descrittivi, basati sulla individuazione dei sintomi come il DSM, non esauriscono tutte le tecniche diagnostiche, potendo costituire validi strumenti alternativi: vi è la diagnosi di sede, che individua la struttura nervosa colpita da cui scaturisce il sintomo sofferto; la diagnosi di natura che ha lo scopo di verificare il collegamento sintomo-alterazione, ed infine c'è la diagnosi funzionale che ha il proposito di studiare le specifiche conseguenze che una certa anomalia può causare, ivi compresi i meccanismi della personalità dell'individuo. Le diverse tecniche di *neuroimaging* si inseriscono in questo complesso quadro al fine di una comprensione più approfondita, in special modo nei confronti dei disturbi atipici, che fino a quel momento erano classificati semplicemente come disturbi funzionali in contrapposizione ai disturbi di natura organica. È importantissimo non dimenticare, infatti, che è possibile rinvenire i correlati neuronali anche di questi tipi di disturbi. Allo stato attuale è possibile quasi per ogni disturbo psichico riscontrare un'alterazione cerebrale che può essere di tipo strutturale o funzionale, il che rappresenta un enorme passo in avanti della scienza di cui il diritto deve tenere conto.

l'intensità e la gravità del disturbo.<sup>74</sup>

Non senza rilevanza rimane la constatazione che una nozione a priori di malattia mentale non esiste perché essa, infatti, è il frutto di un procedimento induttivo che viene condotto a posteriori e che è di competenza esclusivamente medica, la quale tiene in considerazione in misura preponderante i sintomi riferiti. Questi ultimi hanno un preciso significato scientifico ed è anche per questo che assolutizzare la nozione di malattia mentale può essere considerato l'esito di un percorso in sé proceduralmente errato. Con i progressi in ambito psichiatrico e neuroscientifico, si sono accesi interrogativi per cui non è così immediato definire la nozione di malattia mentale e di questo ci dà testimonianza Andreoli, noto medico italiano, quando scrive *«devo ammettere che è difficile definire cosa sia una malattia mentale. Posso però indicare, con sicurezza, ciò che essa non è: certamente non è una specie di corpo estraneo che si inserisce all'interno del cervello, quasi un accadimento fisico, al di fuori del tempo, della storia e delle dinamiche sociali»*.<sup>75</sup> Anche la Merzagora si spende sul tema e sostiene che *«secondo alcuni, colpevole non è la persona, colpevole è il cervello, e allora non stupisce che fra i vari argomenti di cui si interessa il neurodiritto un posto particolare sia occupato dal problema della responsabilità penale»*.<sup>76</sup>

In ogni caso, è assodato il fatto che l'infermità deve aver escluso la capacità di intendere o di volere: la disgiuntiva utilizzata dall'art.88 c.p. allude alla possibilità che lo stato patologico interessi una sola delle due funzioni senza intaccare l'altra, o senza comprometterla con la stessa intensità.<sup>77</sup>

Una riflessione dello stesso Andreoli può, ad avviso di chi scrive, tentare di proporsi lo

---

<sup>74</sup> INGINO, N., SCARFATO, R., *Colpevolezza, imputabilità e neuroscienze cognitive. Criteri giuridici e conoscenze scientifiche nella valutazione della responsabilità penale*, Padova, 2016, p.68.

Il perito che intende, pertanto, essere di vero ausilio al giudice deve poter "misurare" questa intensità e gravità. Da qui l'inevitabile interesse per questo ramo della scienza che promette sul punto risposte affidabili. In questo modo, è da osservare come la nozione di infermità mentale è destinata a mutare rapidamente sino a ricomprendere anche le situazioni in cui, a causa di un'anomalia cerebrale o di una lesione, l'individuo scema la propria capacità di riconoscere e distinguere le emozioni, comprese le normali capacità empatiche e di previsione oltre a quella di dominio delle pulsioni.

<sup>75</sup> ANDREOLI, V., *Normalità e crimine*, in FERRANDO, G., VISINTINI G., *Follia e diritto*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p.230.

<sup>76</sup> MERZAGORA BESTOS, I., *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina editore, 2012, p.159.

<sup>77</sup> PADOVANI, T., *Diritto Penale*, cit., p.233.

scopo di chiarire quanto esposto. Egli scrive, infatti, che «Una definizione di follia viene a scontrarsi con due difficili frontiere: da un lato, bisognerebbe prima definire la normalità; dall'altro, si tratta di un oggetto strettamente interrelato con situazioni storiche, sicché una persona qualsiasi, normale o folle, può presentare una variabilità di comportamenti tale da portarci a modificare, a seconda del momento in cui viene osservata, la natura della definizione». <sup>78</sup> Qui l'autore fa riferimento alla definizione di follia; lo stesso poche righe dopo continua spiegando che «Nell'analisi di ogni comportamento bisogna tener conto che esso è il risultato di tre fattori: un fattore biologico, rappresentato dal codice genetico; una personalità di base che si forma nei primi anni di vita nella relazione con le figure parentali o con altre figure significative; l'ambiente, inteso in senso fisico, ma soprattutto socio-relazionale». <sup>79</sup>

Il vasto ventaglio di disturbi psichici idonei ad alterare la sfera volitiva o intellettuale del soggetto, unito al fatto che il giudice di merito spesso non possiede le specifiche competenze tecniche per valutare l'effettiva sussistenza di uno stato psichico alterato, <sup>80</sup> implicano che venga disposta una perizia psichiatrica per accertare se, nel caso concreto, vi sia un vizio di mente. <sup>81</sup> Tale accertamento peritale deve analizzare l'infermità di mente dell'imputato in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso. Si è discusso in merito all'incidenza di una diversa perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto. Una precedente perizia non è vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato sia correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza. Questo non significa, tuttavia, che una perizia precedentemente espletata e connessa ad un diverso procedimento è, in ogni caso, ininfluenza per quanto riguarda la prova sulla capacità d'intendere e di volere. La legge, a tal proposito, richiede il verificarsi di due condizioni: la prima è che gli accertamenti peritali devono essere connessi a periodi temporali corrispondenti; la seconda richiede, invece, che i fatti contestati siano omogenei dal punto

---

<sup>78</sup> ANDREOLI, V., *Normalità e crimine*, in FERRANDO, G., VISINTINI G., *Follia e diritto*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p.230.

<sup>79</sup> Ibidem.

<sup>80</sup> CASAGRANDE D., TORESINI L., VENTURINI E., *Il folle reato, il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e la imputabilità del paziente*, Milano, 2010, p.100.

<sup>81</sup> COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fascicolo 3, 2008, p.1170.

di vista eziologico o causale. Trattasi di condizioni che, come ben si può notare, non sono sempre facilmente realizzabili.

In merito alla relazione tra vizio parziale di mente ex art.89 c.p., il quale funge da circostanza attenuante, e l'aggravante della premeditazione, la giurisprudenza è concorde con la dottrina maggioritaria nel ritenerla plausibile a patto che questa relazione non costituisca essa stessa manifestazione della malattia nell'ambito del procedimento penale, precisando anche che la premeditazione inerisce al dolo mentre il vizio all'imputabilità. La Cassazione penale, a tal proposito, ha recentemente statuito in particolare che *«Nell'ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all'agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa»*.<sup>82</sup> La chiarezza espositiva di questa pronuncia della Cassazione esprime, agli occhi degli studiosi del diritto, un esempio fulgido della portata della sopra citata relazione, che ben può accostarsi ai molteplici scenari che il diritto, soprattutto giurisprudenziale, è chiamato a sbrigliare ed interpretare. Si ritiene, in aggiunta, che il vizio parziale di mente sia compatibile anche con la provocazione, circostanza attenuante comune disciplinata dall'art.62 c.p.,<sup>83</sup> sulla base della considerazione che il seminfermo di mente è in grado di percepire l'ingiustizia delle altrui azioni. Nel caso in cui, però, si ravvisi che lo stato d'ira è sostanzialmente coincidente con l'infermità mentale oppure quest'ultima abbia inciso significativamente sul primo, la giurisprudenza sostiene che vi è una incompatibilità: eccezione, quindi, questa alla generale regola di compatibilità. Deve precisarsi, inoltre, che i due concetti di vizio parziale di mente e di dolo operano su piani diversi perché tra il vizio parziale di mente di cui all'art.89 c.p. e l'intensità del dolo, da intendersi in senso qualitativo ovvero quando riguarda la coscienza del disvalore del fatto delittuoso, è presente una relazione di autonomia per cui essi ineriscono a due aree semantico-giuridiche non sovrapponibili. La seminfermità mentale, infatti, investe la

---

<sup>82</sup> Cassazione penale, Sezione I, sentenza n.17606 del 28 aprile 2016 in *Brocardi.it*.

<sup>83</sup> MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale* cit., p.732 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

sfera psichica del soggetto e l'ordinario processo formativo della sua volontà, laddove l'intensità del dolo afferisce alla dinamica, resa manifesta da circostanze estrinseche attraverso cui la volontà si esprime e persegue l'illecito proposito avuto di mira. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incongruenza o incompatibilità logica e giuridica tra l'intensità del dolo, riconducibile alla posizione di chi veda attribuirsi il ruolo di capo o di vertice di una associazione criminosa, ed il simultaneo riconoscimento del vizio parziale di mente<sup>84</sup> così come la Suprema Corte ritiene non sussista, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra vizio parziale di mente e la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili ex art.61 n.1 c.p. in quanto questi ultimi non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata.

Nel procedimento penale, il sapere scientifico entra grazie al mezzo di prova della perizia che sappiamo essere espletata da soggetti dotati di peculiari caratteristiche: i periti. L'art.221 c.p.p. disciplina la nomina del perito e questa fase processuale, oltre al fatto di essere al centro di un acceso dibattito, risulta oggi ancora di più fondamentale. La legge stabilisce che la nomina del perito avvenga ad opera del giudice, il quale deve sceglierlo tra gli iscritti negli albi appositi o in alternativa tra persone fornite di particolare competenza avuto riguardo alla disciplina specifica.

Per quesito peritale si intendono le questioni tecniche su cui il perito nominato dal giudice è tenuto ad indagare per fornire la consulenza richiesta, dal momento che il giudice non può pretendersi sia fornito della massima conoscenza in tutti i settori dello scibile. In particolare, nell'ambito dell'argomento che viene qui trattato, il quesito peritale verterà sullo studio dello stato patologico del soggetto agente in quello che si è detto essere il *tempus commissi delicti* e questa disamina deve prescindere da qualsiasi valutazione personale o concernente i requisiti integranti la fattispecie di reato poiché si commette, in questo modo, l'errore di cadere in una sfera di competenza non propria.<sup>85</sup> La perizia psichiatrica, tuttavia, risulta al centro di un acceso dibattito data la funzione che essa svolge in sede processuale. I punti di frizione, in questo senso, sono più d'uno. Un primo problema è dato, appunto, dall'arco temporale riguardante l'accertamento del

---

<sup>84</sup> PANUCCI, *Seminfermo di mente è capace di dolo*, CP 2012, 507 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, cit.

<sup>85</sup> GIUSTI, G., *Trattato di medicina legale e scienze affini*, Padova, 2009, p.235.

vizio mentale perché non è raro imbattersi, non solo nei procedimenti penali italiani, nell'espletamento di perizie di molto tempo successive rispetto a quello dei fatti, dal che può conseguire una minore attendibilità estrinseca della perizia stessa, fatto questo non responsabilmente attribuibile alla scelta del mezzo di prova in sé. La valutazione psichiatrica, dunque, va fatta retrospettivamente: ciò implica che il perito dovrà ricostruire un'ipotetica condizione passata di incapacità. La dottrina ha cercato di superare questa difficoltà prevedendo un processo bifasico: nella prima fase bisognerà stimare la responsabilità dell'agente, in virtù della sola imputazione oggettiva del reato; nella seconda fase, invece, bisognerà valutare la colpevolezza ed il relativo trattamento. Nella prima fase del processo, per rendere il più vicino possibile l'analisi dell'agente al tempo della commissione del fatto, si potrà formulare una perizia attraverso l'incidente probatorio, ex art.392 c.p.p., e valutarla nella seconda fase del processo.<sup>86</sup> Un'altra teoria sottolinea, invece, che sarebbe metodologicamente più corretto visitare il sospetto reo nell'immediatezza del fatto, subordinando tale valutazione all'accertamento positivo del giudice del nesso di causalità tra fatto ed evento.<sup>87</sup>

Altra problematica in ordine alla perizia è data dal fatto che sovente l'agente non ammette di aver commesso i fatti specificamente contestati. In tali casi, la perizia viene effettuata in virtù dei riscontri e degli avvenimenti risultanti ed acclarati negli atti giudiziali. Pertanto, il perito dovrà effettuare un'opera di interpretazione, talvolta anche forzata, degli atti stessi. Da ciò, non solo è possibile avere un contrasto con i principi costituzionali, nello specifico con il principio di colpevolezza e il divieto di trattamenti sanitari obbligatori, ma la stessa perizia risulta essere priva di validità scientifica.<sup>88</sup> Inoltre, c'è da aggiungere che un ostacolo alla validità della perizia è dato anche dal luogo in cui si effettua la stessa, ossia il carcere, per cui anche la valutazione in suddette circostanze può risultare di per sé artificiosa e coatta. Parte della dottrina, in tal senso, richiede che i periti siano forniti degli strumenti idonei ad effettuare le analisi necessarie, ad esempio si è suggerita la possibilità di dotare i periti di alcune stanze all'interno del

---

<sup>86</sup> COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, cit., p.1170.

<sup>87</sup> BANDINI T., ROCCA G., *La psichiatria forense e il "vizio di mente": criticità attuali e prospettive metodologiche*, *Rivista italiana di medicina legale*, dal 2012 *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo 3, 2010, p.415.

<sup>88</sup> CARRIERI, F., CATANESI, R., *La perizia psichiatrica sull'autore di reato: evoluzione storica e problemi attuali*, *Rivista italiana di medicina legale*, 2001, p.205.



carcere munite di spioncino per meglio conciliare l'obbligo di presenza della guardia carceraria a quelle di analisi dell'imputato.<sup>89</sup>

Limite ulteriore della perizia è dato dalla erronea valutazione degli esami eseguiti. Il perito, infatti, potrebbe essere influenzato dall'idea psicopatologica accolta dallo stesso. È facile intuire come le risultanze dello stato mentale dell'agente possano variare a seconda del modello esplicativo prescelto. Non è raro trovare conclusioni diverse in un unico processo, rispettivamente del C.T.U e dei consulenti tecnici della difesa e del Magistrato del Pubblico Ministero.<sup>90</sup> Ed invero, il giudice a sua volta potrà essere facilmente influenzato dalle considerazioni sulla funzione della pena e di conseguenza accogliere ovvero distaccarsi dalla valutazione psichiatrica svolta, poiché anche se nel nostro ordinamento vige il principio della prevenzione speciale, nella fase di commisurazione e applicazione della pena risulta difficile applicarlo.<sup>91</sup>

E ancora, anche se non sono chiusi i punti di discussione in ordine alla perizia, ulteriore problema è dato dai rapporti stessi tra il perito ed il giudice. Il perito dovrebbe valutare esclusivamente lo stato psicologico dell'agente al momento del fatto, più precisamente si richiede una valutazione sugli elementi tecnici e oggettivi, ma nella realtà il ruolo del perito è più ampio. A quest'ultimo viene chiesto di esprimersi anche sulla pericolosità sociale dell'agente. In non pochi casi egli ha il potere di condizionare la soluzione del caso concreto.<sup>92</sup> Parte della dottrina, in tal senso, si chiede se il giudice, all'esito della valutazione finale posta dal perito, debba o meno mantenere una propria competenza sulla decisione finale. Il punto di domanda è dunque se al giudice spetta esclusivamente il ruolo di controllare la validità delle risultanze delle analisi eseguite oppure mantenere una propria autonomia. In verità, appare preferibile la tesi che sostiene una collaborazione tra giudice ed esperto, ove l'anello di congiunzione sarà dato dalla ricostruzione criminodinamica. Da un lato, il perito sarà guidato dal giudice in ordine alle nozioni giuridiche necessarie per rispondere correttamente ai quesiti peritali richiesti dallo stesso,

---

<sup>89</sup> COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, cit., p.1173.

<sup>90</sup> COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, cit., p.1173.

<sup>91</sup> BERTOLINO M., *La questione attuale dell'imputabilità penale*, a cura di O. DE LEONARDIS, G. GALLIO, D. MAURI, T. PITCH, *Curare e punire, Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale*, Milano, 1988, p.178.

<sup>92</sup> BERTOLINO M., *La questione attuale dell'imputabilità penale*, cit., p.178.

dall'altro il giudice potrà avvalersi di una base empirica da cui partire per poter formulare la decisione finale. Lo psichiatra forense, inoltre, sarà tenuto anche ad una valutazione tesa ad una prospettiva di cura, indicando al giudice le relative terapie da seguire.<sup>93</sup> C'è da chiarire, comunque, che rimane una funzione del giudice valutare l'esistenza di un vizio di mente penalmente rilevante dovendosi egli far garante dell'attendibilità e della correttezza della metodologia delle conclusioni del perito. In tale ottica la funzione del perito è quella di concorrere, accanto al giudice, ad una corretta ricostruzione del fatto, attraverso una attenta ed accurata valutazione del vizio di mente.<sup>94</sup>

Il dibattito teorico che è sorto sul grado di certezza di un giudizio ancorato alle materiali conoscenze della psichiatria ha ad oggetto proprio l'efficacia e la validità dello strumento della perizia e la possibilità di una riformulazione della sua metodologia alla luce di una nuova dimensione di collaborazione tra giudici ed esperti. La perizia moderna, va osservato, non è più solo psichiatrica ma anche criminologica e medico legale, ovvero al criterio clinico rappresentativo del momento statico della perizia si accompagna un criterio valutativo che ne rappresenta il momento dinamico volto alla verifica delle connessioni di natura psichica tra fatto e autore. Dopo aver effettuato così la ricostruzione criminodinamica della vicenda, la perizia mette in luce il collegamento tra aspetto psicopatologico e aspetto giuridico-normativo, stabilendo il nesso tra il disturbo psichico e il fatto di reato. Sulla base della considerazione per cui una perizia condotta in chiave criminologica non lascia separati i piani di giudizio, quello diagnostico-cognitivo e quello valutativo,<sup>95</sup> ma crea tra questi un intreccio, spettando pur sempre al giudice la decisione finale, gli psichiatri forensi stessi hanno messo in evidenza la necessità che la loro analisi non sia limitata alle sole valutazioni delle facoltà intellettive e volitive ma anche alla personalità complessiva del soggetto sottoposto a perizia.

Ne emerge l'idea che si richieda al perito una valutazione globale della personalità,<sup>96</sup> attraverso uno studio psicologico retrospettivo dell'imputato,

---

<sup>93</sup> COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, cit., p.1180.

<sup>94</sup> BANDINI T., ROCCA G., *La psichiatria forense e il "vizio di mente": criticità attuali e prospettive metodologiche*, cit., p.435.

<sup>95</sup> ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p.14.

<sup>96</sup> CODA, *Dinamiche di un omicidio. Il contributo della psicologia*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2001, pp.369 ss.

contrariamente appunto all'orientamento secondo cui al perito si richiede solo un apprezzamento di elementi tecnici ed oggettivi. A tal proposito, appare opportuno sottolineare che la valutazione dell'imputabilità deve essere certamente informata al principio di individualizzazione, affinché il giudizio sia rigorosamente ancorato all'esame del singolo caso sottoposto a giudizio senza, però, che ciò intacchi il divieto di perizia psicologica la quale, per legge, non è ammessa quando è volta a provare l'abitudine, la professionalità nel reato, il carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, le sue qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche in base al dettame dell'art.220 c.p.p., comma secondo, inerente l'oggetto della perizia.



# LE NEUROSCIENZE

## 2.1 Introduzione al rapporto tra neuroscienze e diritto penale

All'interno di questo paragrafo verrà trattato con un'ottica introduttiva il rapporto che sussiste tra le neuroscienze e il diritto penale. Giova preliminarmente evidenziare che il legame tra neuroscienze e diritto penale non concerne unicamente la capacità di intendere e di volere ma riguarda anche le varie sfumature dell'elemento soggettivo del soggetto agente.<sup>97</sup> La tematica dei rapporti tra neuroscienze e diritto penale è sussumibile all'interno del più ampio dibattito concernente il contributo apportato dalla scienza al diritto penale.<sup>98</sup> Un sistema giuridico moderno, al fine di essere considerato tale, non può non attingere al sapere neuroscientifico; la sussistenza di uno stretto rapporto dialogico con la scienza costituisce infatti per ciascun sistema penale un'importante fonte da cui trarre la propria legittimazione.<sup>99</sup> All'interno del presente paragrafo verranno vagliati gli studi teorici che hanno costituito il retroterra che ha permesso al sapere neuroscientifico di insinuarsi nel diritto penale, verranno successivamente attenzionati i casi giurisprudenziali che hanno costituito i primi trait d'union tra queste due discipline.

A livello concettuale, il punto nodale della disamina concernente la correlazione tra neuroscienze e diritto penale non può che essere individuato nella valutazione della sussistenza della scelta di delinquere da parte dell'imputato e, in via consequenziale, della sua eventuale responsabilità.<sup>100</sup> In particolare, l'importanza che è attualmente rivestita dal sapere neuroscientifico all'interno del diritto penale è precipuamente dovuta alle risultanze di una serie di esperimenti empirici che hanno ricostruito il nesso causale sussistente tra le azioni compiute da un soggetto agente e le cosiddette "intenzioni coscienti" di quest'ultimo.<sup>101</sup> Gli anzidetti esperimenti empirici hanno fatto emergere la presenza di processi cerebrali inconsci che si verificano anteriormente e con maggior decisività sulle condotte rispetto alle intenzioni coscienti.<sup>102</sup> In altri termini, le

---

<sup>97</sup> FILINDEU M.T, *Neuroscienze ed elemento psicologico del reato: considerazioni in tema di dolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, giugno 2021, p.603 ss.

<sup>98</sup> FILINDEU M.T, *Op.cit.*, p.604.

<sup>99</sup> FIANDACA G., *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017, p.151.

<sup>100</sup> SALA G., *L'impatto delle neuroscienze sul diritto penale*, in *Penale*, 19 novembre 2020.

<sup>101</sup> SALA G., *Op.cit.*

<sup>102</sup> SALA G., *Op.cit.*

neuroscienze si sono insinuate nel settore del diritto penale in maniera dirimente in quanto hanno fatto emergere la rottura del nesso causale tra le nostre intenzioni coscienti ed i comportamenti che derivano da queste ultime. Il sapere neuroscientifico permette dunque di individuare la presenza o meno del libero arbitrio in ciascun individuo.<sup>103</sup>

Come poc' anzi anticipato, prima di attenzionare i casi che hanno rappresentato l'arresto della giurisprudenza sul tema, va proposta una breve digressione in merito allo sfondo sul quale si è sviluppato questo stretto rapporto interdisciplinare. A livello culturale, infatti, l'insinuazione delle neuroscienze all'interno del diritto penale ha poggato le proprie fondamenta su una serie di opere. La più importante di queste è "*L'errore di Cartesio*", in quest'opera il neurologo Antonio Damasio ha rilevato l'errore marchiano riconducibile al pensiero cartesiano consistente nell'apodittica asserzione secondo cui il corpo e la mente sono due entità distinte.<sup>104</sup> All'interno dell'opera Damasio pone in evidenza la relazione che sussiste tra una serie di lesioni cerebrali e dei repentini mutamenti della personalità attraverso la disamina di una serie di casi.

Il primo caso trattato è estremamente risalente nel tempo e ci è pervenuto attraverso una serie di scritti, si tratta della vicenda che ha coinvolto l'operaio Phines Gage nel 1848.<sup>105</sup> Gage subì un gravissimo infortunio sul lavoro; a causa di una deflagrazione avvenuta all'interno del cantiere in cui stava lavorando, venne infatti colpito da una spranga di ferro che gli provocò una gravissima lesione cerebrale.<sup>106</sup> Gage, incredibilmente sopravvissuto all'evento, mostrò un repentino mutamento della propria personalità rivelando marcati tratti di antisocialità che non erano mai emersi in precedenza.<sup>107</sup>

Nel prosieguo del libro "*L'errore di Cartesio*" Damasio propone poi una serie di casi che ha avuto modo di affrontare nel corso della propria esperienza professionale. Tra i numerosi casi affrontati da Damasio merita indubbiamente menzione il caso Elliot, viste le somiglianze che questo presenta con il caso Mattiello che costituisce uno dei punti nodali di questo elaborato. Elliot, così denominato dal neurologo per ovvie ragioni di privacy, era affetto da un meningioma, un tipo di tumore che si sviluppa nelle meningi e che rappresenta approssimativamente il 30% dei tumori cerebrali. Nella complessa

---

<sup>103</sup> SALA G., Op.cit.

<sup>104</sup> DAMASIO A., *L'errore di Cartesio*, Adelphi, 1995, p.30 ss.

<sup>105</sup> DAMASIO A., Op.cit., p.30 ss.

<sup>106</sup> DAMASIO A., Op.cit., p.30 ss.

<sup>107</sup> DAMASIO A., Op.cit., p.30 ss.

operazione finalizzata a rimuovere la massa tumorale, il signor Elliot aveva subito anche l'asportazione dei tessuti dei lobi frontali precedentemente danneggiati dalla presenza del tumore.<sup>108</sup> A seguito dell'intervento chirurgico, Elliot, proprio come Thomas Gage, iniziò a manifestare un macroscopico cambiamento caratteriale.

Invece, a livello teorico, il retroterra che ha costituito la base per la creazione di questa solida correlazione tra il settore penale ed il sapere neuroscientifico consiste nel modello socio-intuizionista individuato dal noto psicologo statunitense Jonathan Haidt.<sup>109</sup> In questo modello, nell'attività volta a cogliere i fattori che influenzano un soggetto nell'orientamento ai valori, vengono poste in rilievo le cosiddette intuizioni; per usare le parole di Hume queste ultime potrebbero essere definite "lampi intuitivi".<sup>110</sup>

Al fine di offrire una panoramica introduttiva della tematica, dopo aver riportato le opere pionieristiche sull'argomento ed il retroterra filosofico, risulta sicuramente utile ripercorrere brevemente i primi arresti giurisprudenziali sul tema. La prima pronuncia è la cosiddetta sentenza "Raso", la 08/03/2005, n.9163 di cui si è già parlato all'interno del primo capitolo. I fatti storici riguardano l'omicidio di Vittorio A., commesso il 27 dicembre 2001 da Giuseppe R. a seguito di un banale alterco dovuto a motivi condominiali.<sup>111</sup> La sentenza di prime cure veniva emessa a seguito di rito abbreviato condizionato all'espletamento di un esame peritale volto a verificare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Con sentenza del 4 marzo 2003, a seguito dell'anzidetto rito speciale, l'imputato veniva dichiarato colpevole e gli veniva riconosciuta la diminuzione del vizio parziale di mente. A seguito del giudizio di appello i giudici escludevano la parziale incapacità di intendere e di volere; questa decisione in tema di imputabilità seguiva pedestremente gli insegnamenti della scuola organicista-nosografica.<sup>112</sup> Secondo questa scuola, i deficit e le anomalie di tipo comportamentale non sono sussumibili all'interno della macrocategoria delle malattie mentali passibili di accertamento clinico. Nelle more del giudizio di Cassazione la Prima Sezione degli ermellini disponeva la rimessione della questione alle Sezioni Unite ex articolo 618 c.p.p., in quanto la questione di diritto era al centro di un complicato dibattito

---

<sup>108</sup> DAMASIO A., Op.cit., p.70 ss.

<sup>109</sup> DI GIOVINE O., Op.cit., p.3.

<sup>110</sup> DI GIOVINE O., Op.cit., p.4.

<sup>111</sup> Sez. Un., 25 gennaio 2005, Raso, Cassazione penale, p.1850 ss.

<sup>112</sup> Sez. Un., 25 gennaio 2005, Raso, Cassazione penale, p.1851.

giurisprudenziale. Si erano creati due orientamenti giurisprudenziali, secondo il primo, tuttora maggioritario, le patologie che potevano influenzare la capacità di intendere e di volere erano solamente quelle classificabili come malattie in senso stretto.<sup>113</sup> Vi era poi un indirizzo minoritario che postulava che il concetto di infermità mentale fosse più ampio di quello di malattia mentale in senso stretto. Secondo questo indirizzo, dunque, vi erano delle patologie qualificabili come disturbi della personalità e non propriamente come malattie in senso stretto che andavano incluse nel novero delle patologie che possono incidere sulla capacità di intendere e di volere.<sup>114</sup> I giudici di piazza Cavour, per la prima volta, accolsero la tesi prospettata dall'indirizzo giurisprudenziale minoritario riconoscendo che anche i disturbi della personalità possono incidere in maniera più o meno diretta sulla capacità di intendere e di volere. Con questa pronuncia pionieristica gli Ermellini hanno permesso al nostro Paese di iniziare un lento processo di adeguamento agli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione Europea, basti pensare che nel 2005, anno in cui fu emanata la sentenza, nell'ordinamento francese era già previsto il disturbo psichico o neuro-psichico mentre l'ordinamento tedesco menzionava il disturbo della coscienza.<sup>115</sup>

Un altro arresto giurisprudenziale sul tema che merita attenzione in questo breve paragrafo introduttivo è rinvenibile nella sentenza 01/10/2009 n.5 della Corte d'appello di Trieste. I fatti storici riguardano un omicidio avvenuto a Udine il 10 marzo 2007, un cittadino tunisino di nome Bayout Abdelmalek uccise a coltellate il colombiano Novoa Perez Walter Felipe. Bayout non conosceva la sua vittima ed il motivo dell'efferato omicidio sarebbe identificabile in un insulto omofobo pronunciato da Novoa Perez. Nel giudizio di primo grado, svoltosi attraverso un abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia sull'imputato, il giudice di prime cure ritenne che Bayout fosse solo parzialmente incapace di intendere e di volere.<sup>116</sup> Il giudice del gravame, viste le nette discrepanze che sussistevano tra i risultati a cui erano addivenuti il perito della difesa ed il consulente del giudice di prime cure, dispose l'espletamento di un nuovo esame

---

<sup>113</sup> RIVELLO P., *L'imputabilità e l'infermità mentale nel contesto del diritto vivente*, Cassazione penale n.1/2018, p.422 ss.

<sup>114</sup> RIVELLO P., *Op.cit.*, p.422 ss.

<sup>115</sup> SANTOSUOSSO A., *Neuroscienze e diritto: un quadro delle opportunità*, in *Rivista italiana medicina legale*, fasc. 1, 2012, p.83 ss.

<sup>116</sup> MANTOVANI A. FONTANA M., *Neuroscienze, determinismo, processo: prove di resistenza dei paradigmi penali*, in *Corso di Diritti Fondamentali e Scienze della Vita*, 2015-16, p.1.



peritale.<sup>117</sup> La nuova perizia, espletata dal professor Sartori e dal professor Pietrini, presentava un aspetto estremamente pionieristico in quanto dimostrava, attraverso delle analisi genetiche che l'imputato era particolarmente incline a sviluppare condotte aggressive in quanto possessore dell'allele a bassa attività per il gene MAOA. Il giudice del gravame, grazie a questa perizia, decise di rivedere la sentenza di prime cure operando nel massimo la riduzione di pena ex articolo 89 c.p. La particolare novità di questa sentenza è consistita nella considerazione di un aspetto squisitamente genetico nella valutazione della capacità di intendere e di volere.

Occorre specificare, al fine di comprendere l'analisi dello scrivente, che i due arresti giurisprudenziali menzionati sono stati citati in questa parte introduttiva in quanto sono già stati oggetto di copiose trattazioni. Lo scrivente, come si avrà modo di vedere nel prosieguo del presente elaborato, ha ritenuto più opportuno concentrare la propria attenzione su alcuni casi meno risalenti nel tempo al fine di poter offrire anche un'idea prospettica sullo sviluppo della tematica.

Per concludere questa fase introduttiva si possono sinteticamente ripercorrere le visioni di alcuni studiosi sulla relazione che sussiste tra neuroscienze e diritto. A livello tassonomico generale è possibile distinguere due macrocategorie: una parte di studiosi è fermamente convinta che il sapere neuroscientifico abbia una portata estremamente innovatrice se direttamente applicato al diritto penale; altri studiosi hanno una visione significativamente più ridimensionata rispetto all'apporto che le neuroscienze possono dare al settore della giustizia.<sup>118</sup>

Tra gli autori che hanno una visione positiva in riferimento all'apporto che le neuroscienze possono dare al diritto penale vi sono Joshua Greene e Jonathan Cohen; secondo questi ultimi il libero arbitrio non sarebbe altro che un'illusione, i due si auspicano che la nozione di responsabilità penale di tipo retributivo, incentrata proprio sul libero arbitrio, venga meno e lasci il posto ad una nozione di responsabilità penale di stampo consequenzialista.<sup>119</sup> Le neuroscienze, secondo Greene e Cohen, ricoprirebbero un ruolo di primo piano in un sistema di giustizia di tipo consequenzialista. In altri termini, i due studiosi ritengono che quando il sapere scientifico entrerà in maniera

---

<sup>117</sup> MANTOVANI A. FONTANA M., Op. cit., p.3.

<sup>118</sup> SANTORUSSO A., *Neuroscienze e diritto: un quadro delle opportunità Neuroscience and law: a picture of opportunities*, in *Rivista italiana medicina legale*, fasc. 1., 2012, p.83 ss.

<sup>119</sup> SANTORUSSO A., Op.cit., p.99.

davvero permeante nel settore della giustizia andrà ad apportare significative modificazioni sulla percezione morale delle persone rispetto alle tematiche della responsabilità e del libero arbitrio.<sup>120</sup> Altri studiosi hanno invece concentrato la propria attenzione sui benefici che possono derivare dall'utilizzo di una particolare tecnica neuroscientifica; tra questi vi sono Abigail Baird e Jonathan Fugelsang che hanno messo in evidenza come il brain imaging possa dimostrare in maniera definitiva il livello di maturità cerebrale di un adolescente.<sup>121</sup> Risulta interessante anche la tesi di Erin O'Hara, secondo quest'ultimo un'effettiva comprensione dei comportamenti umani non può assolutamente prescindere da un'effettiva conoscenza anatomica dell'encefalo.<sup>122</sup>

Tra gli studiosi che non attribuiscono una portata innovatrice alle neuroscienze quando applicate al diritto penale si può subito citare Stephen Morse in quanto portatore di una visione estremamente categorica e risoluta. Secondo Morse il sapere neuroscientifico e il diritto penale sono destinati a rimanere separati nonostante i recenti sviluppi delle neuroscienze. Proprio a Morse va attribuita la paternità dell'acronimo BOS (composto dalle parole Brain Overclaim Syndrome) utilizzato dall'autore per identificare quella parte di studiosi che sopravvalutano l'apporto che le neuroscienze possono offrire al diritto penale.<sup>123</sup> L'argomentazione di Morse ruota attorno al punto nodale per cui poche anomalie cerebrali annullerebbero quella razionalità minima che il sistema penale reputa necessaria e sufficiente per poter attribuire al colpevole la piena responsabilità dell'azione posta in essere: a suo dire, solamente un capovolgimento drastico dell'ordinaria concezione della persona potrebbe modificare l'attuale impianto del diritto.<sup>124</sup> Altri studiosi come Felthous e San hanno invece perimetrato le proprie perplessità ad una tecnica particolare, quella del brain imaging. Secondo i due studiosi questa particolare tecnica non può assolutamente sostituirsi alla valutazione storica e soggettiva che deve essere effettuata dal giudice per spiegare un determinato fenomeno.<sup>125</sup> Come esponenti di quel gruppo di studiosi che sottovalutano le

---

<sup>120</sup> SANTORUSSO A., *Op.cit.*, p.99.

<sup>121</sup> SANTORUSSO A., *Op.cit.*, p.100.

<sup>122</sup> O'HARA E.A., *How neuroscience might advance the law*, 2004.

<sup>123</sup> MORSE S.J., *Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: A Diagnostic Note*, in *Public Law and Legal Theory Research Paper Series*.

<sup>124</sup> DE CARO M., LAVAZZA A., SARTORI G., *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino, 2019, p.165.

<sup>125</sup> FELTHOUS A. SAN H., *Introduction to this issue: International Perspectives on Brain Imaging and the Law*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 26, 2008.

neuroscienze possono citarsi anche Lawrence Tancredi e J.D. Brodie secondo i quali un singolo test, per quanto tecnologicamente avanzato e sofisticato, non può spiegare e giustificare da solo il nesso causale tra una patologia ed un comportamento criminale.<sup>126</sup>

Una volta affrontati gli arresti giurisprudenziali sul punto ed il retroterra culturale della tematica lo scrivente affronterà alcuni recenti casi giurisprudenziali ed esporrà poi la propria idea sugli sviluppi delle neuroscienze nel settore del diritto penale.

---

<sup>126</sup> TANCREDI L.R. BRODIE J.D., *The Brain and behaviour: Limitation in the legal use of functional magnetic resonance imaging*, in *AJLM*, 33, p.294.

## 2.2 Come le neuroscienze possono informare la legge?

È opportuno proseguire con una breve considerazione su alcuni aspetti riguardanti l'interrelazione tra neuroscienze e diritto, soprattutto alla luce di alcune tra le più importanti differenze tra disturbo di natura psichiatrica e disturbo neurologico.

La differenza tra diagnosi psichiatrica e neurologica è basata sul fatto che i disordini neurologici sono contraddistinti da una patologia cerebrale che è chiaramente evidente anche agli occhi dei non esperti, lo stesso non può dirsi per la diagnosi psichiatrica dove l'encefalo sembra normale.

Un'altra differenza riguarda i cosiddetti *criteri diagnostici*. Nei disturbi neurologici, essi sono principalmente clinici ed anche aggiuntivi (*supportive criteria*) i quali includono quantificazioni biologiche e biomarkers o marcatori biologici.<sup>127</sup> I criteri diagnostici nella diagnosi psichiatrica, invece, sono solamente clinici ed a volte possono dare anche adito a differenti interpretazioni.

Anche la causazione è diversa: un disordine neurologico può causare un sintomo psichiatrico come, ad esempio, delle allucinazioni collegate a demenza. Lo stesso, all'opposto, non può dirsi perché il disordine psichiatrico non può causare un disturbo neurologico. Quali sono i motivi per cui la diagnosi psichiatrica è considerata essere un'impresa difficile anche per gli stessi esperti? La risposta a questa domanda è accompagnata da un differente ordine di motivi dei quali si cercherà sommariamente di dare conto.

Il primo problema concerne la simulazione dei sintomi poiché alcuni soggetti, per ottenere trattamenti sanzionatori di favore, potrebbero essere indotti a riportare sintomi che in realtà non hanno.

Un altro problema è quello concernente l'assenza di marcatori biologici o biomarkers. L'atrofia dell'ippocampo è, ad esempio, un biomarker dell'Alzheimer, che è una patologia neurologica, e viene considerata una caratteristica di supporto. Nel disturbo psichiatrico, invece, non si ha nessun tipo di indicatore biologico e ciò causa una *inter-rater reliability of the psychiatric diagnosis* molto bassa: si tratta, in sintesi, della

---

<sup>127</sup> Biomarker is a characteristic that is objectively measured and evaluated as an indicator of normal biological processes, pathogenic processes or pharmacologic responses to a therapeutic intervention.

concordanza tra differenti esperti nella diagnosi dello stesso imputato.<sup>128</sup> Essa viene stimata grazie ad un indice, il *Kappa index*, che essenzialmente misura questa concordanza diagnostica tra i diversi esperti. Questo indice ha un range da zero, che significa assenza di concordanza, a uno, che indica la perfetta concordanza.

La diagnosi psichiatrica è altresì impegnativa per la presenza dei *cross-cutting symptoms* che sono sintomi presenti in molti disturbi psichiatrici. Ad esempio, Major depression, Bipolar disorder, Anorexia nervosa e Alzheimer sono tutti caratterizzati da umore basso e depressione e, soprattutto, nelle prime fasi del disturbo è difficoltoso fare una appropriata diagnosi e conseguentemente intuire di quale dei disturbi il soggetto sta realmente soffrendo.

Senza dimenticare che la stessa eterogeneità dei cervelli rende complicata la diagnosi psichiatrica: non è facile capire se il rilievo di una anomalia è una conseguenza oppure è collegata alla presenza di un disturbo psichiatrico. Non ogni abnormità del cervello significa che la persona sta soffrendo un disturbo psichiatrico o neurologico, è per questo anche che i sintomi sono importanti. Lesioni localizzate portano a deficit ben specifici ma è anche vero che le aree cerebrali fanno parte di un network ed il malfunzionamento di una può provocare il malfunzionamento dell'altra.

Sappiamo, poi, che la Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza Raso n.9163/2005, collega l' idoneità dei disturbi della personalità di integrare un vizio di mente ad un criterio quantitativo senza, tuttavia, indicarci quando un disturbo può essere considerato severo o grave e quindi rilevante. Stabilire una diagnosi di disturbo della personalità è molto difficile perché la stessa concordanza diagnostica è molto bassa (0,21 nel disturbo della personalità antisociale ad esempio). Ad oggi, in letteratura sono presenti dei questionari self-report per valutare la rilevanza di questi disturbi ma sono problematici perché, prima di tutto, presuppongono che gli individui siano buoni dentro e perché ogni questionario si basa su diverse definizioni di rilevanza e, di conseguenza, i risultati non sono correlati: un individuo potrà avere un disturbo della personalità rilevante o meno a seconda del tipo di strumento adoperato. Non esistono, perciò, modalità perfettamente

---

<sup>128</sup> La letteratura ci riferisce di una inter-rater reliability molto bassa per quel che riguarda i disturbi psichiatrici. La concordanza diagnostica, tuttavia, può essere positivamente influenzata mediante la somministrazione all'imputato di interviste strutturate o semi-strutturate, in cui l'interrogante pone le domande sulla base di una linea-guida, in contrapposizione alle interviste non strutturate in cui l'interrogante può sempre godere della massima discrezionalità in ordine al tipo di domande ed alla modalità di conduzione dell'intervista stessa.

affidabili per misurare quella che è la rilevanza di un disturbo della personalità.

Questo discorso assume importanza anche in riferimento alla sentenza Cozzini, corrispondente italiana della sentenza Daubert. Per quale motivo? Sappiamo che le evidenze scientifiche, per essere considerate delle vere e proprie prove, devono seguire i criteri enunciati nella sentenza Daubert: accettazione generale nella comunità scientifica, peer review e pubblicazione, l'evidenza scientifica deve essere provata ed infine il margine di errore accettabile. Il tutto, però, non è così immediato perché stabilire una diagnosi di disturbo della personalità viola il quarto criterio Daubert dal momento che, come si è detto, spesso il margine di errore non è accettabile. Abbiamo bisogno di stabilire, inoltre, la rilevanza del disturbo ma questo viola il primo dei criteri Daubert perché non c'è una generale accettazione nella comunità scientifica sui principali strumenti di valutazione della rilevanza dei disturbi della personalità e viene violato anche il quarto criterio poiché l'output dipende dallo strumento utilizzato. In un certo senso ne consegue che la sentenza Raso viola la sentenza Cozzini: la prima sostiene che i disturbi della personalità rilevano ai fini del vizio di mente solo se di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tale ma ciò viola il terzo criterio Daubert che sostiene che l'evidenza scientifica deve essere provata. In questo caso, tuttavia, non c'è nessuna evidenza scientifica che attesta che la rilevanza del disturbo della personalità è caratterizzata da minor libertà di volere rispetto al disturbo della personalità non rilevante e questo è sicuramente un aspetto problematico. Ad ogni modo, è pacifico che queste due sentenze sono estremamente importanti e non solamente per gli psicologi forensi anche se, come si è visto, in qualche caso esse non sono compatibili.

In ambito forense, concludendo, la sola diagnosi clinica è altamente inaffidabile. La valutazione psichiatrica spesso risulta inconcludente perché si hanno, in genere, due tesi contrapposte. Nonostante ciò, i risultati degli strumenti neuroscientifici tra loro indipendenti portano ad abbracciare solo una delle due diverse posizioni: è proprio in questo senso che le tecniche neuroscientifiche sono appunto utili per districare quelle situazioni cliniche inconcludenti.

### 2.3 La prova neuroscientifica nel processo penale: giudice e sapere esperto a confronto.

Occuparsi della prova scientifica, sul piano generale, per quanto la si definisca «un'icona del processo penale in questo primo scorcio del terzo millennio»,<sup>129</sup> è sempre più una necessità vista la inarrestabile eterointegrazione del sapere giudiziario. È importante da un lato riflettere sul reale contributo che la scienza, attraverso il perfezionamento di metodi sempre più moderni, può apportare in ambito penale senza mai dimenticare di stabilire i confini entro i quali questo scambio di saperi può avvenire in un'ottica collaborativa, per evitare una eccessiva presenza che «mortifichi legalità e contraddittorio»<sup>130</sup> facendo assurgere la prova neuroscientifica a «nuovo totem di un [...] efficientismo giudiziario di stampo tecnocratico».<sup>131</sup>

La prova neuroscientifica si colloca in un rapporto di *species a genus* rispetto al più ampio tema dell'ingresso scientifico nel processo penale, in particolare della prova scientifica. È bene sottolineare che prova scientifica e neuroscientifica presentano delle problematiche comuni mentre per altri aspetti esse risultano essere molto divergenti. S

Sul versante della prova neuroscientifica, questi mezzi istruttori integrano molto spesso gli estremi della prova neuroscientifica nuova o controversa e di elevata specializzazione, in relazione alla quale non è chiaro quale debba essere il canale di ammissione, se la disciplina ordinaria prevista dall'art.190 c.p.p. ovvero l'applicazione analogica dell'art.189 c.p.p. Uno degli aspetti, appunto, che contraddistingue positivamente la prova neuroscientifica concerne il fatto che essa assicura il pieno rispetto di uno dei principi cardine del diritto processuale penale e che, molto spesso, determina situazioni di squilibrio tra le parti nel processo: si fa riferimento al diritto di difesa durante la fase delle indagini preliminari. Al riguardo, in effetti, viene trascurata l'esigenza che la individuazione, assicurazione, refertazione e conservazione delle tracce del reato, siano effettuate con tutte le cautele indicate dai protocolli elaborati dalle comunità scientifiche di riferimento, idonee ad impedire anche involontarie alterazioni dei materiali raccolti e

---

<sup>129</sup> LORUSSO S., *Fascino e insidie della prova scientifica*, Relazione al Convegno *Prova scientifica e processo penale*, Taranto, 2012, p.9.

<sup>130</sup> SCALFATI A., *La deriva scienziata dell'accertamento peritale*, in *Processo penale e giustizia*, 2011, p.149.

<sup>131</sup> LORUSSO S., *Fascino e insidie della prova scientifica*, cit., p.8.

dei rilievi effettuati le cui conseguenze si trasferiscono sul risultato valutativo. Inutile sottolineare la particolare delicatezza di questo aspetto nei casi in cui, e sono la maggioranza, l'attività compiuta non è più reiterabile, ad esempio quando si consuma il campione o le attività in questione alterano la scena del crimine. Ebbene, tali criticità rivestono un peso assai limitato in relazione alla materia delle prove neuroscientifiche, le quali si ricollegano alla possibilità di verificare le alterazioni strutturali del cervello e la sua funzionalità e che quindi, come è intuibile, consistono in attività ripetibili o tendenzialmente effettuate in giudizio.

Certamente vi sono altri profili, non meno delicati, che emergono in relazione a tali metodiche. Esse sono infatti il frutto di un'attività estremamente complessa posta in essere da una molteplicità di specialisti i quali, nel prestare il proprio apporto collaborativo, possono produrre modificazioni significative dei risultati in base ad un grande numero di variabili; il processo di *scanning*, peraltro, è estremamente complesso ed articolato ed, infine, il ricorso ai colori al fine di evidenziare graficamente le regioni del cervello interessate dallo svolgimento di una data funzione mentale è di solito dettato dall'esigenza di stigmatizzare una certa opzione ricostruttiva più o meno arbitrariamente individuata.

A questo punto occorre chiedersi: come la scienza entra nel processo penale? Il sapere scientifico, in generale, entra nel processo penale attraverso i mezzi della consulenza tecnica e della perizia, attraverso i quali sia le parti che il giudice ricorrono alla competenza tecnica e specifica di esperti quando le massime di comune esperienza non sono sufficienti per risolvere una questione che, per sua natura, richiede una elevata specializzazione in campi del sapere che non sono propriamente attinenti a quelli del mondo giuridico. Le massime di comune esperienza sono catturate dal principio *id quod plerumque accidit*, locuzione latina che indica ciò che accade più spesso. L'esperto nel campo scientifico va a produrre quella che viene chiamata *evidenza scientifica* e la scienza, in questo senso, serve a produrre un dato che è intersoggettivo: diversi soggetti riescono, cioè, osservando lo stesso dato, ad arrivare a conclusioni uguali.

La scienza non ha un unico metodo ma un pacchetto, il più noto è probabilmente il *metodo sperimentale* con il quale si confrontano due gruppi che differiscono per una determinata manipolazione (es. gruppo sperimentale cui viene somministrato il farmaco X e gruppo cui viene somministrato il farmaco Y, il resto è identico ed eventuali



differenze dipendono dal farmaco), metodo che serve quindi per identificare la causa-effetto. Esistono, tuttavia, settori della scienza in cui non è possibile sperimentare: nella cosmologia, ad esempio, non si può modificare l'orbita di un pianeta a piacimento per vedere gli effetti di questa modificazione, quello che si usa quindi è una simulazione al computer dove viene costruito un modello e si osserva che cosa accade al modello stesso introducendo manipolazioni che sono virtuali simili al ragionamento controfattuale.

Un altro tipo di metodo, poi, può essere quello dell'osservazione e da non dimenticare è il fatto che non tutte le metodologie scientifiche sono importanti per il processo: la scienza sperimentale, ad ogni modo, è rilevante sia per il processo penale sia per quello civile. P

Partendo dal presupposto che conta la validità dell'operato dell'esperto e non sempre la sua pretesa autorità,<sup>132</sup> nella giurisprudenza, soprattutto di legittimità, prevale un'opinione invalsa dai tempi del positivismo giuridico in cui la scienza era percepita e riconosciuta in termini di neutralità: la perizia è una prova *asettica* e come tale affidata al giudice che può ammetterla essenzialmente d'ufficio. Questa impostazione determina, tuttavia, delle complicazioni sia per quanto riguarda il diritto alla prova che per la costituzione di un contraddittorio effettivo in aula perché, da un lato, le parti hanno comunque a disposizione la consulenza tecnica nel caso in cui il giudice non ammetta d'ufficio la perizia, dall'altro si assiste spesso ad un pregiudizio nei confronti del consulente tecnico, il quale è legato alla parte privata da un rapporto fiduciario. Rappresenta una deroga a quanto esposto il famoso caso di Como, il cui esito ha visto una sentenza del giudice incardinata sui risultati prodotti proprio da una consulenza tecnica. Nel caso di specie, il canale di ammissione prescelto non è stato quello accolto nell'art.190 c.p.p. ma quello indicato nell'art.189 c.p.p. per la prova atipica. Il giudice ha verificato che non vi fosse violazione della libertà morale e ha valutato sussistente l'idoneità probatoria dello strumento neuroscientifico per l'accertamento dei fatti, trattandosi di metodi che per effetto del progresso neuroscientifico hanno ottenuto unanime riconoscimento internazionale; nel contraddittorio delle parti è stato disposto che le modalità di assunzione dovessero essere quelle proprie di una consulenza tecnica. Peraltro, in questa prospettiva riemerge l'opinione<sup>133</sup> secondo la quale il contraddittorio

---

<sup>132</sup> DOMINIONI O., *I mezzi di prova*, in AA.VV., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2010, p.291.

<sup>133</sup> DOMINIONI O., *L'ammissione della nuova prova penale scientifica*, in *Diritto penale e processuale*, 2008, Torino, p.81.

sulla *novel science*, la prova scientifica nuova o controversa e di elevata specializzazione, va anticipato al momento della ammissione, costituendo la linfa per la valutazione del giudice sulla *idoneità probatoria* nel quadro delineato dall'art.189 c.p.p. Il giudice non dovrà solo valutare le specifiche conoscenze tecniche in quanto tali ma avrà anche l'onere aggiunto di testare, attraverso un proficuo confronto, l'attendibilità dei metodi introdotti dall'esperto. Questo ha generato appunto un dibattito, forse non ancora risolto, sulle procedure di indagine utilizzate dagli psichiatri forensi in aula, dal quale possono trarsi alcuni limiti riguardanti la perizia. In particolare, al di là delle incongruenze legate alla scelta del perito e al momento in cui effettuare la perizia, per il superamento delle quali si auspica una modifica disciplina vigente,<sup>134</sup> si contesta, più in generale, l'assenza di procedure standardizzate di analisi, che non consente, allo stato attuale, di sottoporre la perizia psichiatrica ad una verifica empirica dall'esterno, ritenuta invece indispensabile per poterle attribuire valore scientifico. A tal proposito, la famosa sentenza Daubert del 1993,<sup>135</sup> ripresa in seguito dalla sentenza Kumho del 1999,<sup>136</sup> funge ancora oggi da modello di riferimento circa la determinazione sull'attendibilità delle prove che possono essere utilizzate nel processo penale. I giudici statunitensi hanno, in questa sentenza, affermato che il criterio del consenso della comunità scientifica di riferimento non risulta in sé bastevole per accreditare una prova. A loro avviso, infatti, se così si procedesse si finirebbe con il limitare l'ingresso di nuove tecnologie nel processo,<sup>137</sup> risultato questo paradossale vista soprattutto la forza con cui, da sempre, la scienza cerca di farsi spazio nel mondo del diritto. Gli altri criteri che sono stati individuati e che risultano fondamentali nell'ottica di una prova convincente sono quelli della rilevanza o pertinenza, non possono infatti essere addotte prove che nulla hanno a che fare con l'oggetto del

---

<sup>134</sup> COLLICA M.T., *Giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008, p.1176 e ss.

<sup>135</sup> La presenza della Giuria nel processo americano, e dunque il pericolo di una sua facile suggestionabilità, ha posto in primo piano l'esigenza di evitare l'ingresso nel processo della cd. scienza spazzatura (junk science o bad science).

<sup>136</sup> Nella sentenza *Kumho* del 1999 si è precisata l'applicazione dei parametri non solo alle conoscenze scientifiche, ma anche a quelle tecniche o altrimenti specializzate, e dunque pure alle perizie degli psichiatri e degli psicologi in materia di imputabilità. Per un commento della sentenza, GHOSH S., *Comment on Kumho Tire*, in [www.law.umich.edu/thayer/ghokhumo.htm](http://www.law.umich.edu/thayer/ghokhumo.htm), p.1; GATOWSKY S. E ALTRI, *Askin the Gatekeepers: a National Survey of Judges on Judigig Export Evidence in a PostDaubert World*, in *Law and Human Behavior*, 2001, p.454 ss.

<sup>137</sup> TONINI P., *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in *La prova scientifica nel processo penale*, allegato di *Diritto penale e processo*, 2008 p.71.

giudizio; la verificabilità del metodo, essa infatti deve poter essere controllata mediante test di falsificazione che ne confermano i risultati; la sottoposizione a peer review o revisione dei pari che riguarda il consenso positivo espresso da altri esperti nella stessa materia; la pubblicazione in riviste internazionali ad hoc; il cd *rate error*, meglio noto come l'indicatore del tasso di errore dello studio in questione ed, infine, il citato criterio dell'accettazione della comunità scientifica di riferimento. Si tratta di criteri da specificare ulteriormente con fattori addizionali per i vari settori in cui è richiesto un giudizio scientifico, e dunque anche in tema di imputabilità.<sup>138</sup> Peraltro, tali indicazioni sono state recepite anche dalla giurisprudenza italiana, con la sentenza Cozzini del 2010<sup>139</sup> che ha aggiunto gli ulteriori parametri della statura scientifica dei consulenti, dell'impiego precedente delle tecniche in ambito forense, dell'esclusione di margini di soggettività nella lettura e nell'interpretazione dei risultati e della chiarezza e semplicità della metodologia usata dal perito. Anche l'autorità e l'indipendenza dell'esperto stesso sono parametri che dovranno essere tenuti in considerazione dal giudice. Si tratta di criteri da specificare ulteriormente con *additional factors ad hoc* a seconda del sapere impiegato e del giudizio scientifico in rilievo. Questi criteri, inoltre, devono operare non soltanto in relazione al momento dell'ammissione ma altresì anche in fase di assunzione e valutazione della prova scientifica. Occorre rilevare che di questi criteri quello che alla fine sembra trovare maggiore successo fra i giudici italiani, e al quale essi sembrano riconoscere una particolare forza persuasiva, rimane proprio il criterio del preponderante e condiviso consenso della comunità scientifica. È quanto emerge dalla giurisprudenza della Suprema corte che, a proposito dei parametri di scientificità che il giudice deve utilizzare per scegliere a quale parere esperto dare la preferenza nel caso di pareri divergenti, ribadisce che occorre tenere conto «*soprattutto del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica: il giudice deve svolgere il ruolo di "custode del metodo scientifico" per evitare di aderire all'una o all'altra opinione sulla base di argomentazioni fallaci o non del tutto comprensibili*».<sup>140</sup> Per la Corte, dunque, il «*consenso della comunità scientifica in ordine ad un determinato accertamento tecnico*

---

<sup>138</sup> Per un richiamo ai fattori addizionali elaborati nella dottrina americana e in quella italiana, si veda ancora COLLICA M.T., *Giudizio di imputabilità*, cit., p. 1188 ss.

<sup>139</sup> Corte di Cassazione, sezione IV, 13.12.2010, n.43786, Cozzini ed altri, in *Diritto penale e processo*, 2011, p.1341, con nota di TONINI P., e in *Cassazione Penale*, 2011, p. 1712 ss.

<sup>140</sup> Corte di Cassazione, sezione IV, 13.12.2010, n. 43786, cit., p.1344.

*ben si accosta alla regola della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”».*<sup>141</sup> Come infatti precisa ancora la Cassazione, e come sostenuto dalla stessa Corte territoriale, «*se la maggioranza degli studiosi è contraria a ritenere attendibile una certa prova, se ne dovrà fare a meno, poiché troppo alto è il rischio di incorrere in errori forieri di conseguenze drammatiche per i soggetti coinvolti. Ma anche il caso opposto non conduce a risultati automatici: se, talvolta, il consenso è talmente unanime da permettere di affermare in positivo una certezza, in altri casi il risultato è di mera “compatibilità”».*<sup>142</sup> Così, a proposito del giudice consumatore di scienza, si legge in un'altra sentenza che egli riceve e consuma «*quella che risulta accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa [...] e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria*».<sup>143</sup>

Il riconoscimento in questi termini del ruolo del giudice è in sintonia con la rilettura post-moderna della nozione del giudice *peritus peritorum* offerta da recente giurisprudenza italiana, per la quale questa nozione rispecchia oramai un modello antico e quindi non più attendibile. Il brocardo, precisa la giurisprudenza, deve ritenersi superato in quanto non può pretendersi che il contributo scientifico generalmente inteso faccia parte del bagaglio culturale di cui il giudice stesso deve, in ogni caso, essere munito.<sup>144</sup> In tale ottica, dunque, non è più verosimile la rappresentazione classica di quell'organo giudicante che, molto semplicemente, ha l'ultima parola forte del proprio ruolo guida all'interno del procedimento penale. La Corte prosegue, inoltre, spiegando che questa

---

<sup>141</sup> Corte di Cassazione, sezione IV, 13.12.2010, n. 43786, cit., p.1345.

<sup>142</sup> Corte di Cassazione, 26.2.2014, n. 39220, in *Dejure*. Confronta, peraltro, Cassazione, 8.5.2014, n.18933, CED 262139, Negroni e altri, che rimprovera ai giudici di merito una valutazione non sufficientemente rigorosa circa la scientificità della tesi esplicativa che alla fine essi hanno accolto sulla base del fatto che essa, «*pur con qualche riserva*», fosse «*più convincente e persuasiva e comunque espressione di un sapere scientifico più largamente condiviso*». Per una critica alla sentenza Cozzini, in quanto avrebbe fatto proprio il criterio del caso Frye, preferendolo di fatto agli altri, così svilendo il ruolo del parere del perito a «*mero punto di vista personale*», qualora esso non si collochi entro l'essenziale sfondo del sapere condiviso, confronta BRUSCO C., *Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti*, Milano, p.177 s.

<sup>143</sup> Corte di Cassazione, 14.3.2017, n.12175, CED 270385.

<sup>144</sup> Corte di Cassazione, 7.9.2015, n.36080, CED 264863, p. 33 ss., Knox e altri; mentre Corte di Cassazione, 13.12.2010, cit., non sembra voler rinunciare alla definizione del giudice come *peritus peritorum*, là dove afferma che «*il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo*»; su tale esplicita determinazione del principio *iudex peritus peritorum* operata dalla Corte, si veda, da ultimo, CARLIZZI G., *Iudex peritus peritorum*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 maggio 2017.

legittima ignoranza del giudice non deve assolutamente tradursi in un affidamento acritico alle risultanze che dinanzi gli si prospettano, poiché questo equivarrebbe ad una sostanziale rinuncia al proprio ruolo.<sup>145</sup> I giudici di legittimità affidano, dunque, il ruolo di supervisore ultimo della prova scientifica al giudice, il quale deve farsi garante dell'evidenza scientifica raggiunta alla stregua di un percorso logico-argomentativo e scientifico adeguato. A tal fine, si chiede al giudice di verificare proprio la scientificità del metodo adoperato, oltre al margine di errore, all'obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito e all'attendibilità soggettiva di chi sostenga tale risultato. Brevemente, il giudice è chiamato a vestire i panni di custode del metodo scientifico con la precipua finalità di saper distinguere, e quindi separare, la buona scienza da quella cattiva (la cd. *junk science*), tutelando l'affidabilità della prova, in questo caso neuroscientifica, soprattutto alla luce del metodo adoperato dai periti o consulenti tecnici.<sup>146</sup>

Le norme di riferimento che hanno lo scopo di accogliere positivamente il sapere scientifico all'interno del processo penale sono due, ovvero gli artt.189 e 190 c.p.p.: la prima riguarda le prove non disciplinate dalla legge e la seconda il diritto alla prova. In dottrina, tuttavia, risultano essere due i principali orientamenti aventi ad oggetto il sapere scientifico innovativo. Il primo sostiene un'applicazione analogica dell'art.189 c.p.p., concernente la prova atipica, alla prova scientifica nuova. Le scienze nuove non sarebbero, infatti, prove atipiche tout court, bensì diverse modalità di espletamento di prove tipiche.<sup>147</sup> Mentre, si sostiene, in relazione alle prove tipiche i requisiti dell'idoneità rispetto all'accertamento del fatto e della non lesività della libertà morale della persona sono da ritenersi intrinsecamente sussistenti a fronte di una valutazione effettuata ex ante dal legislatore, per quelle atipiche e per la prova scientifica che si caratterizzi come nuova tali requisiti vanno verificati caso per caso dal giudicante in fase di ammissione dei mezzi di prova.<sup>148</sup> Il Gip di Como, nell'affrontare il caso in questione, chiarisce opportunamente come l'art.189 c.p.p. si configura come quella norma che, nel nostro ordinamento, è stata

---

<sup>145</sup> Corte di Cassazione, 7.9.2015, n.36080, cit., p.35 ss.

<sup>146</sup> TALLACCHINI M.C., *Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile*, in *notizie di POLITEIA*, 2003, pp.87,88.

<sup>147</sup> DOMINIONI O., *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, 2005, Milano, p.102 ss.; CASASOLE F., *Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale*, in *Diritto Penale e processo*, 2012, pp.113,114.

<sup>148</sup> DOMINIONI O., *L'ammissione della nuova prova*, cit., p.22.

inserita proprio con la finalità di permettere l'ingresso nel nostro sistema processuale alle nuove scoperte scientifiche, soprattutto quelle non ancora generalmente accettate e riconosciute dalla maggioranza della comunità scientifica nazionale ed internazionale.<sup>149</sup> Il ricorso in via analogica all'art.189 c.p.p. è, per converso, contrastato dalla dottrina maggioritaria per uno svariato ordine di ragioni. In primis, tale interpretazione viene criticata per la sua ritenuta incompatibilità con il principio di legalità processuale; inoltre, tale opzione ermeneutica smarrirebbe la visione sistematica della disciplina dei mezzi di prova, facendo precedere la regola dall'enunciazione di un'eccezione conducendo in tal modo all'equivoco di fondo costituito dalla rappresentazione di un regime di ammissione a due velocità.<sup>150</sup> In base ad una lettura unitaria, l'art.189 c.p.p. non richiederebbe alcun «*quid pluris rispetto ai generali requisiti di ammissibilità disegnati nel successivo art.190, co.1 c.p.p.*»,<sup>151</sup> che includerebbe, e dunque consentirebbe, un vaglio relativo alla idoneità accertativa della prova richiesta.<sup>152</sup> Infine, si osserva anche come l'art.189 c.p.p. non compia alcuna distinzione tra strumenti o saperi scientifici nuovi o controversi e saperi scientifici comuni, ragion per cui sarebbe preferibile applicare alla prova scientifica nuova l'art.190, co.1 c.p.p. in forza del quale la prova non autenticamente scientifica dovrà essere dichiarata manifestamente irrilevante. Nel caso specifico della perizia e della consulenza tecnica, la sua applicazione, combinata rispettivamente con gli artt. 220, 225 e 233 c.p.p., porterebbe all'esclusione del portatore di *junk science* in quanto non in possesso delle competenze scientifiche richieste.<sup>153</sup> In conclusione, sul punto pare dunque ragionevole aderire alla seguente ricostruzione: se il metodo innovativo richiede l'esperimento di un mezzo di prova atipico, la norma di riferimento per l'ammissione sarà rappresentata dall'art. 189 c.p.p. Se, invece, l'impiego di un metodo o di un sapere etichettabile come *novel science* è richiesto nell'ambito di un mezzo di prova tipico, è ben possibile configurare all'interno del sindacato effettuato ai sensi dell'art.190 c.p.p. una

---

<sup>149</sup> CANZIO G., *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice penale*, in *Diritto Penale e processo*, 2003, p.1194.

<sup>150</sup> UBERTIS G., *Il giudice, la scienza e la prova*, in *Cassazione penale*, 2011, p.4113.

<sup>151</sup> LORUSSO S., *La prova scientifica*, in GAITO A., *La prova penale, I, Il sistema della prova*, Torino, 2008, p.325.

<sup>152</sup> UBERTIS G., *La prova scientifica e la nottola di Minerva*, in *Indice penale*, 2006, p.507.

<sup>153</sup> CAPRIOLI F., *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2008, p.3529; LORUSSO S., *La prova scientifica*, cit., p.325, rileva come nella quasi totalità dei casi il mezzo di prova richiesto al fine dell'applicazione di nuovi metodi scientifici sia proprio quello della perizia.

valutazione sull' idoneità rispetto all' accertamento dei fatti che si intendono provare.<sup>154</sup> Il giudice dovrà, quindi, sottoporre in ogni caso la nuova scienza o la nuova metodologia al duplice vaglio della idoneità ad assicurare l' accertamento dei fatti ex artt. 189 o 190 c.p.p. da una parte e del rispetto della libertà morale e di autodeterminazione della persona ex artt. 188 o 189 c.p.p. dall' altra.

Quanto al requisito all' idoneità probatoria non si deve porre un accento eccessivo sul requisito del consenso all' interno della comunità scientifica, perché altrimenti si finirebbe per sbarrare l' ingresso nel processo a nuovi saperi. Sarà invece più importante vagliarne la scientificità oltre che accertarne anche l' attitudine probatoria nel caso concreto.

Quanto, invece, al rispetto della libertà morale della persona, non pare allo stato che le indagini e le tecniche neuroscientifiche possano esser assimilate nel loro concreto espletamento alle ipotesi della narcoanalisi, dell' ipnosi e del lie detector (la cd. *macchina della verità*), di cui invece si esclude pacificamente la possibilità di ingresso ed utilizzo nel processo penale in quanto forme autenticamente in grado di «*influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti*»<sup>155</sup> ex art.188 c.p.p. Le neuroscienze cognitive impiegate nelle sentenze di Trieste e Como non sembrano suscitare preoccupazioni, a detta degli organi giudicanti, né sotto il profilo della attendibilità delle risultanze così conseguibili, né sul versante della imprescindibile «*esigenza di tutela della libertà morale della persona, da intendersi in chiave oggettiva (quindi, indipendentemente dall' eventuale consenso della stessa), quale valore prioritario rispetto a quello dell' accertamento processuale*».<sup>156</sup>

I criteri Cozzini-Daubert precedentemente evidenziati devono essere assunti «*come uno stimolo forte ad elevare il livello scientifico dei pareri che gli esperti*

---

<sup>154</sup> In questo senso CONTI C., *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in DE CATALDO NEUBURGER L., *Scienza e processo penale*, cit., p.161.

<sup>155</sup> L' argomentazione, è bene sottolinearlo, si riferisce all' impiego della tecnica neuroscientifiche della risonanza magnetica funzionale (fMRI) impiegata in funzione accertativa dell' infermità mentale e non rispetto ad altri ambiti di impiego quali la memory o la lie detection, in particolare mediante lo IAT (Implicit Association Test) e il TARA (Timed Antagonistic Response Alethiometer), che sollevano invece criticità assai maggiori sotto questo profilo rispetto alla libertà morale della persona. Sul punto, si veda CAPRARO L., *Primi casi "clinici"*, cit., pp.100,101. Sulle tecniche neuroscientifiche di memory e lie detection, si veda SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze e processo penale* cit., pp.3317, 3317.

<sup>156</sup> GREVI V., *Prove*, in CONSO G., GREVI V., BARGIS M., *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, p.314.

*presentano in Tribunale, ad agganciarlo alle competenze scientifiche esistenti, a stimolare i periti a documentarsi sugli strumenti in uso, a presentare i dati con metodo perché il nostro contributo possa essere realmente “utile”; e può esserlo, a nostro avviso, vuoi quando si è in grado di esprimere un parere fondato che dirime un dubbio, vuoi quando non lo si può fare per insufficienza di elementi, perché in entrambi i casi si aiuta il Giudice, che comunque dovrà esprimersi su quel caso, a farlo nel migliore dei modi».*<sup>157</sup>

Tuttavia, nella stima delle consulenze, perizie, pareri degli esperti i giudici non sempre sembrano essere attenti valutatori e controllori, essendo influenzati dalla percezione che essi hanno circa la natura scientifica o meno della prova da valutare. Da recenti studi americani<sup>158</sup> sarebbe emerso infatti che nello svolgere la loro funzione di custodi della scientificità del metodo e dei risultati delle testimonianze esperte i giudici risentono della percezione di scientificità che essi hanno della prova oggetto del giudizio di ammissibilità. Nel senso che quanto più forte è questa percezione, tanto più elevato è il numero delle caratteristiche relative all'esperto e alla prova che vengono prese in considerazione e tanto più elevato è anche il numero delle prove non ammesse. Gli stessi giudici tendono infatti ad essere più rigorosi nell'applicazione delle linee-guida Daubert alle prove che essi considerano scientifiche, in ragione, in particolare, della complessità di esse e del metodo quantitativo da esse utilizzato. Le tradizionali testimonianze psicologiche e psichiatriche, tuttavia, non appaiono rientrare fra queste prove. Sembra che i giudici le considerino dotate di un basso coefficiente di scientificità e questo perché: a) nella maggioranza dei casi tali testimonianze non si basano su metodologie quantitative mentre quelle per neuroimmagini sono rappresentazioni computerizzate del cervello attraverso misurazioni numeriche di eventi fisiologici; b) il numero delle caratteristiche dell'esperto e delle prove prese in considerazione dai giudici è risultato più basso rispetto a quello di altre prove; c) quelle psicologiche e psichiatriche non sono perciò considerate complesse e, conseguentemente, sono state più facilmente accolte. Queste conclusioni sembrerebbero rispecchiare la realtà prasseologica nella quale le testimonianze esperte di natura psicologico-psichiatrica troppo spesso si sottraggono alla verifica secondo i criteri

---

<sup>157</sup> A sottolineare la funzione di supporto che i criteri Cozzini-Daubert possono svolgere nei confronti del giudice, CATANESI V., MARTINO, *Verso una psichiatria forense basata su evidenze*, in CIPOLLA, BANA, *Scienze giuridico-penali e scienze empirico-sociali a confronto*, Bruxelles, 2007, p.230.

<sup>158</sup> MERLINO, MURRAY, RICHARDSON, *Judicial Gatekeeping and the Social Construction of the Admissibility of Expert Testimony*, in *Behavioral Science and the Law*, 2008, p.1887 ss.



di scientificità che valgono invece per le altre tipologie di pareri esperti. Con la conseguenza della loro ammissibilità anche quando esse siano fondate su valutazioni cliniche inaffidabili.<sup>159</sup> Alla fine, nel processo è il punto di vista personale sul tipo di prova, se scientifica, tecnica o espressione di altro sapere esperto, che influenza il giudizio di ammissibilità di essa ed il suo grado di affidabilità. Il modello scientifico di riferimento è dunque il risultato di «una sorta di processualizzazione del metodo scientifico che passa attraverso il contraddittorio tra gli esperti».<sup>160</sup> In altre parole, nel processo penale si sta sempre più delineando il paradigma della scienza come costruzione sociale di essa.<sup>161</sup> Di questo i giudici devono essere consapevoli per non rimanere vittima di illusioni di scientificità. Affinché questo non succeda, occorre allora particolare cautela da parte del giudice quando si tratta di fondare la propria decisione di incapacità per vizio di mente, e magari anche quella di pericolosità, sulla base delle testimonianze offerte dalle neuroscienze. Se per un verso, infatti, prove di tal genere non possono essere rifiutate adducendo semplicemente che si tratta di scienza cd. *spazzatura* o *junk science*, per altro verso non è nemmeno auspicabile un'accettazione acritica di esse da parte dei giudici. In breve: questi ultimi dovrebbero acquisire la capacità di distinguere l'uso corretto da quello scorretto delle immagini cerebrali anche perché esse, a proposito dello stesso oggetto di indagine, possono offrire risposte diverse in ragione dei particolari parametri tecnici di volta in volta scelti dagli esperti per costruire l'immagine stessa.<sup>162</sup>

Caprioli, in uno dei suoi più importanti scritti,<sup>163</sup> ci ammonisce sul fatto che la scienza può diventare cattiva insegnante del giudice, individuando tre differenti modalità attraverso cui questo può avvenire: i) quando essa è intrinsecamente cattiva scienza, a prescindere dall'applicazione che se ne fa nel caso concreto; ii) quando è buona scienza ma è applicata nel caso concreto da cattivi scienziati; iii) quando è buona scienza correttamente applicata dagli scienziati in sede processuale ma utilizzata in modo

---

<sup>159</sup> KULYNYCH, *Psychiatric Neuroimaging Evidence: A High-Tech Crystal Ball?* in *Stanford Law Review*, 1997, p.1250.

<sup>160</sup> TONINI P., *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, p. 69.

<sup>161</sup> JASANOFF, *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001, p.11 ss.

<sup>162</sup> KULYNYCH, *Psychiatric Neuroimaging Evidence* cit., p.1254, in cui viene posto l'accento sul fatto che alla fine si può arrivare a risultati molto differenti quando la stessa indagine cerebrale è svolta da parte di diversi laboratori: maggiore si sente la necessità, in tal senso, di linee-guida comuni.

<sup>163</sup> CAPRIOLI F., *La scienza "cattiva maestra": le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2008, p.3525.

inappropriato dal giudicante.

Il compito di *sophisticati consumatori* di teorie e metodologie scientifiche, che con la sentenza Daubert è stato attribuito ai giudici, diventa allora ancora più impegnativo quando si tratta di metodologie probatorie come quelle delle neuroscienze. Tali metodologie diagnostiche si prestano ad interpretazioni fuorvianti circa l'incidenza della infermità mentale sulla capacità di comprendere il significato di disvalore sociale del fatto e di controllo e di indirizzo del comportamento. Per far fronte a questo grave inconveniente può forse soccorrere una dimensione metodologica del tutto peculiare, che assicura un duplice controllo di scientificità: la valutazione giudiziale dell'evidenza scientifica offerta dalle neuro discipline dovrebbe tenere conto della struttura a due piani del giudizio di imputabilità, organizzandosi a sua volta su due livelli. Al primo livello, a cui corrisponde il piano medico-biologico del giudizio di imputabilità, compete l'indagine sulla affidabilità scientifica della prova tecnica, qual è quella per neuroimmagini, dalla quale emerge la presenza o l'assenza di un disturbo psichico. Nessun dubbio che in questa fase il giudice dovrebbe valutare la scientificità della prova secondo il protocollo riservato alle cd. *hard science* e che nel processo si traduce nell'applicazione dei criteri Daubert e successivi. Ciò al fine di evitare il rischio di una sudditanza giudiziale facilmente insito nelle prove, che, come quelle neuroscientifiche, sono dotate di forza autoritativa. Al secondo livello, a cui corrisponde il piano psicologico-normativo del giudizio di imputabilità, compete la valutazione della cd. *prova inferenziale*, alla quale il giudice non può comunque sottrarsi. Tale tipo di prova non rientra fra quelle di tipo autoritativo, ma ha natura persuasiva.<sup>164</sup> Questo non significa che l'organo giudicante debba rinunciare a valutare attentamente la tenuta scientifica delle inferenze che l'esperto trae dalle prove neuroscientifiche a proposito della capacità di intendere e di volere del soggetto. Anzi, il giudice deve avere la piena consapevolezza

---

<sup>164</sup> Nel senso che, mentre rispetto alla prova cd. *autoritativa* il giudice può non essere in grado di capire e valutare il ragionamento esperto, ma comunque ritenere che ci siano buone ragioni per accettarne le conclusioni, nel caso di quella cd. *persuasiva* il giudice, invece, accoglie o rifiuta le inferenze tratte dall'esperto in quanto fondate su argomenti più o meno persuasivi. Ciò implica che colui che giudica ritiene di essere in grado di seguire il ragionamento specialistico, di soppesarne la fondatezza alla luce di altre prove e quindi di poterlo accettare o rifiutare in base al suo libero convincimento. Su questa distinzione ai fini della valutazione della prova scientifica, confronta WARD, *English Law's Epistemology of Expert Testimony*, in *Journal of Law and Society*, 2006, p.582 il quale distingue anche un terzo tipo di prova: quella che viene assunta come pura fonte di informazioni fattuali, poiché le inferenze che il perito trae da tali informazioni vengono dal giudice ignorate o comunque considerate inammissibili.

che, a proposito di questa tipologia di prova, forte è il rischio che anche la competenza dell'esperto psichiatra o psicologo non sia adeguata ai fini di una corretta interpretazione delle nuove tecniche diagnostiche. Da parte del giudicante, osservare questo monito si traduce nel suo potere-dovere di non accontentarsi delle deduzioni affrettate circa l'imputabilità o meno del soggetto, soprattutto quando egli domanda all'esperto se ed in che misura lo stato patologico diagnosticato grazie alle neuroscienze è stato determinante o meno nel deviare le normali capacità di intendere e di volere. Su questa linea, ciò che il giudice ha il dovere di pretendere dagli esperti è innanzitutto una delucidazione preliminare circa l'iter procedurale che essi intendono seguire: il miglior approccio, questo, per rendere concreta quella trasparenza e scientificità di metodo che tanto dovrebbero essere apprezzate ai fini di una proficua collaborazione tra giudice e sapere extragiuridico. In secondo luogo, il giudice deve esprimere il suo giudizio di affidabilità scientifica della prova dell'incidenza del danno cerebrale sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, utilizzando i parametri offerti a partire dalla sentenza Daubert. Un passaggio, questo, delicato e impegnativo per il giudice, per l'innegabile «*gap deduttivo*»<sup>165</sup> fra le scoperte *scientificamente hard* derivanti dagli studi per neuroimmagini e il grado di rilevanza probatoria da riconoscere in sede processuale a queste risultanze cliniche sulla base dei parametri offerti dalle scienze soft. La questione è dunque ancora una volta di natura metodologica.

A questa conclusione metodologica è pervenuta la stessa sentenza Daubert e successivamente la decisione Kumho. Anzi, secondo una parte della dottrina americana tale conclusione rappresenterebbe il secondo importante principio, meno esplicito ma non per questo meno fondamentale, sancito da Daubert per il controllo delle prove esperte, accanto a quello della responsabilità del giudice di *gatekeeper* del rigore scientifico, ovvero sia *guardiano dei cancelli* rispetto all'ingresso prima e all'utilizzo poi della scienza nuova nel processo. Il giudizio cioè deve riguardare il concreto compito da svolgere, con la conseguenza che quella di affidabilità non può essere intesa come una valutazione della singola disciplina scientifica considerata nella sua complessità e globalità.<sup>166</sup> È questo il cd. *task at hand approach*, per il quale l'affidabilità e la rilevanza

---

<sup>165</sup> SHOWALTER, *Distinguishing Science from Pseudo-Science in Psychiatry: Expert testimony in the Post-Daubert Era*, 1995, p.211.

<sup>166</sup> RISINGER, SAKS E ALTRI, *The Daubert/Kumho Implications of Observer Effects in Forensic Science*, in *California Law Review*, 2002, p.1 ss.

della prova non possono essere giudicate secondo schemi astratti, ma devono essere vagliate sul campo, in sede cioè di concreta applicazione. Ciò significa che il giudizio di scientificità di un sapere come quello psicopatologico, sempre comunque in evoluzione, non può attualmente che essere di tipo operativo per i fini richiesti dal processo penale.

La psicologia e la psicopatologia vengono considerate *soft sciences*, in quanto nella loro dimensione di scienze sociali e del comportamento utilizzano generalizzazioni inferenziali di natura comportamentale, che ai fini esplicativi vengono applicate al comportamento dell'individuo in ragione dell'appartenenza di quest'ultimo ad una classe o gruppo.

Ciò di cui si sente la necessità, anche quando l'evidenza empirica è sostenuta da tecniche neuroscientifiche, è dunque uno schema concettuale con il quale segnare i confini della valutazione giudiziale dell'imputabilità penale. Tale schema, come una carta nautica, dovrebbe guidare il giudice nel mare tempestoso dell'infermità mentale al fine della decisione sul se e come l'attività cognitiva dell'individuo sia stata compromessa dalla disfunzione cerebrale che le neuroimmagini vanno a diagnosticare. È in questo modo che il giudice esercita correttamente il suo ruolo di consumatore selettivo del sapere che prepotentemente si immette nel processo,<sup>167</sup> non dovendo egli cedere alla tentazione di abbandonare quei precisi criteri di scientificità che vanno a connotare un sapere come propriamente scientifico. Egli, infatti, finisce con il rinunciare a questo suo stesso ruolo nel momento in cui, a partire dai dati forniti dalle neuroscienze, aderisce alle più disparate teorie pseudoscientifiche perché spinto da un'intuizione puramente personale o da un pregiudizio, magari già preesistente prima ancora di aver dato spazio al contraddittorio tra le parti circa la valenza di queste tecniche. Tutto ciò implica anche il coraggio, da parte sua, di rinunciare alla risposta penale quando l'accertamento sullo stato psichico dell'imputato risulta scientificamente impossibile.

Può affermarsi, più in generale, che la risposta dell'esperto in relazione a delitti che suscitano particolare allarme e disagio svolge una duplice funzione: accertare la capacità di intendere e volere da una parte (funzione esplicita) e dare spiegazione ad un delitto che si ha difficoltà a comprendere dall'altra (funzione implicita). In relazione a tale ultima funzione, la prova neuroscientifica assolverebbe il compito di rassicurare la

---

<sup>167</sup> STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, p.456 ss.

collettività circa l'anormalità del reo.<sup>168</sup> In tale prospettiva, nonostante l'innovatività, le tecniche impiegate farebbero temere, ad avviso di alcuni, il ritorno ad un orientamento determinista-organicista: all'evidenziarsi di un determinato disturbo ovvero di determinate caratteristiche genetiche o cerebrali il soggetto non si potrà sottrarre all'impulso di commettere atti che «*non derivano da alcuna motivazione psicologica intimamente integrata coi requisiti normali della personalità*»,<sup>169</sup> dal momento che il suo agire è guidato dalla malattia. Seguendo tale schema, il soggetto non potrebbe essere dichiarato imputabile e verrebbe meno la possibilità di attribuirgli la responsabilità per il fatto commesso, la quale costituisce presupposto fondamentale affinché la giustizia possa svolgere la sua azione umanizzante riconoscendo la sofferenza della vittima ed offrendo all'imputato la chance di entrare nuovamente nella società, caratterizzata da persone che rispondono delle loro azioni. La mancata attribuzione della responsabilità determinerebbe quindi l'esclusione del soggetto dal consesso sociale.<sup>170</sup> Il rischio di tale deriva deterministica si paventa, però, laddove si identifichino le neuroscienze solamente come strumenti attraverso cui pervenire alla cd. *prova regina* e non quali mezzi di ulteriore specificazione delle risultanze ottenute all'esito delle indagini della psichiatria dinamico-strutturale,<sup>171</sup> precisazione questa sottile ma fondamentale ai fini della corretta interpretazione dell'apporto che le neuroscienze sono in grado di offrire. Per ovviare con anticipo a questo tipo di errore concettuale, è necessario fare un passo in avanti e mettersi nell'ottica di idea per cui le tecniche neuroscientifiche costituiscono, al pari di tutte le altre prove producibili nell'ambito del processo penale, un tassello sicuramente importante e oggettivato nell'ottica di una comprensione più approfondita dell'elemento soggettivo del soggetto agente. Tassello che non deve essere considerato come l'unico determinante la condotta illecita: è in questo modo che ci si allinea correttamente a quella visione multifattoriale integrata così chiaramente esplicitata dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza Raso.<sup>172</sup> È per questa via, inoltre, che si dà effettività alla certezza della prova, la quale terrebbe in considerazione tutta quella vasta gamma di fattori che

---

<sup>168</sup> BERTOLINO M., *Normalità del male e patologia mentale*, in *Diritto penale e processo*, 2007, pp.285-290.

<sup>169</sup> TANZI E., *Psichiatria forense*, Milano, 1911, p.406.

<sup>170</sup> GARAPON A., *Crimini che non si possono punire, né perdonare*, Bologna, 2004, p.148 ss.

<sup>171</sup> MILLER A., *Imputabilità, psichiatri in aiuto dei giudici*, nota a Cassazione Penale, Sezioni unite, 25 gennaio 2005, n.9163, in *Diritto e giustizia*, fascicolo 14, 2005.

<sup>172</sup> Cassazione Penale, Sezioni unite, 8 marzo 2005, n.9163.

sono risultati determinanti in ordine alla manifestazione del disturbo stesso.

I risultati della prova neuroscientifica, essendo destinati ad incidere sull'attribuzione della responsabilità in capo all'imputato, devono altresì tenere conto del fatto che il concetto di responsabilità è una costruzione data dalla necessaria interazione del soggetto con il mondo sociale e con le sue regole. Pertanto, in sede di accertamento dell'imputabilità penale, la prova neuroscientifica può rappresentare la lente di ingrandimento attraverso cui l'esperto fornisce una lettura più completa e precisa dei risultati ottenuti all'esito delle indagini psicopatologiche, di modo che l'accertamento della capacità di intendere e di volere non sia più affidata solamente all'inquadramento nosografico del disturbo ma sia il risultato di un approccio sinergico tra i vari orientamenti scientifici e tra questi ed il mondo del diritto.

A partire dai criteri offerti dalla nota sentenza Daubert, il giudice deve vagliare, caso per caso, quella combinazione di fattori che gli permettono di giungere ad un giudizio sull'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, della teoria dichiarante l'infermità. Questi fattori possono essere brevemente elencati: la verificabilità della teoria o della tecnica, la conoscenza del livello di errore ad essa relativo e la presenza di standards costanti di verifica, il fatto che la teoria o tecnica rimandi a dati o risultati di ricerche ad essa relativi accettati dalla comunità degli scienziati e pubblicati in riviste accreditate e infine che sia riscontrabile un'accettazione diffusa all'interno della comunità scientifica di tale teoria o tecnica. Si tratta pur sempre di un'applicazione dei criteri Daubert ma meno puntuale e più flessibile secondo quanto indicato dalla successiva sentenza Kumho, la quale ha avuto il pregio di riconoscere al giudice la possibilità di valutare l'affidabilità dell'esperto per il tramite dello studio delle prove da questo fornite nella controversia.<sup>173</sup> Spetterà poi ancora al giudice sempre con riferimento al caso concreto valutare la forza probatoria di quella teoria o tecnica che risulta accreditata, corroborata cioè scientificamente, avvalendosi del suo potere discrezionale di valutazione delle prove. Egli potrà tenere in considerazione la posizione riconosciuta all'esperto nella specifica disciplina oltre che le dimostrate competenze, anche in riferimento a precedenti vicende giudiziarie in cui lo stesso è stato chiamato a dare il proprio contributo tecnico. Fissato il principio che vi sono comunque delle regole giuridiche-guida fondamentali e

---

<sup>173</sup> DONDI, *Problemi di utilizzazione delle «conoscenze esperte» come «expert witness testimony» nell'ordinamento statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2002, p.1150.

vincolanti per il giudice e che esse sono valide per tutti i saperi extragiuridici, e quindi anche per quello psicopatologico che non può sottrarsi al rigore del metodo scientifico, spetterà al giudice decidere della affidabilità di tale sapere. E sarà lo stesso giudice che dovrà avere il coraggio di assolvere ex art. 530, co.2 c.p.p. tutte le volte in cui permanga un dubbio ragionevole sulle condizioni mentali del soggetto al momento del fatto. La dottrina penalistica osserva che intervenuto un tale serio dubbio sulla capacità di intendere e di volere, o il giudice lo risolve, per lo più con l'ausilio di un esperto, accertandone l'infondatezza oppure proscioglie: ciò deriva dalla centralità del principio di colpevolezza, che costituisce ancora oggi un caposaldo del diritto penale moderno, e del conseguente rilievo dell'imputabilità che ne è il presupposto,<sup>174</sup> anche in ossequio alla prova del *poter agire diversamente* che funge da spartiacque fondamentale per poter comprendere al meglio quanto l'imputato fosse *compos sui* al momento dei fatti contestatigli.

Gli stessi valori che sono in gioco nella controversia e nei quali, solitamente, la società si rispecchia verrebbero negati qualora i risultati delle neuroscienze sfuggissero al controllo di scientificità e servissero invece per suffragare teorie interpretative del comportamento umano in chiave riduttiva, tali cioè da svuotare di senso la stessa capacità di intendere e di volere e, conseguentemente, sul fronte del trattamento penale tali da privare la pena della sua funzione di risocializzazione a favore di interventi esclusivamente orientati ad una più efficace difesa sociale. Arrivare a legittimare tali teorie sulla base dei risultati delle discipline neuroscientifiche significa accettare un uso acritico e scorretto delle neuroscienze stesse. Occorre invece evitare, come è stato giustamente osservato, che un tale uso «bruci nelle loro potenzialità siffatte discipline».<sup>175</sup>

Fintanto che il modello anti-deterministico non verrà falsificato, anche il diritto penale dovrà continuare a rimanere fedele al principio costituzionale dell'uomo come idoneo destinatario del precetto penale in quanto dotato della capacità di autodeterminarsi. Ebbene, per questo principio il diritto penale non può sicuramente accantonare il postulato della responsabilità a favore di paradigmi semplificati di

---

<sup>174</sup> ROMANO M., *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p.7 ss.

<sup>175</sup> SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze e imputabilità*, in DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica*, cit., p.354.

imputazione penale. La complessità della persona non giustificerebbe una scelta di tal genere, la quale oltretutto finirebbe per svilire di significatività, peso scientifico e serietà metodologica che caratterizzano oggi, sempre maggiormente, le neuroscienze nell'ambito dei procedimenti penali.



## **2.4 Il caso della pedofilia: due distinzioni teoriche fondamentali.**

In vista della trattazione del Caso Mattiello di cui al prossimo paragrafo, risulta opportuno porre alcune basi teoriche per quanto riguarda la fondamentale distinzione presente all'interno del concetto di pedofilia, definibile in medicina ma anche psicologia e psichiatria come quella parafilia consistente in un'attrazione sessuale primariamente focalizzata su bambini sotto i quattordici anni o che non abbiano raggiunto la pubertà: da una parte abbiamo la pedofilia idiopatica-disevolutiva e dall'altra la pedofilia acquisita. Questi due tipologie di pedofilia differiscono sotto molteplici punti di vista e, in questo elaborato, si tenterà di affrontare quelli principali.

Per quanto riguarda la pedofilia idiopatica-disevolutiva, dal punto di vista definitorio idiopatica è un termine medico che sta ad indicare una patologia non associata ad altre e di cui non si conosce bene la causa, il termine disevolutiva invece indica che questa pedofilia è presente lungo tutto l'arco della vita del soggetto. Come descritta dal DSM-V, ultima versione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, questo tipo di pedofilia, presente sin dall'adolescenza del pedofilo, si estrinseca in un'attrazione nei confronti di soggetti pre-pubescenti e rimane stabile nel corso della vita del pedofilo stesso mentre la pedofilia acquisita o evolutiva è costituita da un comportamento di tipo pedofilico o impulsi pedofilici che insorgono a seguito di un danno cerebrale, quindi dopo più avanti nella vita.

Un altro tipo di distinzione che il DSM-V fa è poi quella tra pedofilia e disturbo pedofilico. La pedofilia viene, infatti, depatologizzata perché di per sé provare attrazione sessuale nei confronti di un pre-pubescente non è considerata una vera e propria patologia. Lo è, e diventa di conseguenza disturbo pedofilico, quando questo impulso viene agito oppure quando questi impulsi provocano situazioni di forti stress del soggetto pedofilo.

La pedofilia idiopatica o disevolutiva è un disturbo psichiatrico che viene incluso nel DSM-V sotto la sezione parafilie. Interessante risulta il fatto che la sua eziologia è sconosciuta, ci sono varie ipotesi in tal senso e quella prevalente è che sia di tipo multifattoriale ovvero trattasi di malattia le cui cause sono da ricondurre ad una molteplicità di fattori: eventi stressanti durante l'infanzia, disturbi neurochimici (es. serotonina) o l'aver subito un abuso sempre durante l'infanzia (cd. Teoria dell'abusante-abusato). È stato osservato, inoltre, che questa pedofilia è in frequente comorbilità con altre

patologie psichiatriche, soprattutto in riferimento ai disturbi di personalità.

La pedofilia acquisita, invece, è un sintomo di un disturbo neurologico quindi l'eziologia è di tipo neurologico e varia al variare del disturbo neurologico stesso: è di tipo traumatico quando deriva da un trauma cranico; di tipo degenerativo ovvero ci si riferisce ad una variante comportamentale della demenza fronto-temporale; eziologia demielinizzante come nella sclerosi multipla oppure neoplastica se la pedofilia insorge a seguito di un tumore. Nella letteratura scientifica, è da sottolineare che sono relativamente pochi i casi di pedofilia acquisita, precisamente ventiquattro, ed in questi casi, a differenza della pedofilia idiopatica-disevolutiva, non è mai descritta una comorbidità con altre patologie psichiatriche.

Considerazioni interessanti possono, ora, essere svolte sotto il profilo del modus operandi di queste due differenti tipologie di pedofilia. In letteratura, è stato osservato che il pedofilo idiopatico cerca attivamente le vittime, pianifica ed organizza le proprie azioni, cerca altresì di mascherare i propri comportamenti minacciando spesso la vittima di non dire nulla attraverso violenza fisica o verbale. Il pedofilo idiopatico, in definitiva, è un pianificatore organizzato e contraddistinto da uno stile predatorio, caratteristiche queste assenti nella pedofilia acquisita. In quest'ultima, infatti, il pedofilo mostra un comportamento spesso disorganizzato: ne è un esempio il caso del pediatra Mattiello, di cui al prossimo paragrafo, il quale viene scoperto per il fatto di aver lasciato la porta dell'ufficio aperta. Nella pedofilia acquisita, inoltre, c'è un'assenza di atteggiamento predatorio: questo genere di pedofilo non va attivamente alla ricerca delle vittime, semplicemente le vittime gli capitano. Può sostenersi, quindi, che c'è un'assenza di selezione anticipata delle vittime proprio come nell'appena citato Caso di Mattiello in cui il soggetto era a contatto coi bambini a causa della professione stessa di pediatra.

Una breve riflessione merita, giunti a questo punto, la complessa questione delle basi o reti neurali, termine con il quale le neuroscienze fanno riferimento ad una rete o ad un circuito formato da neuroni che svolgono una determinata funzione fisiologica nelle analisi di laboratorio. La pedofilia idiopatica-disevolutiva, in questo senso, vede un'assenza di basi neurali ben definite ed in letteratura esistono diversi studi che descrivono alterazioni della quantità o della densità di materia grigia o bianca del cervello non evidenziabili ad occhio nudo ma che emergono solamente in analisi statistiche che confrontano gruppi di individui (ad esempio pedofili e persone che non manifestano

atteggiamenti pedofilici). Non è quindi chiaro, in questo caso, se le alterazioni anatomiche siano presenti o meno in tutti gli individui appartenenti a quel gruppo ma certo è che emergono solo quando si va a confrontare in modo statistico la densità o quantità di materia grigia dalle immagini di risonanza magnetica. Esistono, infatti, tecniche di elaborazione dei dati di neuroimmagine, come la *Voxel Based Morphometry*, che permettono di quantificare quanta materia grigia è presente in ogni zona del cervello e quindi anche quelle alterazioni fisiche non visibili ad occhio nudo.<sup>176</sup> Nella pedofilia acquisita, invece, le lesioni o alterazioni neuroanatomiche che portano alla sua insorgenza sono sempre molto evidenti e visibili ad occhio nudo anche da un non esperto: in questo consta la grande differenza a livello di basi neurali tra pedofilia idiopatica-disevolutiva e acquisita.

Un'altra differenza, non certo meno importante, tra le due diverse pedofilie riguarda la cosiddetta localizzazione anatomica ovvero dove si manifestano nel cervello dei pazienti queste alterazioni neuroanatomiche ed in che modo esse possono essere studiate. Per quanto riguarda la pedofilia idiopatica-disevolutiva, un recente studio condotto dalla Dottoressa Scarpazza dell'Università degli studi di Padova, ha raccolto tutti i lavori che presentavano dati di imaging confrontando i pedofili disevolutivi da quelli sani, procedendo ad una metanalisi di questi lavori che alla fine sono risultati essere venti grazie all'utilizzo di determinati criteri di inclusione. I risultati che sono stati raggiunti grazie a questo studio sono consistenti e significativi tra di loro oppure no? Quello che è emerso è che non c'è nulla di significativo, ogni lavoro cioè riporta dei dati che sono diversi da quelli degli altri e ciò supporta l'idea che non ci siano delle basi

---

<sup>176</sup> La *Voxel Based Morphometry* o *VBM* permette, appunto, di studiare la presenza di alterazioni neuroanatomiche non visibili ad occhio nudo. Essa non viene utilizzata per lo studio di malattie neurologiche dal momento che la patologia è già esistente per definizione, mentre viene adoperata per le malattie psichiatriche. Le neuroscienze, infatti, ci insegnano che funzioni psichiche diverse risiedono in luoghi diversi del cervello e che lo stesso comportamento può essere previo di evidente causa neurologica oppure psichiatrica. A differenza del passato, oggi grazie a questa tecnica siamo in grado di osservare queste alterazioni anche nei casi psichiatrici e non solo in quelli neurologici. La *VBM* svolge un'analisi statistica sui dati della risonanza magnetica strutturale dopo aver reso le immagini dei due cervelli tra loro confrontabili. Essa consente lo studio dell'intero cervello producendo delle mappe di significatività statistica tra due soggetti o gruppi di soggetti per mezzo del parametro dell'intensità di grigio: più è intenso il grigio più sta a significare che quell'area è ricca di neuroni, al contrario il colore risulta sbiadito. Questa tecnica presenta l'indubbio vantaggio di poter essere agevolmente adattata al caso singolo e risulta efficace per lo studio di malattie, sia psichiatriche che neurologiche, in fase preclinica oltre che i tratti di personalità ed i correlati normali di funzioni cognitive.

coerenti o consistenti per la pedofilia idiopatica-disevolutiva. Aspetto diverso è quello riguardante lo studio delle basi neurali nella pedofilia acquisita. I ventiquattro pazienti descritti in letteratura hanno delle alterazioni neuroanatomiche che differiscono molto le une dalle altre: alcuni diventano pedofili a seguito dell'insorgenza della variante comportamentale della demenza frontotemporale e quindi si avrà un'atrofia soprattutto del lobo frontale e temporale; altri a seguito di rimozione chirurgica del lobo pallido, meglio nota come pallidotomia; altri ancora per curare delle forme intrattabili di epilessia oppure a seguito di tumori nella regione frontale o parietale del cervello; in uno di questi ventiquattro pazienti a seguito della rimozione chirurgica dell'ippocampo, il quale è coinvolto nella memoria a breve e soprattutto a lungo termine ed è la prima struttura a degenerare nei pazienti affetti da demenza di Alzheimer. Si può ben comprendere, conseguentemente, come sia complessa ed eterogenea la questione della localizzazione anatomica.

Come si fa, dunque, a sapere se tutti questi pedofili acquisiti hanno una base anatomica in comune? Dalla neuroscienza si è pacificamente appurato che ogni area cerebrale non lavora in autonomia bensì in sinergia con le altre: si dice, in tal senso, che ogni area cerebrale fa parte di una cosiddetta *rete o network* e che il malfunzionamento di un'area può provocare il malfunzionamento di un'altra nonostante sia vero anche che lesioni localizzate portano solitamente a deficit ben specifici. A partire dalla lesione di ogni singolo paziente, esistono delle tecniche di neuroimmagine che permettono di capire quali sono tutte le aree coinvolte nel network di questa lesione, quali sono quindi le aree che solitamente lavorano insieme all'area lesionata.

Da ciò è possibile inferire che se l'area è lesionata anche tutte le aree appartenenti a quel network lavorino di meno? I più recenti studi neuroscientifici sono arrivati a calcolare qual è la rete compromessa in modo tale da comprendere se tutti i network di ogni paziente avessero delle aree in comune. Per quanto riguarda la pedofilia idiopatica-disevolutiva non è emerso nulla di significativo, per quella acquisita invece sì dal momento che tutti i network dei pazienti esistenti manifestanti pedofilia acquisita coinvolgevano la corteccia orbito-frontale bilaterale, cioè le strutture della linea mediana posteriore ovvero la corteccia cingolata posteriore, il giro fusiforme<sup>177</sup> e il giro temporale

---

<sup>177</sup> Risulta opportuno specificare che il giro fusiforme ha delle connessioni che lo legano direttamente all'amigdala, la quale risulta essere il centro delle nostre emozioni. Se è presente una

inferiore di destra. La tecnica utilizzata è stata quella del cosiddetto profiling comportamentale: attraverso degli algoritmi appositi è stato possibile capire, dall'analisi della letteratura scientifica esistente e considerando come input le aree cerebrali, quali sono le funzioni cognitive consistentemente coinvolte dall'attivazione di queste regioni, arrivando così all'output ricercato. Quello che è emerso di scientificamente rilevante è che il giro temporale inferiore è collegato alla cognizione sociale, intendendosi con tale espressione tutte quelle funzioni cognitive che ci permettono di interagire in modo appropriato con l'altro come, ad esempio, la capacità di capire le emozioni, la capacità di ragionare in modo morale o di distinguere il giusto dallo sbagliato; anche le stesse strutture posteriori sulla linea mediana sono legate alla cognizione sociale, in particolare alla teoria della mente ed infine la corteccia orbito-frontale è risultata essere coinvolta nell'inibizione dell'impulso e nella capacità di discriminare le emozioni. È importante sottolineare che tutte queste funzioni (l'inibizione all'impulso, la capacità di capire le emozioni e la cognizione sociale in generale) sono critiche circa la capacità di autodeterminarsi e riflettono in modo inequivocabile il comportamento dei pedofili acquisiti descritti in letteratura, compreso il caso Mattiello. Potendo quindi trarre una sintetica conclusione, date le suddette premesse, se da una parte i pedofili idiopatici disevolutivi non hanno consistenti basi neurali, i pedofili acquisiti hanno tra loro in comune la compromissione del funzionamento di aree che sono coinvolte nell'inibizione dell'impulso e nella cognizione sociale, dato scientifico questo enormemente significativo.

Queste due forme di pedofilia differiscono anche per i modelli di terapia che possono essere efficaci con questi pazienti. Nella pedofilia idiopatico-disevolutiva non è presente nessuna evidenza scientifica in letteratura per cui l'orientamento sessuale possa essere modificato. Questi predatori vengono invitati a svolgere psicoterapia al fine di

---

lesione a queste connessioni, tra l'area che riconosce i volti e quella che regola le emozioni, il paziente soffre di una particolare sindrome chiamata Sindrome di Capgras, estremamente suggestiva perché questi pazienti credono che tutte le persone a loro note siano state sostituite da dei sosia. Essi, ad esempio, nel vedere la mamma provano delle emozioni associate al volto conosciuto della mamma stessa ma avendo questo tipo di lesione che slega completamente l'area associata alla percezione dei volti da quella delle emozioni capiscono di chi si tratta tuttavia, non provando più le stesse emozioni che solitamente una persona prova quando incontra una persona per cui prova affetto a causa appunto della lesione stessa, l'unica spiegazione che riescono a darsi è quella per cui la mamma sia stata sostituita con una sosia. Trattasi, come ben si può intuire, di una sindrome particolarmente dolorosa per i pazienti che ne soffrono.

imparare a gestire gli impulsi anche se si è visto che, pur potendo migliorare, come già detto il loro orientamento sessuale sottostante non può che rimanere invariato e quindi sono a rischio di recidivismo. In alcuni paesi la psicoterapia, in questo genere di pazienti, viene accostata alla terapia di deprivazione degli androgeni o castrazione chimica. Si è osservato che entrambe queste terapie sono caratterizzate da una bassa compliance nel senso che i pazienti tendono a non essere accondiscendenti o remissivi ed anche quest'aspetto può portare ad un alto rischio di recidivismo. D'altro canto, invece, la pedofilia acquisita in alcuni casi è curabile trattando il disturbo neurologico sottostante, ad esempio tramite la rimozione del tumore di cui il paziente è affetto. In altri casi in cui la pedofilia acquisita è causata da intossicazione da farmaco, ad esempio il farmaco per trattare il Parkinson, è possibile sospendere l'assunzione dello stesso di modo tale che la pedofilia receda. In altri pazienti ancora, riferendosi in particolar modo a quelli con la variante comportamentale della demenza frontotemporale, non è presente ad oggi una forma di terapia.

Un ultimo e breve spunto di riflessione in merito a queste due forme di pedofilia è quello concernente le conseguenze legali circa la presenza o meno del vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Conseguenze legali che potenzialmente possono essere molto differenti tra le due pedofilie.

Per quanto riguarda la pedofilia idiopatica-disevolutiva, non esistono evidenze scientifiche che corroborano la presenza di un totale discontrollo degli impulsi o dell'incapacità di comprendere il giusto dallo sbagliato. Ad oggi, quindi, la letteratura scientifica ci suggerisce che l'infermità mentale non diventa una questione penalmente rilevante nel senso che solitamente i pedofili idiopatici sono capaci di intendere e di volere.

Altro discorso va fatto, invece, per quel che riguarda la pedofilia acquisita perché i casi che la letteratura ci offre mostrano tutti un discontrollo degli impulsi e molti anche una compromissione del ragionamento morale. Nonostante le lesioni causanti pedofilia acquisita siano molto eterogenee fra di loro, si è constatato che tutte coinvolgono un network di aree cerebrali che coinvolge la corteccia orbito-frontale e le strutture posteriori sulla linea mediana, aree preposte al corretto funzionamento del discontrollo degli impulsi e del ragionamento morale appunto: è perciò evidente che c'è una forte correlazione anatomo-clinica. È importante, tuttavia, non dimenticare mai il principio per cui ogni caso

deve essere studiato e vagliato come unico nelle sue peculiarità, non è infatti possibile affermare a priori che tutti i pedofili acquisiti sono incapaci di intendere e di volere. È proprio questo il motivo per cui in queste fattispecie di pedofilia acquisita l'imputabilità dovrebbe quantomeno essere sempre valutata concretamente, pensiero che trova concorde la maggioranza della comunità scientifica e su cui si fonda la grande differenza tra le due forme di pedofilia dal punto di vista delle conseguenze legali.

## 2.5 Il Caso Mattiello

Il famoso caso di Domenico Mattiello rappresenta forse uno tra i più famosi esempi di pedofilia acquisita che hanno investito negli ultimi dieci anni il panorama giudiziario italiano e che altresì ha avuto una notevole risonanza mediatica all'interno dell'area vicentina ma non solo: per questi ed altri motivi si tenterà di dare una ricostruzione del percorso logico argomentativo seguito anche alla luce dell'esame in aula dei periti Rasi e Galliani, sostenitori della tesi della piena imputabilità del pediatra vicentino.

Esponendo sommariamente i fatti, il Mattiello si vedeva imputato dei reati di cui agli art.li 81, 609 bis, comma primo, 609 ter, comma primo, n.1 e comma secondo, 609 septies, comma quarto, n.3, c.p., per avere, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso e mediante abuso di autorità, essendo il pediatra scolastico delle vittime che in quel momento erano sottoposte a visita medica presso un asilo nido di Vicenza, costretto sei soggetti minori degli anni dieci a subire atti sessuali consistiti, in particolare, in palpeggiamenti e toccamenti del pube e delle natiche e nello strofinamento del pene contro il corpo, baci e ripetuti tentativi di penetrazione, anche in presenza di altro soggetto minore degli anni dieci che assisteva all'intera scena. Il tutto a partire indicativamente dall'estate 2010 fino al mese di giugno 2011 circa, trattasi quindi di sei episodi a danni di minori. Inoltre, Mattiello si vedeva imputato del reato di cui all'art.600 ter c.p. per avere prodotto materiale pornografico utilizzando minori degli anni 18, ed esattamente n.258 files immagine ritraenti parti intime di minori nudi o seminudi non meglio identificati nonché quattro files video riproducenti i fatti sopra menzionati.

La domanda che a questo punto ci si dovrebbe porre è la seguente: il pediatra avrebbe dovuto essere considerato responsabile del suo comportamento? Secondo la tesi della difesa, supportata dalla consulenza tecnica di parte ad opera dei Professori Sartori e Pietrini, la risposta alla domanda dovrebbe essere stata negativa a causa dell'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto. Incapacità di intendere le emozioni altrui, se un comportamento cioè è giusto o sbagliato oltre che inabilità ad imparare dalle personali esperienze ed errori. Risulta pacifico, inoltre, che tutte le componenti neuropsicologiche sottolineano come il concetto giuridico ed astratto di capacità di intendere sia alterato nel soggetto in esame e lo stesso non può che dirsi



sull'incapacità di volere dati gli esiti dei test verbali somministrati al periziando. La stessa anamnesi dà prova di tale ultimo aspetto poiché la moglie del Mattiello riporta come negli ultimi anni il pediatra abbia manifestato comportamenti inappropriati e dissociali come rubare cartoline dai negozi oltre ad un marcato lassismo psicopatologico perché rideva e piangeva senza nessuna motivazione. Queste tre evidenze indipendenti suggeriscono, quindi, informazioni sufficienti per poter sostenere l'incapacità di intendere e di volere. La difesa, in sostanza, avvalendosi di valutazioni neuropsicologiche, neurologiche e psichiatriche ha sostenuto l'incapacità di intendere e di volere del soggetto in questione, scomponendo il free will ed analizzando separatamente capacità di intendere e capacità di volere.

La difficoltà del caso in esame è risieduta, oltre che nel manifestato scetticismo delle tecniche neuroscientifiche utilizzate, dalle stesse tesi del Pubblico Ministero che sosteneva da una parte che l'imputato stesse simulando una menomazione neuropsicologica e dall'altra che la visione a tunnel e la diplopia, cioè il vedere doppio, sintomi tutti pacificamente accertati, avessero origine isterica.<sup>178</sup>

Per quanto riguarda gli impulsi pedofilici, com'è stato possibile dimostrare il fatto che essi sono emersi solo un anno prima e non che invece fossero sempre stati presenti? A questa domanda la difesa ha dato una esaustiva risposta attraverso lo studio della memoria autobiografica di Mattiello utilizzando la tecnica dello aIAT o *Autobiographical Implicit Association Test*, variante specifica del più generale IAT attraverso cui è possibile, per mezzo di un meccanismo complesso, comprendere se il ricordo di un individuo è corrispondente al vero o al falso: questo metodo è basato sui tempi di reazione alle domande proposte al soggetto e rientra nella macrocategoria delle tecniche di *memory detection* che si distingue da quella di *lie detection* per il fatto che viene valutato un ricordo e non una menzogna. In un reale caso forense, questa tecnica non può essere utilizzata per capire se un individuo ha commesso o meno l'atto criminoso che gli è stato addebitato, tuttavia esso è adoperabile per supportare la propria tesi: nella fattispecie in esame è stato adoperato al fine di comprendere se la pedofilia è sempre esistita oppure no. Nell'ambito della ricerca della verità processuale, che consente di addivenire ad un

---

<sup>178</sup> È interessante notare come anche la tesi del Pubblico Ministero secondo cui la sessualità del pediatra, in declino a causa del naturale invecchiamento, favorisse l'insorgenza di manifestazioni erotiche stravaganti non fosse supportata da alcuna valida prova.

verdetto di innocenza o di colpevolezza in ordine alla commissione di un reato dalle severe conseguenze sanzionatorie, si impone al giudice il dovere di accertare fin dove è possibile la veridicità di tutti gli elementi in gioco, compresa dunque la veritiera rievocazione degli eventi da parte dei soggetti implicati. Nello specifico, per creare uno aIAT bisogna utilizzare frasi da associare sempre con vero e frasi da associare sempre con falso ed entrambe devono essere formulate per ogni specifico caso. Si è voluto, quindi, creare una associazione implicita tra *frase vera* e *versione riportata dall'esaminato recente*. Le cinque frasi associate alla categoria *recente* e le cinque frasi associate alla categoria *passato* dovrebbero essere formate in relazione ad un singolo evento ovvero, in questo caso, l'origine dell'attrazione sessuale verso i bambini. Si è osservato che quando il vero è associato con la versione della tesi difensiva, e cioè che gli impulsi pedofilici sono emersi solo un anno prima, i tempi di reazione sono più bassi rispetto a quando la verità è associata con la tesi accusatoria, sostenitrice della presenza di una pedofilia datata nel tempo. Ciò che quindi l'imputato sta riferendo è corrispondente a ciò che egli sta ricordando: il ricordo è corrispondente al resoconto verbale. L'imputato dice, infatti, che da un anno sente un desiderio sessuale verso i minori ed in questo modo si è arrivati a dare una risposta alla domanda iniziale.

Una breve riflessione merita, a questo punto, la tecnica dello aIAT utilizzata: essa, infatti, come è già stato anticipato ed erroneamente da quanto è stato a più riprese affermato, costituisce una versione specifica del più generale IAT essendo incentrata sulla memoria autobiografica del soggetto esaminato e non implica l'uso di alcuna sostanza che possa compromettere la capacità fisica o psichica del periziando; non comporta in alcun modo una costrizione psichica o fisica idonea ad alterare la memoria e non vi è alcuna traccia, in generale, di suggestione o coazione psichica oltre al fatto che non vi è nemmeno alcuna limitazione della libertà di autodeterminazione del periziando. In definitiva, nessuna di quelle condotte censurate e quindi vietate dall'art.188 c.p.p sulla libertà morale della persona nell'assunzione della prova appare essere presente nel test in questione, il quale ha per oggetto alcune caratteristiche fisiologiche del soggetto periziato sulle quali il medesimo non ha alcuna capacità di autodeterminazione.<sup>179</sup> La tecnica

---

<sup>179</sup> Deve essere qui portato all'attenzione di chi legge il dibattito sorto in seno alla dottrina ma anche alla giurisprudenza, la quale tuttavia recentemente si è espressa favorevolmente attraverso la Corte di Cassazione, per cui le tecniche neuroscientifiche violerebbero la libertà morale della persona e dovrebbero, per questo motivo, essere vietate. Non si è così certi che un innocente debba

utilizzata permette, dunque, di recuperare la traccia mnestica originaria associata all'evento, depurandone il ricordo dalle numerose interferenze di fattori interni ed esterni che ne abbiano alterato l'autenticità e risponde, inoltre, ai requisiti di accuratezza e ripetibilità richiesti dalla comunità scientifica di riferimento, con una affidabilità nella valutazione dei risultati del 92%, ritenuta molto elevata rispetto ad altre procedure utilizzate in ambito processuale.

L'anormalità del caso in esame concerne, poi, la struttura comportamentale del pediatra stesso: perché la pedofilia è emersa quando il soggetto aveva sessantaquattro anni e non prima? Sia il comportamento che il desiderio sessuale di Mattiello erano completamente nella norma fino ai sessantatré anni, dopodiché egli ha cominciato a manifestare un'attrazione verso i bambini piccoli e ad agire questa sua attrazione. La difesa dell'imputato, certamente, ha fin da subito ipotizzato la presenza di una demenza frontotemporale dal momento che tutti i sintomi (ad esempio la disinibizione degli impulsi e i comportamenti ossessivi e compulsivi) potevano essere spiegati in questo senso. Se ci si sofferma sui criteri pubblici inerenti alla demenza frontotemporale si può facilmente notare come tutti siano presenti nell'imputato: ne sono esempio il progressivo peggioramento del comportamento e della cognizione o la precoce disinibizione comportamentale mediante atteggiamenti socialmente inappropriati come rubare cartoline dai negozi. Era, inoltre, incapace a comprendere le emozioni degli altri e manifestava comportamenti ripetitivi, perseveranti e stereotipati, tipici di un disturbo ossessivo compulsivo, oltre al fatto di avere un profilo neuropsicologico caratterizzato da deficit esecutivi. In buona sostanza, insomma, Mattiello presentava tutti quei criteri caratteristici della demenza frontotemporale. Di conseguenza, quello che la difesa si aspettava di riscontrare dalla risonanza magnetica strutturale era questo modello di atrofia, probabilmente localizzato nel lobo frontale. Tuttavia, ciò che realmente venne trovato fu un tumore nel cervello, in particolare un cordoma del clivus dalle proporzioni di una mela visibile anche dalla posizione sagittale della risonanza. In più, secondo il rapporto neuroradiologico, questo cordoma del clivus avrebbe spostato la ghiandola pituitaria, chiamata anche ghiandola principale poiché gli ormoni che produce controllano

---

essere costretto a rimanere in carcere perché la prova che lo può liberare viola la sua libertà morale, anzi si è piuttosto sicuri del contrario. Approfondisce bene questo tema BONOMI A., *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in *Biolaw Journal, Rivista di Biodiritto*, n.3/2017.

tanti processi diversi nel corpo.

L'aspetto ora da spiegare è perché questo tumore era collegato al comportamento pedofilico, tesi appunto sostenuta dalla difesa di Mattiello. Nella valutazione dell'infermità mentale, infatti, non è solo importante indirizzarsi nella presenza di una condizione psichiatrica o neurologica ma si ha la necessità di spiegare anche il nesso causale tra la condizione stessa e il comportamento criminale posto in essere. Un dato molto importante da evidenziare, a supporto della tesi difensiva, è stato dato dal fatto che i neuroradiologi operanti fossero esterni al contesto criminoso, aspetto questo di terzietà senza ombra di dubbio rilevante ai fini processuali. In generale, nella neuropsicologia forense, se si vuole dare una spiegazione al collegamento tra tumore ed un determinato comportamento, bisogna chiarire il motivo per cui una certa funzione è assente e, a questo fine, occorre conoscere come questa funzione solitamente lavora, in condizioni quindi normali. Per questo motivo si è studiato il cosiddetto *Modello neurofenomenologico del risveglio sessuale*, il quale sostiene che la componente sessuale è formata da una componente cognitiva, una componente d'azione-inibizione ed una componente motivazionale-emozionale. Tutte e tre queste componenti sono risultate essere alterate dal cordoma del clivus. Come mai? Come già detto sopra, secondo il riscontro neuroradiologico, il cordoma ha spostato la ghiandola pituitaria: questo sta a significare che il tumore sta crescendo di dimensione dato che anatomicamente la ghiandola pituitaria si trova sopra il clivus. Ciò, infatti, è abbastanza importante perché proprio sopra la ghiandola pituitaria c'è il chiasma ottico. Conclusione pacifica è quella secondo cui l'imputato manifestava sintomi connessi alla compressione del chiasma ottico come la diplopia e la visione a tunnel; quindi, per prossimità anatomica, se la ghiandola pituitaria è spostata allora anche il chiasma ottico è alterato e si hanno sintomi evidenti che supportano il danneggiamento del chiasma stesso. Letteratura precedente ha supportato, è importante sottolinearlo, che la pedofilia è collegata al malfunzionamento dell'ipotalamo, che per prossimità anatomica è collegata alla ghiandola pituitaria, la quale essendo spostata a causa del cordoma sposta a sua volta l'ipotalamo. Esistono degli studi scientifici che, inoltre, dimostrano la presenza di un deficit dell'ipotalamo nella pedofilia acquisita. Sopra questo tumore che lentamente e progressivamente stava crescendo nel paziente, non solo è presente l'ipotalamo ed il chiasma ottico ma la stessa corteccia orbito-frontale. In riferimento ad essa, sono stati raccolti un gran numero di sintomi risultanti da

valutazioni indipendenti (ad esempio anamnesi, accertamenti neuropsicologici e psichiatrici) i quali confermano il dato secondo cui la corteccia orbito-frontale non stava funzionando adeguatamente: ciò è significativo perché la lesione orbito-frontale può causare pedofilia acquisita. Corteccia orbito-frontale che non solo è preposta all'inibizione degli impulsi ma anche alla capacità di discriminare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato oltre che la capacità di comprendere le emozioni altrui. Un funzionamento alterato di questa corteccia può, di conseguenza e senza difficoltà, chiarificare questo schema di sintomi.

Nel caso di Mattiello si è proceduti, in sostanza, ad una valutazione classica dell'infermità così come ad un accertamento neuroscientifico. È importante ribadirlo perché, nella fattispecie affrontata, l'accertamento neuroscientifico ha spiegato e supportato i risultati della valutazione classica. Questo è il motivo per cui si è parlato di *condizioni INUS* (*insufficient but non-redundant parts of unnecessary but sufficient conditions*), un modello di causalità nella psichiatria forense. Il cambiamento di orientamento sessuale, da solo, non spiega la pedofilia perché se un individuo è sessualmente attratto dai bambini ma capisce ciò che è sbagliato, non agirà in un certo modo. La disinibizione, presa singolarmente, non spiega la presenza della pedofilia e lo stesso vale per il deficit di ragionamento morale. Ogni sintomo, in definitiva, preso da solo non risulta sufficiente a motivare l'insorgenza del comportamento pedofilico ma tutti insieme, complessivamente, lo sono. Non si vuole certamente dire, con ciò, che un disturbo grave, psichiatrico o neurologico che sia, è in ogni caso abbastanza nel determinare una minorata responsabilità: si sono avuti alcuni casi del passato, infatti, che ne sono stati esempio.<sup>180</sup> In questo caso, ad ogni modo, si era in presenza di una pluralità di sintomi tutti eziologicamente connessi al cordoma del clivus. La peculiarità è data dal fatto che si sono avuti anche sintomi non rilevanti dal punto di vista legale, come la diplopia e la visione a tunnel del periziando, ma molto importanti per poter supportare la veridicità di tutti gli altri sintomi penalmente rilevanti. La critica, più forse morale, mossa alla difesa del pediatra secondo cui l'imputato è sempre stato un pedofilo ma non ha mai manifestato i suoi presunti innati istinti sessuali risulta essere priva di valido fondamento dal momento che ogni persona di fronte alla legge dovrebbe essere giudicata

---

<sup>180</sup> Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alle vicende di Guillaume Apollinaire o Gianfranco Stevanin ampiamente trattate in letteratura.

esclusivamente sulla base dei propri comportamenti. Se Mattiello, infatti, ha iniziato ad estrinsecare gli impulsi ad una certa età, questo sta a significare che non è stato in grado di inibirli e di comprendere che quello che stava facendo era moralmente e legalmente sbagliato. Di conseguenza, quello che è realmente rilevante ai fini penali è proprio questa *frattura comportamentale*. Il DSM-V stesso, infatti, nella sezione parafilica distingue tra pedofilia e comportamento pedofilico: la prima, consistente nell'attrazione sessuale verso i bambini, non viene considerata un disturbo in quanto tale mentre l'agire questi impulsi sessuali e renderli concreti, cioè il comportamento pedofilico, invece sì. Se un individuo prova una attrazione sessuale verso i bambini ma non fa nulla e non li attua, questo non è penalmente rilevante, al contrario lo è il comportamento pedofilico.

Appare opportuno, a questo punto della trattazione, tentare di fornire una ricostruzione di quello che è stato l'esame in aula dei periti Rasi e Galliani, i quali, come spesso accade nell'ambito di questo tipo di procedimenti penali, sono arrivati a sostenere una tesi opposta rispetto a quella dei consulenti Sartori e Pietrini. Infatti, utilizzando i test somministrati dalla difesa, i periti arrivano alla conclusione per cui non si era in presenza di nessun elemento né di carattere psichiatrico né di carattere neurologico per ritenere che il cordoma abbia grandemente scemato o abolito la capacità di intendere e di volere, senza dare troppa importanza al fatto di essere arrivati a questa conclusione grazie ad accertamenti avvenuti solo dopo che il tumore del pediatra è stato asportato, quindi post secondo intervento: trattasi quindi di un arco temporale molto distante da quello del *tempus commissi delicti*. Ad ogni modo Rasi sottolinea che, post primo intervento quando il cordoma era ancora in sede, l'esame obiettivo neurologico sia all'entrata che alla dimissione dall'ospedale di Padova era negativo, c'era solo una lieve differenza dei riflessi profondi.

Passando, poi, a quella che è la definizione di cordoma, su domanda del giudice, esso viene definito da Rasi come tumore di origini embrionali molto raro che in media colpisce uno ogni due milioni di persone, estremamente lento e progressivo nel tempo, tendente a ricrescere e derivante dalla cosiddetta primitiva notocorda, localizzato solitamente a livello del tronco dell'encefalo o del canale sacrale. Rasi tiene subito a chiarire, a tal proposito, che non si tratta di un tumore primitivo delle cellule nervose, non nasce quindi dalle cellule neurali ma dal tronco encefalico e poiché tutto l'encefalo è contenuto in una scatola cranica, egli ammette dunque che qualunque cosa vi cresca

all'interno spinge e disloca altre strutture: è indubbio in sostanza un effetto compressivo di questo tumore.

Per quanto riguarda il sintomo della diplopia, Rasi inizialmente sostiene che probabilmente era possibile saltuariamente e che è connessa a quella regione del tronco encefalico suscettibile di essere spostata durante la crescita di un tumore, crescita comunque ad evoluzione molto lenta.

Dimostra, inoltre, molta più perplessità per quanto riguarda il riso e il pianto spastico,<sup>181</sup> sintomi a suo avviso non riconducibili ad alcun tipo di alterazione orbito-frontale, regione orbito-frontale che, a sua detta, anatomicamente non è stata interessata dalla neoplasia. Il perito, infatti, spiega che in base al referto operatorio e alla risonanza non vi sono segni morfologici di un interessamento diretto delle vie orbito-frontali e che in qualunque lesione cerebrale si può parlare di un interessamento di fibre più o meno specifico per il fatto che tutto il cervello è un network di fibre nervose.

Il giudice, a questo punto, ricorda che i Sartori e Pietrini, nella loro consulenza tecnica di parte, riportano un caso del 2003, tratto dall'Archive of neurology, in cui un paziente di quarant'anni aveva sviluppato una forma di pedofilia e che, in seguito a rimozione della massa tumorale, i sintomi erano risolti, corroborando di conseguenza l'ipotesi di una corrispondenza tra pedofilia acquisita ed alterazione in sede orbito-frontale. A tal proposito Rasi si è limitato a replicare che questo caso riguardava un emangiopericitoma in fossa cranica anteriore che insisteva in modo diretto sulle vie orbito-frontali, senza considerare che anche una eventuale lesione indiretta possa causare un effetto compressivo nelle zone interessate al controllo dell'inibizione degli impulsi. Sempre in riferimento a questo caso del 2003, Galliani aggiunge che, oltre al fatto che si tratta di un singolo episodio e che a sua detta l'articolo di riferimento deve essere letto con attenzione, il sostenere che questo soggetto non abbia avuto capacità di comportarsi

---

<sup>181</sup> Per quanto riguarda i sintomi del riso e del pianto spastico, il Dottor Rasi procede ad una distinzione: a suo avviso, se il riso ed il pianto si integrano all'interno di una situazione in cui vi sono delle valenze emozionali importanti in senso positivo o negativo si tratterebbe di semplice labilità emozionale, contrariamente, nel caso in cui ad esempio si veda una persona e improvvisamente si scoppiasse a ridere, si avrebbe una situazione specifica e patologica, da lui comunque non riscontrata in Mattiello. Oltre a questo, rimane ad ogni modo non chiaro il fatto che, dopo il primo intervento subito, gli stessi periti riportano una manifestazione di riso e pianto improvviso in un colloquio avuto col pediatra. Solo successivamente, durante il confronto con l'avvocato della difesa in aula, lo stesso Rasi ammetterà che il riso ed il pianto spastico possono essere la conseguenza di una compressione delle vie posteriori.

diversamente esorbiterebbe da quello che è il compito di un neurologo o di uno psichiatra, andando poi lui stesso a specificare che se da una parte la capacità di intendere e di volere incide sull'imputabilità di un soggetto, lo stesso non può dirsi per la capacità di controllare i propri bisogni e di valutare i rischi.

Su richiesta di chiarificazione da parte del Pubblico Ministero, Galliani conferma che nel caso del pediatra osservato mancano le patologie che sottendono ai disturbi comportamentali acclarati mentre il Dottor Rasi, nel momento in cui gli viene chiesto se esistono dati in letteratura che possono attestare una correlazione tra cordoma del clivus ed abusi sessuali, risponde di aver letto di altri tumori ma mai cordomi argomentando che il *Fundamental of EEG technologies* viene da lui citato per sostenere che le conclusioni dell'elettroencefalogramma somministrato prima dell'intervento rientrano nelle normali condizioni fisiologiche. A tale proposito Galliani tiene a specificare che le turbe aspecifiche dell'EEG non vogliono dire niente né sul piano anamnestico né sul piano clinico e che le sensazioni di assenza e confusione, riportate verbalmente da Mattiello, non possono essere plausibili perché non esiste una sintomatologia in cui manca la coscienza del soggetto, dato peraltro molto discutibile. L'assenza, dallo stesso definita come sospensione della coscienza, corrisponde nell'EEG ad una punta onda o fuori punta onda che dura dai cinque ai quindici secondi accompagnata da pallore nel viso ed occhi stralunati, aspetti questi ultimi tra l'altro oggetto di diretta testimonianza. Rasi interviene, a questo punto, sottolineando che è più corretto parlare di pseudo-assenze anche perché, basandosi sul referto, si era in presenza di attività ritmiche occasionali ed isolate che un elettroencefalografista può o meno segnalare e che il discorso cambierebbe se queste attività fossero prolungate nel tempo, avessero una ritmicità oppure assumessero una focalità molto precisa, arrivando ad auto smentirsi dicendo che, nel caso di specie, non ce n'è alcuna traccia.

È interessante notare che quando il difensore del pediatra interviene chiedendo esplicitamente ai periti il dato numerico su cui si basa la critica metodologica con cui gli stessi esordiscono ad un certo punto della loro perizia, secondo la quale i consulenti Sartori e Pietrini somministrerebbero sempre gli stessi test, i periti sono in grado di citarne al massimo tre.

Il dottor Rasi, in seguito, riconosce che il cordoma necessita di una compressione, la quale può, all'interno della scatola cranica, aver spostato qualche struttura e, malgrado



la negatività dell'esame obiettivo svolto dai neurochirurghi, è disposto a riconoscere la diplopia. Egli localizza la massa tumorale lungo il tronco encefalico, in particolar modo nella regione frontale ed al di sotto della regione tuberale e parla, preliminarmente all'intervento chirurgico, di una visita oculistica in cui si descrive un restringimento oculare e tubulare del campo visivo. Rasi, tuttavia, non attribuisce a questo sintomo specifico un significato di compressione perché è legato in qualche modo alla regione ipofisaria che, anche se spostata nella risonanza magnetica, non ha dato nessuna alterazione in quanto il paziente è stato dimesso senza alcuna terapia ormonale: ciò legittima a pensare, a suo avviso, che il tumore non è andato oltre. Aggiunge, poi, che il glaucoma può essere psicogeno, ovvero sostenuto da un meccanismo esclusivamente o prevalentemente psichico, anche in persone contraddistinte da uno stato di comprensibile labilità emozionale e precisa che un secondo campo visivo risulta essere normale.<sup>182</sup> Dato confortante è rappresentato dal fatto che l'avvocato della difesa, Roetta, e Rasi concordano, quantomeno, sulla definizione di cordoma come tumore a crescita lenta e progressivo nel tempo con effetto compressivo sulle zone circostanti; il perito tuttavia, alla domanda dell'avvocato, non ha elementi per fornire una risposta precisa né su quando ha iniziato a formarsi né tantomeno su quando ha raggiunto una massa critica.

A questo punto il contraddittorio trasla su altri argomenti, in particolare sulla valenza dei test somministrati dalla difesa e sulla pedofilia. Prima di questi, i periti tengono a chiarire con fermezza che per *principio di contiguità anatomica* nel cervello non necessariamente deve intendersi interessamento della struttura immediatamente più vicina, contraddicendo probabilmente la ratio del principio stesso.

Per quanto riguarda i test, Galliani è deciso nel sostenere di non avere censure da fare per quel che concerne la tecnica di somministrazione dei test; l'unica critica da lui mossa attiene al termine di confronto: molti test sono stati giudicati deficitari o semideficitari solo poiché, a suo avviso, inferiori al livello atteso, quest'ultimo riconducibile al *Test delle Matrici di Raven* che misura l'intelligenza non verbale del periziando, in questo specifico caso risultante molto alta (punteggio 55 su 60). L'unico

---

<sup>182</sup> Nel momento in cui il difensore chiede al perito se, post intervento, il campo visivo di Mattiello si è normalizzato, questo gli risponde affermativamente sottolineando però che la sua perplessità nasce dal primo campo visivo poiché trattasi, a suo avviso, di un tipo di alterazione campimetrica estremamente aspecifica e difficile, dal punto di vista dei dati statistici medici, da riferire ad una compressione del campo ottico.

test carente in senso assoluto viene da lui individuato nel riconoscimento delle figure ingarbugliate mentre afferma di credere poco al test della fluenza verbale, giustificando questa sua mera convinzione non su base scientifica ma sostenendo che non è più possibile tornare indietro nel tempo e rifare gli stessi test perché l'intervento è ormai già avvenuto.

Per quel che riguarda, invece, il test di attribuzione delle emozioni, il perito può presumere sia carente in senso assoluto essendo un test che può essere somministrato a tutti e connesso ad un fattore di pura personalità: per questi due motivi, secondo il perito, Mattiello poteva essere così anche prima dell'insorgenza del tumore. Risulta ancorata ad una convinzione personale, più che ad una tesi scientifica comunemente accettata, anche la risposta di Galliani sulle possibili ragioni di questi test deficitari in senso assoluto. Il perito, infatti, pur ammettendo che in generale comprendono un livello di deficienza, è convinto che questi test non sono sufficienti per affermare che una persona è incapace di intendere e di volere. Ecco che allora il difensore semplifica la domanda chiedendo al perito se questi test possono essere indicativi di una sofferenza del lobo frontale, la regione quindi oggetto di studio, alla quale domanda lo stesso risponde in maniera affermativa puntualizzando tuttavia la propria certezza per cui un test non può esattamente individuare dove anatomicamente la lesione si è formata, dando quindi palesemente prova di una indicazione non totalmente pertinente alla domanda stessa.

Il punto di partenza dell'argomento pedofilia, a questo punto della discussione, concerne il manuale di riferimento dei disturbi mentali, che all'epoca dei fatti era il DSM quarto. Se da un lato le parti opposte convengono sul fatto che, all'interno di questo manuale, la pedofilia è definita su base comportamentale poiché quello che rileva è rappresentato dagli atti,<sup>183</sup> i periti sono convinti che utilizzare il DSM come un manuale di psichiatria sia errato e che si tratti piuttosto di un compendio contenente le denominazioni più in uso in tutto il mondo, dimenticando che molto spesso gli stessi esperti lo utilizzano per la classificazione dei disturbi e che viene sempre più sovente preso come riferimento nelle sentenze dei giudici di legittimità, oltre al fatto che

---

<sup>183</sup> *«Del resto non è possibile, in un ambito peritale, indagare la pedofilia di un soggetto, cioè palesare il motivo per cui ha avuto questi comportamenti: infatti i motivi possono essere tanti».* Questa osservazione dei periti, contenuta alla fine di pagina 48 nella relazione di perizia di cui alla prossima nota, risulta essere frutto di un errore valutativo dal momento che il DSM stesso identifica appunto la pedofilia solamente su base comportamentale: non è, infatti, il motivo che rende pedofilo ma l'atto in sé considerato.

comunque può e deve essere considerato alla stregua di un criterio aggiuntivo ad adiuvandum rispetto agli altri.

Altro aspetto che va ricordato per quanto riguarda il quadro comportamentale di Mattiello è che il pediatra riferisce di aver visitato, durante tutta la sua lunga carriera professionale, un numero elevatissimo di bambini e di non aver mai, prima dei fatti, manifestato nessun tipo di interesse nei loro confronti: ciò viene confermato anche dal perito Galliani in uno dei colloqui avutosi con lui.

A questo punto il contraddittorio viene focalizzato su una frase obiettivamente un po' ambigua contenuta nella relazione dei periti Rasi e Galliani sullo stato di mente dell'imputato. Galliani, infatti, procede ad una associazione tra la sessualità quanto meno in fase di declino del pediatra vicentino e le *manifestazioni erotiche stravaganti*.<sup>184</sup> Al che il difensore, volendo un chiarimento in merito, chiede al perito se esiste o meno una letteratura scientifica di riferimento che colleghi queste manifestazioni erotiche definite da lui stravaganti con la sessualità in declino. Galliani risponde semplicemente che vi sono condizioni più mediche che influenzano il comportamento, riportando che lo stesso Mattiello ha ammesso di avere questa sessualità in declino e ciò, a sua detta, può aver favorito. Lo stesso giudice insiste sul capire se questa singolare associazione è corroborata da una qualche letteratura scientifica di riferimento ma arriva alla conclusione che questa considerazione del perito è strettamente di carattere personale e fondata più su una propria riflessione che su uno studio scientifico e questo rappresenta forse un esempio limpido di immissione, nel procedimento penale, di un sapere non scientifico.

Una breve riflessione meritano, ancora, le questioni dell'impulso e dell'assenza che circolarmente tornano nel contraddittorio tra le parti. Galliani risolve la questione affermando, ad un certo punto della relazione peritale, che Mattiello parla di impulso ma si comprende che non sa bene che cosa sia, portando a sostegno della propria tesi delle valutazioni tra le quali il fatto che il pediatra, nel momento dell'arresto, parla di una perdita momentanea di coscienza ma si tratta, a suo avviso, di versioni inesatte e che non tengono conto della realtà, contrastanti con le conoscenze di un medico, oltre alla mancanza di prova di questo stato dalla documentazione. Nel primo interrogatorio reso dall'imputato davanti al Gip, che inizialmente Galliani dice di aver letto ma poi dimostra

---

<sup>184</sup> Relazione di perizia sullo stato di mente di Mattiello Domenico, Tribunale di Vicenza, Ufficio del Gip, Procedimento penale n.16947/11 R.GIP, 11250/11 R.N.R, p.49.

di riferirsi in realtà ad un successivo, Mattiello ammette esplicitamente l'addebito e sostiene di aver percepito una pulsione che non poteva fermare ma che è sempre stata controllata nel senso che non si è mai spinta alla violenza. Sempre lui aggiunge che il suo comportamento non è stato premeditato e di aver bisogno di aiuto e di dover essere curato. Il perito, constatando di non aver mai preso in considerazione questo interrogatorio avutosi poco dopo l'arresto, dichiara che questo non cambia la sua idea di fondo e di rifarsi specialmente all'ultimo episodio in cui il pediatra stesso parla di impulso e di assenza. Per Galliani la pulsione è un qualcosa che si esaurisce nel momento in cui un soggetto commette un atto e quindi conviene pacificamente con il difensore che l'impulso in sé può perdurare sino a quando non viene soddisfatto. Idea di fondo per cui non ci sono gli estremi, secondo il perito, per poter parlare di conseguenze rilevanti sul concetto giuridico di imputabilità dato che qui non si tratterebbe di una pulsione perché l'atto sarebbe stato programmato e, in ogni caso, ci sarebbe stato comunque il modo di controllare questo impulso e di non agire quindi subito. D'altro canto, non è propriamente vero che quella che viene definita come assenza è elemento appartenente solo al riferito dell'imputato e che non trova riscontro nelle carte processuali. Partendo dal presupposto che i periti descrivono l'assenza come caratteristica appartenente ad un preciso quadro sintomatologico consistente in una patologia psichiatrica diagnosticabile anche attraverso elettroencefalogramma con stimolazione, essi concludono che se la difesa avesse trovato un testimone che confermasse questo sentimento di assenza accompagnato da pallore in viso, esso sarebbe stato un elemento sicuramente rilevante ed avrebbero maggiormente approfondito su questo versante. Testimone che, infatti, esiste e che risulta dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Sartori Loretta il 12 luglio 2011, madre di una delle bambine vittime di abuso. La madre, che tra l'altro frequentava l'ambulatorio del pediatra da più di dieci anni per il fatto di avere quattro figli tutti in cura da lui, racconta che nel corso delle ultime visite Mattiello manifestava un comportamento insolito definito da lei *morboso* ed aggiunge che le dava l'impressione che il dottore pensasse ad altro o fosse in un altro luogo. I periti, tuttavia, smontano questa testimonianza sostenendo da una parte che non si tratta di assenza, senza specificare il perché, e dall'altra argomentano che il setting generale sia frutto anche della partecipazione emotiva della madre e che quindi non possa essere oggettivo, specificando comunque di non mettere in dubbio eventuali patologie del lobo frontale.

L'esame dei periti in aula prosegue con una richiesta di delucidazione, da parte del giudice, sul test IAT somministrato vista la sua non sufficiente conoscenza in materia. Richiesta che viene subito soddisfatta perché il difensore del pediatra, a scanso di equivoci, precisa che questo tipo di test è stato usato solo ed esclusivamente ad adiuvandum per confermare una certa datazione e non di certo per individuarla e lo comprova la circostanza che la difesa, nel momento in cui il test in questione viene somministrato al periziando, è già in possesso dei risultati della perizia informatica che quindi già faceva parte del loro patrimonio conoscitivo. Galliani, in particolare, non ha avuto questa impressione né dalla lettura degli atti né dall'utilizzo in generale dello IAT nelle aule di tribunale e procede ad una critica demolitiva del test riprendendo lo studio di Bruno Verschuere citato nella relazione di perizia da lui svolta con Rasi, definendo lo IAT un mezzo sperimentale usato da tutto il mondo per la ricerca, sostenendo che è dimostrato possa essere falsificato e dimostrando di non essere a conoscenza, in particolare, di uno studio successivo che funge da adeguamento a quello di Verschuere. Questo studio successivo viene condotto dal gruppo di Sartori e sostanzialmente introduce un algoritmo che permette di identificare i soggetti istruiti allo scopo di falsificare le risposte del test. Galliani, invece, è fermo nel credere che chiunque possa falsificare le risposte del test e che una formazione non sia necessaria sulla base del fatto che Mattiello, secondo lui, si rendeva facilmente conto che se avesse risposto velocemente avrebbe avuto una certa valutazione mentre se avesse risposto lentamente ne avrebbe avuta un'altra dimostrando, in questo modo, di essere prevenuto. Ecco che allora il difensore del pediatra, per dimostrare l'infondatezza di questa diffidenza, cita lo stesso studio di Verschuere che parla di persone addestrate a falsificare e chiede al perito se questo addestramento presupponga che chi insegna a eludere lo IAT lo conosca o se invece possa essere svolto da chiunque. Galliani, ancora una volta, risponde argomentando che si può velocizzare o rallentare la risposta quando si vuole e per ottenere il risultato sperato ma questo è appunto smentito da uno studio successivo. Quella del perito, di conseguenza, ha le connotazioni tipiche di una critica in astratto perché non ci sono evidenze che ci permettono di sostenere che Mattiello abbia volutamente o anche inconsciamente falsificato i risultati dello IAT. Egli, in sostanza, non prende in considerazione lo IAT in quanto test potenzialmente falsificabile, non rispondente ai requisiti di scientificità richiesti dalla comunità scientifica internazionale ed espone la sua

diffidenza anche attraverso il ragionamento per cui un individuo prova attrazione nei confronti dei bambini generalmente molto tempo prima e, chiedendosi come poterla soddisfare, si inventa l'espedito della macchina fotografica: secondo lui non sarebbe, infatti, possibile averla sempre a portata di mano.

Per arrivare ad una conclusione, si espongono sommariamente alcune delle principali osservazioni dei consulenti di parte Sartori e Pietrini, i quali sostengono la tesi per cui vi sia stata una assoluta incapacità di intendere e di volere del soggetto al momento dei fatti addebitategli. Incapacità di intendere che è il frutto del combinato della sua difficoltà di decodificare le emozioni e riconoscere quelle socialmente appropriate; incapacità di volere che risulta compromessa per quanto riguarda la discriminazione delle violazioni in quanto il pediatra non è in grado di discernere ciò che si può fare da ciò che non si può fare. Sul ruolo del nesso di causa, essi ritengono che vi sia una malattia, la quale abbia delle caratteristiche di idoneità per determinare i molteplici effetti che ci sono e che si convalidi la genuinità dei sintomi rilevanti ai fini dell'imputabilità con quelli non rilevanti. Mancano soprattutto le spiegazioni alternative perché quando si parla del nesso di causa bisogna trovare le possibili spiegazioni alternative; quindi, il nesso di causa esiste se è dimostrato un nesso di causa potenziale e se soprattutto rimuovendo la causa spariscono gli effetti e mancano le ipotesi alternative. Loro pensano che questo scenario sia plausibile e che la prova del nove consiste nel fatto che, rimosso il tumore, spariscono gli effetti: Mattiello, infatti, dopo l'intervento non ha più né la diplopia né la visione a tunnel, né l'ossessione per la fotografia, né la scarsa tolleranza alle difficoltà o la bizzarria comportamentale e né l'incapacità di svolgere un dual-task (doppio compito). In definitiva, si è avuta una *restitutio in integrum* perfettamente compatibile con la clinica conosciuta e questa conclusione arriva sulla base di una logica argomentativa ben precisa secondo cui il meccanismo causativo è di tipo compressivo e quindi, una volta rimossa la causa, si elimina l'effetto; si aggiunge che la prova scientifica è fondata su dei parametri anatomicamente contigui a quelli dell'orientamento sessuale, come ad esempio il campo visivo, i quali in seguito regrediscono e questo viene avvallato anche dagli specialisti di strutture esterne. I consulenti ritengono che questa remissione dei sintomi sia la prova del nesso di causa, aspetto questo totalmente non considerato dai periti i quali non hanno inserito gran parte della documentazione sanitaria post operazione perché ritenuta irrilevante, cercando di spostare l'attenzione della compressione dalle zone superiori alla

zona del cervello più laterale che è innocua. In realtà la risonanza magnetica dimostra chiaramente come la massa tumorale spinge anche in su dislocando l'ipofisi. È da rilevare che molti degli esami somministrati nel periodo antecedente all'operazione non vengono commentati dai periti opposti perché centrali per la tesi della non imputabilità e la stessa teoria del libero arbitrio utilizzata dai periti secondo cui la capacità di intendere e di volere del soggetto sarebbe stata conservata o guidata non è quella condivisa dalla comunità scientifica che invece abbraccia pacificamente quella della capacità di fare altrimenti: i consulenti sostengono che il pediatra fosse impossibilitato a fare diversamente anche se solo lo avesse voluto per una combinazione di sintomi che sono la diretta conseguenza degli effetti di compressione del tumore nelle regioni orbito-frontali, sintomi che hanno a che fare con una pulsione che prima non esisteva.

Venendo, infine, al trattamento sanzionatorio, il dispositivo della sentenza finale recita che visto l'art.605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza emessa il 24/1/2013 dal Gip del tribunale di Venezia nei confronti di Mattiello Domenico, imputato appellante, assolve lo stesso dal reato di cui all'art.600 ter c.p. sulla produzione di materiale pedopornografico perché il fatto non sussiste e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art.62 n.6 c.p. prevalenti rispetto all'aggravante contestata, ridetermina la pena in due anni e otto mesi di reclusione. Viene altresì revocata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

## 2.6 Alcune recenti pronunce giurisprudenziali in tema di neuroscienze ed imputabilità. Il Caso Palleschi.

La giurisprudenza di merito, recentemente, ha affrontato in diverse sentenze le risultanze neuroscientifiche in relazione alla capacità di intendere e di volere, le quali hanno tutte attestato l'utilizzo delle nuove metodologie a seguito dell'individuazione di disturbi psichici compiuti attraverso le indagini tradizionali. È accaduto così, ad esempio, nel caso di Milano, in cui uno straniero di origini ghanesi aveva ucciso a colpi di piccone diversi passanti incontrati per caso per strada in una zona centrale della città lombarda. Il Tribunale di Milano,<sup>185</sup> ha infatti autorizzato il ricorso da una parte alla strumentazione di *brain imaging*, in particolare avvalendosi della *voxel based morphometry*, e dall'altra alla genetica molecolare dopo una diagnosi clinica di indirizzo, condotta mediante gli accertamenti classici, che aveva attestato la presenza di una schizofrenia paranoide. La perizia che ne è conseguita ha rappresentato un valido modello nell'ottica del condivisibile approccio multidisciplinare dello strumento: da quello psicologico e criminologico a quello clinico-nosografico tanto da assicurare il coinvolgimento di professionalità differenti dal punto di vista della competenza. La focalizzazione su diversi campi di osservazione si rivela infatti il miglior metodo per l'inquadramento ed il superamento delle numerose criticità solitamente legate a questo tipo di accertamento.

Il tribunale di Piacenza<sup>186</sup> ha proceduto ad un lavoro similare relativamente ad un imputato padre di un bambino di due anni che è stato dimenticato per alcune ore in macchina fino all'avvenuta morte. Anche in questo caso, infatti, il metodo neurologico è stato disposto a supporto di una diagnosi di amnesia dissociativa formulata dal perito attraverso le indagini cliniche tradizionali. In questa circostanza il padre del bambino è stato ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, dopo la conferma del riscontro di deficit di memoria nella zona dell'ippocampo.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, si riscontrano ancora pochi riferimenti in merito all'impiego delle tecniche neuroscientifiche. Singolare risulta il fatto

---

<sup>185</sup> Tribunale di Milano, 15.4.2014, n.1243, inedita e Corte d'Assise d'Appello di Milano, 20.1.2015, inedita. Riferimenti in FERLA L., *Casi difficili e accertamenti peritali in tema di vizio di mente*, in *Jus online n.2/2016*, p.7 ss.

<sup>186</sup> Tribunale di Piacenza, 26 settembre 2014, n.280, inedita. Per alcuni riferimenti, ancora FERLA L., *Casi difficili e accertamenti peritali*, cit., p.18 ss.



che, nonostante il breve lasso di tempo che separi due pronunce, la Corte ha disposto in merito due cose completamente divergenti.

La prima sentenza<sup>187</sup> riguarda un imputato condannato per l'omicidio del fratello e della di lui famiglia che è stato dichiarato seminfermo di mente in primo grado a seguito di una perizia condotta con i metodi tradizionali. Questa perizia concludeva per uno stato borderline di personalità. La difesa aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado e chiesto che venisse rivalutata la capacità di intendere e di volere del soggetto sulla base di accertamenti di tipo neuroscientifico che dovevano indagare l'incidenza di un trauma subito da piccolo. Tuttavia, i giudici ritennero non sufficientemente affidabili gli strumenti proposti e respinsero questa richiesta. La Corte di Cassazione, sulla base delle motivazioni della Corte d'appello, ha poi affermato che le neuroscienze non godrebbero ancora di un'adeguata verifica da parte della comunità scientifica di riferimento e dunque di una affidabilità che possa ritenersi sufficiente. La stessa Cassazione aggiunge che semmai una maggiore rilevanza avrebbero potuto avere nel caso in cui fosse stata diagnosticata nell'imputato un'anomalia di tipo genetico oppure organica.

La seconda pronuncia<sup>188</sup> concerne invece l'annullamento con rinvio di una condanna in appello a carico di un serial killer. La Cassazione ha ritenuto, in questa circostanza, che le deduzioni difensive, le quali si erano incentrate su una risonanza magnetica dell'encefalo dell'imputato attestante un disturbo esplosivo intermittente, avrebbero potuto fondare la richiesta di una più accurata indagine sulla capacità di volere del soggetto, non considerata adeguatamente dalla Corte d'Appello. Può da subito rilevarsi come, a voler far proprio l'atteggiamento scettico dimostrato dalla Cassazione nella prima sentenza che nega l'attendibilità dei nuovi strumenti sulla base di una loro rara applicazione, si finisce per non consentire mai l'entrata nel processo di qualunque metodo innovativo<sup>189</sup> e rendere così lo stesso diritto vittima di immobilismo. Sarebbe stato decisamente diverso lamentare il mancato rispetto degli altri criteri Daubert perché, a voler essere precisi, collocano il parametro del consenso della comunità scientifica all'ultimo posto, in via sussidiaria ed eventuale.

---

<sup>187</sup> Corte di Cassazione, sezione I, 7.11.2012, n.43021, Panuccio, in *Cassazione penale*, 2013, p.4079.

<sup>188</sup> Corte di Cassazione, sezione I, 21.11.2012, n.45559, in *Diritto e giustizia online*.

<sup>189</sup> Sul punto, confronta anche GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, cit., p.201.

Più lineare appare per questo una sentenza più recente con cui la Cassazione<sup>190</sup> ha respinto la richiesta della difesa di un imputato condannato per omicidio doloso, al quale non erano state riconosciute le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., risultante portatore di disfunzioni genetiche emerse in una consulenza tecnica che avevano determinato comportamenti aggressivi e impulsivi. La Corte ha infatti motivato la sua decisione ritenendo non superati i criteri Daubert, posto che gli studi chiamati a supporto della tesi di un nesso causale tra assetto genetico ed azioni violente erano tarati su campioni della popolazione piuttosto piccoli e inclusivi peraltro di soggetti con tratti psicopatici o disturbi antisociali di personalità. Queste caratteristiche non erano, tuttavia, presenti nell'imputato.<sup>191</sup>

Nell'analisi dei rapporti tra neuroscienze e imputabilità, merita un breve accenno anche la capacità di intendere e di volere dei minori. Se infatti per l'adulto l'imputabilità è considerata sempre presente salvo la sussistenza di cause di esclusione o di limitazione della stessa, per i minori la disciplina è più variegata. La fascia di età più problematica riguarda i minori autori di reati che hanno già compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto, richiedendo una valutazione caso per caso della raggiunta maturità. In una prospettiva più recente è possibile rinvenire anche in questo ambito, analogamente a quanto osservato per il vizio di mente, una base multifattoriale degli elementi contribuenti a determinare la capacità di intendere e di volere dell'adolescente. Entrano in gioco, in altri termini, componenti di tipo biologico, psicologico, sociologico, culturale e ambientale.<sup>192</sup> Le neuroscienze valorizzano invece i fattori di tipo organico e genetico tra quelli che più influenzano le capacità cognitive dei minori, in quanto l'imaturità neurofunzionale, psicologica e relazionale, comporta nell'infante una incapacità di

---

<sup>190</sup> Corte di Cassazione, sezione I, 13.11.2015, n.45351, che ha anche richiamato a sostegno un suo precedente del 2015, sentenza n.36080.

<sup>191</sup> Il rilievo era in realtà già stato sottolineato dal giudice di primo grado attraverso una motivazione che la Cassazione ha ritenuto esaustiva per escludere la rilevanza del profilo genomico dell'imputato e dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso.

<sup>192</sup> Per questo concetto, BERTOLINO M., *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A., I, Milano, 2009, p.129 ss.; LARIZZA S., *Il minore autore di reato e il problema dell'imputabilità: considerazioni introduttive*, in VIGONI V., *Il difetto d'imputabilità del minorenni*, Torino, 2017, p.14 ss.; PANEBIANCO G., *Il sistema penale minorile tra imputabilità e pericolosità sociale*, Milano, 2005, p.145 ss.

autocontrollo e di pianificazione dei comportamenti.<sup>193</sup> L'im maturità coincide pertanto col mancato sviluppo o con una disfunzione del sistema frontale del cervello, cui sono legate le funzioni esecutive.<sup>194</sup> Anche in questo caso, tuttavia, così come già evidenziato per l'accertamento dell'infermità mentale, prevale negli studi più recenti un'attenzione per il cd. *cervello sociale*, dando rilevanza, oltre che ai fattori prettamente biologici, pure a quelli sociali, affettivi e alle caratteristiche personologiche del minore.<sup>195</sup> Diventa pertanto inammissibile l'esistenza di un determinismo genetico anche rispetto al minore, mentre è plausibile parlare di vulnerabilità dell'uomo ai fattori ambientali.<sup>196</sup> Tutto ciò considerato, vale per l'indagine sulla maturità del minore, così come per quella sulla capacità di intendere e di volere dell'adulto, l'esigenza di una perizia multidisciplinare.

Le neuroscienze sono entrate recentemente nel processo penale sollevando nuovamente il quesito relativo al libero arbitrio dell'uomo, affrontato in una importante sentenza della Corte di Cassazione che è stata depositata nel marzo del 2019.<sup>197</sup> Il 2 novembre 2014 una donna, Gilberta Palleschi, esce come tutte le mattine a fare jogging e, ad un certo punto, viene raggiunta da Antonio Palleschi, il quale si avventa contro la donna per cercare di palpeggiarla. Il Palleschi la percuote e le fa perdere i sensi; successivamente, nel crederla morta, la carica nel bagagliaio della macchina e la getta in un dirupo poco distante. Sopravvissuta alla caduta, tuttavia, la donna viene uccisa dall'imputato con una sassata alla testa. Questi si reca, dopo l'omicidio, a pranzo con un amico, come nulla fosse, per poi tornare sul luogo del delitto onde depredate i gioielli della vittima ed occultarne i resti, non prima di essersi masturbato sugli stessi. Antonio Palleschi confessa i reati a lui ascritti di sequestro di persona, omicidio, furto, occultamento e vilipendio di cadavere e la sua difesa chiese l'espletamento di una perizia psichiatrica, che viene tuttavia respinta. Ammesso l'imputato al giudizio

---

<sup>193</sup> LUNA B. E ALTRI, *Maturation of widely distributed brain functions sub serves cognitive development in Neuroimage*, in *Child Development*, 2001, p.786 ss.

<sup>194</sup> Sul punto si vedano anche gli studi condotti su adolescenti delinquenti, di PONTIUS A.A., RUTTING K., *Frontal lobe system maturational lag in juvenile delinquents as shawn in the narrative test*, in *Adolescence*, 1976, p.509 ss.

<sup>195</sup> STRATA P., *La strana coppia. Il rapporto tra mente-cervello da Cartesio alle neuroscienze*, Roma, 2014, p.85 e ss.

<sup>196</sup> CASTIELLI O. E ALTRI, *Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze-Memorandum Patavino*, 9 ottobre 2015, in *questa Rivista*, 24 dicembre 2015, p.30.

<sup>197</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, in *Diritto penale e uomo, Assassini nati?* a cura di BASILE F., LOMETTI S., 19.06.2019.

abbreviato, il GUP lo condanna alla pena dell'ergastolo. La difesa del Palleschi, tuttavia, impugna la sentenza in appello chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, adducendo un parziale vizio di mente scaturito da una lesione cerebrale, provocata da un incidente stradale di cui l'assistito era stato vittima diciotto anni prima e a seguito del quale avrebbe, a sua detta, sviluppato una forma di epilessia. La Corte d'Appello accoglie la rimostranza della difesa di Palleschi e concede la rinnovazione dell'istruttoria, sulla scorta della mancata valutazione del giudice di primo grado di una serie di elementi, tra cui i «*profili anomali delle modalità di commissione del fatto*»,<sup>198</sup> disponendo quindi una perizia psichiatrica sul Palleschi al fine di accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il perito nominato procede dunque a sottoporlo ad alcuni accertamenti: in primo luogo, ad una TAC cranio encefalica, che rivela la presenza di una notevole lesione prefrontale, causata verosimilmente dell'incidente di cui si è detto; in secondo luogo a test psicodiagnostici, da cui emergono funzionamenti cognitivi valutabili come borderline, i quali sarebbero stati all'origine anche di comportamenti sessuali anomali antecedenti per i quali il soggetto in questione era peraltro già stato condannato. Il Palleschi, inoltre, viene sottoposto a uno screening genetico, dal quale emerge l'esistenza di «*fattori costituzionali e, verosimilmente, anche ambientali, che, non rilevanti ai fini medico-legali, potevano favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente aggressivi e aberranti*».<sup>199</sup> La perizia conclude sottolineando che la presenza dei polimorfismi genetici rilevati sull'imputato, in unione con la suddetta lesione cerebrale, secondo recenti studi neurologici avevano potuto incidere sulla sua aggressività e sul comportamento antisociale. In altre parole il perito osserva che, poiché la lesione cerebrale investiva l'area, secondo i più recenti studi, inibitrice delle pulsioni aggressive e violente, e considerato altresì che il Palleschi presentava una predisposizione genetica all'aggressività, il terribile mix delle due anomalie riscontrate è stato almeno in parte all'origine del comportamento tenuto dall'imputato, avendo tali anomalie contribuito a diminuire grandemente la sua capacità di intendere e di volere, comprimendo, si potrebbe dire, la possibilità di determinarsi in modo differente. Insomma, un nuovo Phineas Gage. Tali conclusioni sono state interamente accolte

---

<sup>198</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.5.

<sup>199</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.6.

dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, la quale, riconosciuta l'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art.89 c.p., considerata equivalente alle contestate aggravanti, riforma la pesante pena irrogata dal giudice di primo grado nella più blanda condanna a venti anni di reclusione. I ricorsi in Cassazione che hanno dato esito alla sentenza in commento sono stati promossi dal Procuratore Generale di Roma e dalle Parti Civili. I ricorrenti censuravano, in sintesi, lo stato ancora embrionale degli studi neuroscientifici e genetici applicati al caso e adducevano alcuni elementi di fatto contrastanti con un asserito deterioramento dei comportamenti sociali dell'imputato, quali ad esempio la circostanza che lo stesso si fosse sposato dopo il sinistro e avesse continuato la propria professione lavorativa senza incorrere in particolari problematiche. Le Parti Civili, poi, osservavano che le neuroscienze e gli studi genetici non godono ancora di accreditamento presso la comunità scientifica, né sono in grado di connettere con certezza le lesioni cerebrali, o le anomalie genetiche, con i comportamenti tenuti dal soggetto in cui si riscontrano ma al più possono individuare una delle probabili cause. La difesa dell'imputato, dal canto suo, sosteneva la correttezza delle motivazioni fatte proprie dal giudice del gravame, sottolineando peraltro come lo stesso abbia svolto adeguatamente il proprio ruolo di custode della prova, valutando correttamente l'attendibilità scientifica delle tecniche utilizzate dal perito. Il giudice di legittimità, nel rigettare le doglianze dei ricorrenti, ha da un lato approvato la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d'Assise d'Appello in merito all'attendibilità delle tecniche scientifiche utilizzate, sottolineando come il giudice del gravame abbia esaurientemente messo in luce *«la completezza della indagine, scientificamente supportata, statisticamente verificata e nel concreto riscontrata dalle altre risultanze processuali, e la sua resistenza a fronte di soccombenti obiezioni e rilievi contrari»*;<sup>200</sup> dall'altro lato ha ritenuto esente da contraddizioni, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti di parte civile, il ragionamento del giudice d'appello laddove ha ritenuto che la perizia non è giunta a sostenere una sorta di negazione del libero arbitrio desumendola dall'equazione *«danno, più predisposizione genetica, uguale necessaria infermità di mente»*,<sup>201</sup> né tantomeno la perizia ha rinvenuto un'origine esclusivamente biologica del

---

<sup>200</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.19.

<sup>201</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.18.

comportamento di Antonio Palleschi. Infatti, come osservato dal perito, l'insieme da un lato della lesione cerebrale e dall'altra della predisposizione genetica non può essere considerato da solo sufficiente a causare il comportamento antisociale. Al contrario, è l'amalgama sia delle dette cause organiche, sia di fattori predisponenti quali il contesto familiare, ambientale o lavorativo che consente all'anomalia genetica e cerebrale di manifestarsi in un comportamento antisociale. Ed è proprio l'avverarsi di tutti i fattori, biologici e ambientali, che ha quindi probabilmente condotto il Palleschi al proprio comportamento criminale, ingenerando in lui un'incapacità *«a governare la propria volontà, viziata dal danno cerebrale riportato»*.<sup>202</sup> Rimane, infine, da sciogliere il dubbio espresso dalle Parti Civili: come è dimostrabile che l'azione criminale sia stata proprio l'avveramento della lesione cerebrale e dell'anomalia genetica, se il loro influsso sul comportamento antisociale è determinato da una pluralità di fattori difficilmente apprezzabili nella loro totalità in sede di giudizio? Il giudice di legittimità dà risposta anche a tale quesito osservando che il riconoscimento della in-imputabilità o della semi-imputabilità non sottostà allo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art.533 c.p.p., bensì, producendo un beneficio per l'imputato, segue il canone garantistico *in dubio pro reo*, per cui è sufficiente *«un ragionevole livello di probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio “più probabile che non”, che nella specie è confortato dalla riscontrata combinazione nell'imputato dell'alterazione genetica e del danno cerebrale e da una serie di elementi concordanti e logicamente valorizzati, pertinenti alla condotta dello stesso antecedente e successiva all'omicidio, con i quali sono state confrontate le tesi recepite e che hanno fatto propendere il perito, e poi la Corte, per il vizio parziale di mente per incapacità di volere, o che comunque hanno insinuato il dubbio sulla sua sussistenza»*.<sup>203</sup> La sentenza in commento rappresenta una delle prime della Corte di Cassazione che affronta, seppur in maniera molto sintetica, la tematica inerente all'attendibilità delle tecniche di analisi di genetica comportamentale, unite a tecniche neuroscientifiche, e la connessa questione riguardante l'asserito determinismo sotteso a tali teorie. La conclusione è chiara: le esposte anomalie genetiche e cerebrali non sono in grado di negare l'esistenza del libero arbitrio ma possono rilevare come fattori

---

<sup>202</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.18.

<sup>203</sup> Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, cit., p.21.

che, uniti ad una pluralità di condizioni di tipo sociale, possono fondare un giudizio di assenza o diminuita capacità di intendere e volere. Alla luce di ciò, non resta che domandarsi quale possa essere il futuro delle indagini genetiche e delle connesse analisi neuroscientifiche nei procedimenti penali, soprattutto in considerazione del fatto che, come chiaramente afferma la Cassazione in questa sentenza, la prova della mancanza o della diminuita imputabilità non necessita già della certezza, bensì si accontenta solo di un probabile nesso eziologico tra anomalie genetiche, lesioni cerebrali e azione criminale. Ciò permette di non ritenere peregrino che le indagini genetiche, insieme alle tecniche neuroscientifiche, possano divenire in un prossimo futuro utile strumento in grado di assistere il giudice nel giudizio di imputabilità. Da sottolineare è il fatto che la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, si è limitata a ritenere esente da vizi logici la motivazione della Corte d'Assise d'Appello, assolvendo così il compito del giudice di legittimità, chiamato non già alla verifica dell'attendibilità o meno della tecnica scientifica, quanto a controllare la correttezza argomentativa svolta dal giudice di merito.<sup>204</sup> La sentenza della Cassazione, quindi, non esenta il giudice di merito ad operare in futuro il vaglio di attendibilità delle tecniche caso per caso. A maggior ragione in presenza di metodologie come quelle sinora esaminate, la cui novità, anche se oramai non più eccessiva, necessita di particolare attenzione, onde consentire l'accesso nel processo solo a quelle conoscenze che siano scientificamente attendibili.<sup>205</sup> A tal fine, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato al giudice di merito la via per assolvere tale compito, accogliendo anche nella giurisprudenza italiana i criteri enunciati nel 1993 dalla sentenza Daubert della Suprema Corte degli Stati Uniti, più volte ripetuti: sottoposizione della teoria a verifiche ed esperimenti, e in particolare a tentativi di falsificazione; sottoposizione della teoria a *peer review*; conoscibilità del relativo tasso

---

<sup>204</sup> Così si è espressa la stessa sentenza in commento: «[...] non dovendo la Corte di cassazione, in tema di prova scientifica, stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica», facendo sostanzialmente propri i dettami compendati nella celebre sentenza Cozzini (Cassazione penale, sezione IV, 17 settembre 2010, n.43786, in *De Jure*).

<sup>205</sup> Deve osservarsi che recentemente la Corte di Cassazione ha avallato la decisione della Corte D'Appello di Salerno di negare rilevanza ad indagini neuroscientifiche, in quanto non dotate della necessaria condivisione nel panorama scientifico, Cassazione penale, sezione I, 7 febbraio 2018, n.26895, in *De Jure*; per un commento, GRANDI C., *Diritto penale e neuroscienze*, cit.

di errore, accertato o potenziale; infine ed eventualmente il grado di consenso scientifico riscosso.

La genetica comportamentale, così come le neuroscienze, appaiono dunque oggi un nuovo banco di prova per testare la capacità del giudice di selezionare tecniche scientifiche funzionali all'accertamento processuale che presentino adeguata attendibilità, avvalendosi dei criteri anzidetti. Che cosa aspettarsi, quindi? Di certo, lo spettro di un pieno determinismo biologico appare essere per ora allontanato dalla rassicurante idea che altri fattori, quali quelli sociali e ambientali, agiscono necessariamente in combinazione con le anomalie genetiche. Tuttavia, l'idea che il comportamento criminale possa essere anche determinato dalla genetica e dal cervello, rimane, secondo il giudice di legittimità, una probabilità plausibile a determinate condizioni: si insinuano, così, seri dubbi sulla capacità di determinarsi liberamente del soggetto, non senza ricadute sull'interpretazione ed applicazione delle tradizionali categorie penalistiche.



## CONCLUSIONI

L'elaborato affronta il dibattuto tema del concetto giuridico di imputabilità, che nel nostro Codice penale trova la sua disciplina a partire dall'art.85, in particolare di quella capacità di intendere e di volere i cui limiti sono stati messi in discussione a partire dal riconoscimento che le neuroscienze hanno ottenuto negli ultimi quindici anni nel panorama giurisprudenziale italiano. È bene chiarire che le scienze generalmente intese da sempre trovano spazio all'interno delle aule di giustizia. Tuttavia, la ventata di novità apportata dalle neuroscienze che studiano anche come avvengono a livello neuronale le nostre scelte a breve termine e che hanno quindi come oggetto di studio la struttura ed il funzionamento del cervello ha sconvolto il mondo dei giuristi, forse ancora troppo prevenuto ed ostile ad una conoscenza che, in realtà, ha come unica finalità quella di aiutare l'organo giudicante circa la comprensione dell'elemento psicologico del reato nei confronti soprattutto di soggetti che si sono macchiati di crimini violenti.

Il tutto attraverso approfondite tecniche di neuroimmagine che restituiscono un parametro di oggettività che bene si concilia con tutti gli altri criteri di cui il giudice può e deve avvalersi per poter dare contenuto al suo libero convincimento, allo scopo di addivenire ad una sentenza che rispecchi il più possibile la reale colpevolezza dell'autore del fatto di reato. È normale, infatti, che spesso il giudice non abbia la necessaria competenza per poter risolvere questioni di carattere altamente tecnico ed è per questo motivo che ha bisogno di affidarsi alla scienza attraverso il supporto di periti e consulenti tecnici. Accade, non di rado, tuttavia che le tesi che gli si prospettano attorno ad uno stesso fatto siano molto divergenti, se non opposte: una sostiene la piena imputabilità del soggetto agente, l'altra no. In questa situazione è dovere del giudice innanzitutto emanciparsi da personali convincimenti, che spesso risultano precostituiti, e cercare di dare credito alla tesi che sia l'esito di un percorso logico-scientifico adeguato, alla stregua della sua funzione di garante supremo del metodo utilizzato e di cui più volte, nel corso dell'elaborato, si è fatto cenno.

Ancora oggi, risultano di supporto a questo difficile compito del giudice i criteri espressi nella famosa sentenza Daubert per poter avvalorare una prova scientifica come valida all'interno del procedimento penale, i quali sono stati ripresi dalla corrispondente sentenza italiana Cozzini del 2010 che ha specificato come a rilevare saranno, oltre ai

criteri Daubert, anche ad esempio l'autorità e l'indipendenza dell'esperto oltre che il precedente impiego delle tecniche scientifiche in ambito forense. Le tecniche neuroscientifiche, è bene precisarlo, manifestano tutta la loro potenzialità quando sono chiamate a dare un giudizio circa la presenza o meno di eventuali patologie in soggetti che si sono resi responsabili di reato, in particolare di quelli che suscitano un grande fervore popolare, le quali possono andare ad integrare il vizio totale o parziale di mente di cui agli artt.88 e 89 c.p. che conducono rispettivamente all'esclusione dell'imputabilità o alla diminuzione della pena. Queste tecniche, infatti, presentano l'indubbio pregio di ridurre i margini di discrezionalità soprattutto laddove si consideri che il tradizionale colloquio clinico è caratterizzato da una bassa concordanza diagnostica tra i diversi esperti che se ne rendono protagonisti, considerando anche il fatto che spesso i disturbi vengono simulati. In tal senso gli stessi neuroscienziati tengono spesso a precisare che le neuroscienze non risultano dirimenti circa la capacità d'intendere e di volere quanto piuttosto nei confronti della valutazione dell'infermità di mente in sé considerata, soprattutto in quei casi in cui, quasi il 90% secondo la letteratura scientifica, l'assenza di una storia psichiatrica dell'imputato antecedente alla commissione del reato può far legittimamente sospettare che il sintomo sia se non esagerato addirittura simulato.

Il diritto ha a che fare con azioni libere e consapevoli e si può dire che sia il processo civile che quello penale ha come obiettivo ultimo quello di stabilire se una determinata azione è il risultato di una libera scelta o se, invece, ci sono stati dei fattori esterni alla coscienza e volontà dell'individuo, di cui parla l'art.42 c.p., che hanno deviato la sua condotta, come ad esempio una malattia mentale.

Il concetto da una parte empirico e dall'altra normativo di imputabilità è ontologicamente connesso al problema del libero arbitrio nelle azioni criminose. Le sfaccettature che interessano l'imputabilità, intesa come capacità di intendere e di volere, sono collegate alle diverse componenti della preparazione, scelta e messa in atto dell'azione volontaria. Esse possono essere colte dalle neuroscienze, le quali consentono di valutare l'integrità o meno delle varie componenti cognitive ed intellettive del cervello che risultano coinvolte nell'azione. In questo quadro, è pacifico che l'esigenza comune per gli studiosi del diritto ma anche per quelli che lo applicano è quella di ridurre il più possibile i margini di discussione sui confini da attribuire all'infermità mentale, concetto giuridico che si riferisce ma non corrisponde esattamente a quello di malattia mentale.

La vicenda giudiziaria che ha visto l'utilizzo di alcuni test neuroscientifici e che ha particolarmente suscitato l'interesse dello scrivente è quella riguardante il caso del pediatra vicentino, Mattiello, accusato di abusare sessualmente di sei bambine durante le sue visite. Sebbene, ad un primo impatto, la risonanza emotiva che un reato di questo tipo potrebbe portare ad un giudizio decisamente riprovevole sul piano morale, rimane degno di riflessione il fatto che fino all'età di 63 anni il pediatra ha svolto la stessa professione senza incombere in alcun tipo di istinto pedofilico. Una volta che il tumore del clivus diagnosticatogli attraverso risonanza magnetica, nella zona orbito-frontale del cervello, è stato rimosso attraverso due interventi chirurgici, i vari sintomi sofferti dal pediatra stesso, tra cui la diplopia e la visione a tunnel, sono completamente scomparsi, compresa la stessa pulsione nei confronti dei bambini.

Ad ogni modo, è innegabile che le neuroscienze cognitive bussano sempre maggiormente alle porte delle aule di giustizia chiedendo che il loro positivo apporto venga ammesso nelle sentenze prima e nei codici dopo. Certamente si tratta di un percorso non immediato ma di cui, già da qualche tempo, si può osservare la direzione futura.

## BIBLIOGRAFIA

- ALIMENA B., *I limiti e i modificatori dell'imputabilità*, Torino, 1896.
- AMOROSO, G., *Giudizio di imputabilità e neuroscienze*, in *Diritto e Scienza*, 2012.
- ANDREOLI, V., *Normalità e crimine*, in FERRANDO, G.; VISINTINI, G., *Follia e diritto*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
- ANTOLISEI F., *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- BANDINI T., GATTI U., *Psichiatria e giustizia. Riflessioni critiche sull'imputabilità del malato di mente*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985.
- BANDINI T., GUALCO U., *Imputabilità e misure di sicurezza. Riflessioni clinico-criminologiche, confronto AA.VV., Verso un Codice penale modello per l'Europa. Imputabilità e misure di sicurezza*, a cura di MANNA A., Milano, 2002.
- BANDINI T., ROCCA G., *La psichiatria forense e il "vizio di mente": criticità attuali e prospettive metodologiche*, *Rivista italiana di medicina legale*, dal 2012 *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, fascicolo 3, 2010.
- BASILE F., *L'utilizzo nel processo penale di conoscenze scientifiche, tra junk science e legittima ignoranza del giudice*, in *Studium Juris*, 2018.
- BASILE F., VALLAR G., *Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto*, in *Diritto penale contemporaneo, Rivista Trimestrale*, n.4, 2017.
- BASILIO L., *Rivista ADIR, L'altro diritto*, L'imputabilità nel diritto italiano capitolo II, Firenze, 2002.
- BATTAGLINI E CRIFÒ voce *Imputabilità*, 1962, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- BENINI A., *Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di sé stesso*, Milano, 2009;
- BERTOLINO M., *Empiria e normatività nel giudizio di imputabilità per infermità di mente*, in *Legge penale*, 2006.
- BERTOLINO M., *Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2001.
- BERTOLINO M., *Il "breve" cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?* in *Criminalia*, 2008, Pisa.; più di recente, *Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze*, in *Criminalia*, 2018, Pisa.
- BERTOLINO M., *Il "breve" cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organicistico?* in *Le neuroscienze e il diritto*, a cura di SANTOSSUOSSO A., Pavia, 2009.

- BERTOLINO M., *Il nuovo volto dell'imputabilità penale. Dal modello positivistico del controllo sociale a quello funzional-garantista*, su *Indice penale*, 1988.
- BERTOLINO M., *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO C.F., PADOVANI T., PAGLIARO A., I, Milano, 2009.
- BERTOLINO M., *La questione attuale dell'imputabilità penale*, a cura di O. DE LEONARDIS, G. GALLIO, D. MAURI, T. PITCH, *Curare e punire, Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale*, Milano, 1988.
- BERTOLINO M., *L'imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale*, Giuffrè, Milano 1990.
- BERTOLINO M., *L'imputabilità penale tra cervello e mente*, in *Rivista italiana di medicina legale e del Diritto in campo sanitario*, 2012.
- BERTOLINO M., *Normalità del male e patologia mentale*, in *Diritto penale e processo*, 2007.
- BETTIOL G.M., *Diritto Penale*, 1945.
- BIANCHI A., *Introduzione. Neuroscienze e diritto: spiegare di più per comprendere meglio*, in *Manuale di neuroscienze forensi*, a cura di BIANCHI, GULOTTA; SARTORI, XIII, Milano, 2009.
- BIANCHI A., *Neuroscienze e diritto: spiegare di più per comprendere meglio*, in AA.VV., *Manuale di neuroscienze forensi*, a cura di BIANCHI A., GULOTTA G., SARTORI G., Milano, 2009; in *Principi di neuroscienze* a cura di KANDEL E.R., SCHWARTZ J.H., JESSEL T.M., SIEGELBAUM A., HUDSPETH A.J. (edizione italiana a cura di PERRI V., SPIDALERI G.), Rozzano, 2015.
- BLAIOTTA R., CARLIZZI G., *Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica*, in CANZIO G., LUPARIA L., *Prova scientifica e processo penale*, Padova, 2018.
- BONOMI A., *Libertà morale e accertamenti neuroscientifici: profili costituzionali*, in *Biolaw Journal, Rivista di Biodiritto*, n.3/2017.
- BRICOLA, *Fatto del non imputabile e pericolosità*, Milano, 1961, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale*, parte generale, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- BRICOLA F., *Teoria generale del reato. Estratto dal «Novissimo digesto italiano»*, Torino, 1974.
- BROCA P., «*Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche du cerveau*», in *Bulletins de la Société de Anthropologie*, 1861.
- BRUNNER H. E ALTRI, *Abnormal behavior associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase A*, in *Science*, 1993.
- BRUSCO C., *Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti*, Milano, 2012.
- CANZIO G., *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice penale*, in *Diritto Penale e processo*, 2003.
- CAPOGRASSI G., *Il problema della scienza del diritto*, Milano, 1962.
- CAPRARO L., *Primi casi "clinici" in tema di prova neuroscientifici*, in *Processo penale e Giustizia*, n.3,2012.

- CAPRIOLI F., *La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel processo penale*, in *Cassazione penale*, 2008.
- CARLIZZI G., *Iudex peritus peritorum*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 maggio 2017.
- CARLIZZI G., *Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. Storia prassi teoria*, Bologna, 2018.
- CARRIERI, F., CATANESI, R., *La perizia psichiatrica sull'autore di reato: evoluzione storica e problemi attuali*, *Rivista italiana di medicina legale*, 2001.
- CASAGRANDE D., TORESINI L., VENTURINI E., *Il folle reato, il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e la imputabilità del paziente*, Milano, 2010.
- CASASOLE F., *Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 2012.
- CASPI A. E ALTRI, *Role of Genotype in the Cycle of Violence in Maltreated Children*, in *Science*, 2002.
- CASPI A., MC CLAY J., MOFFITT T.E., MILL J., MARTIN J., CRAIG J.W., TAYLOR A., POULTON R., *Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children*, in *Science*, volume 297, 2002.
- CASTIELLI O. E ALTRI, *Le capacità giuridiche alla luce delle neuroscienze-Memorandum Patavino*, 9 ottobre 2015, in *questa Rivista*, 24 dicembre 2015.
- CATANESI V., MARTINO, *Verso una psichiatria forense basata su evidenze*, in CIPOLLA, BANA, *Scienze giuridico-penali e scienze empirico-sociali a confronto*, Bruxelles, 2007.
- CIAPPI S., TRAVERSO G.B., *La voce universale ed il contesto critico. Fondamenti teorici e pratiche di fondo in criminologia e psichiatria forense*, in *Questioni sull'imputabilità*, a cura di CERRETTI A., MERZAGORA BESTOS I., Padova, 1994.
- CODA, *Dinamiche di un omicidio. Il contributo della psicologia*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2001.
- COLLICA M.T., *Giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2008.
- COLLICA M.T., *Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fascicolo 3, 2008.
- COLLICA M.T., *Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2012.
- COLLICA M.T., *Osservazioni sulla disciplina dell'imputabilità nel progetto Grosso*, in *Legge Penale*, 2006.
- CONTI C., *Al di là del ragionevole dubbio*, in SCALFATI, *Impugnazioni penali e regole di giudizio*, Milano, 2006.
- COLLICA M.T., *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, 2007, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

- CONTI C., *Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti*, in *Diritto penale e processo*, 2008.
- CONTI C., *La prova scientifica*, in *La prova penale*, a cura di FERRUA, MARAZADURI, SPANGHER, Torino, 2013.
- CONTI C., *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in DE CATALDO NEUBURGER L., *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Milano, 2010.
- CORDA A., *Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte)*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2014.
- CORDA A., *Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze ed imputabilità nel prisma della dimensione processuale*, in *Criminalia- Annuario di scienze penalistiche*, AA.VV., Pisa, 2012.
- COSTANZO, *Il vizio di mente nei procedimenti penali fra categorie scientifiche e categorie giuridiche*, Roma, 2007, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- CRESPI, voce *Imputabilità*, ED XX, 1970, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- DAMASIO A., *L'errore di Cartesio*, Adelphi, 1995.
- DAWAN D., *I nuovi confini dell'imputabilità nel processo penale*, Milano, 2006 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- DE CARO M., *Il libero arbitrio. Una introduzione*, Bari, 2004.
- DE CARO M., LAVAZZA A., SARTORI G., *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino, 2019.
- DEMURIO G.P., *Ubriachezza e dolo eventuale nella guida spericolata*, GI 2017, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- DEMETRIO CRESPO E., *Compatibilismo humanista: Una propuesta de conciliación entre Neurociencias y Derecho Penal*, in DEMETRIO CRESPO E., MAROTO CALATAYUD M., *Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad*, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2013; si veda anche FEIJOO SANCHEZ B., *Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa?* in *InDret*, 2011.
- DENNETT D., *Coscienza. Che cosa è*, traduzione italiana, Roma-Bari, 2009.
- DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Rivista di diritto processuale*, 1972.
- DI FLORIO M., *Colpevolezza, conseguenze sanzionatorie e neuroscienze in rapporto al diritto penale*, Pisa, 2020, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

- DI GIOVINE O., *Neuroscienze*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale*, parte generale, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?* In *Archivio penale*, 2011, fascicolo 3.
- DOLCINI E., voce *Codice penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino 1989.
- DOMINIONI O., *I mezzi di prova*, in AA.VV., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2010.
- DOMINIONI O., *L'ammissione della nuova prova penale scientifica*, in *Diritto penale e processuale*, 2008, Torino.
- DOMINIONI O., *La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione*, 2005, Milano.
- DONDI, *Problemi di utilizzazione delle «conoscenze esperte» come «expert witness testimony» nell'ordinamento statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2002.
- EASTMAN N., CAMPBELL C., *Neuroscience and legal determination of criminal responsibility*, in *Nature Reviews Neuroscience*, 2006.
- EDELMAN G.M, TONONI G., *Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione*, traduzione italiana, Torino, 2000.
- ENNA R., *L'imputabilità*, in *Quale riforma del diritto penale? Riflessioni sui progetti Nordio e Pisapia*, a cura di FIORE C., MOCCIA S., CAVALIERE A., Napoli, 2009.
- FARANO A., *La responsabilità giuridica alla prova delle neuroscienze*, Bari, 2018.
- FELTHOUS A. SAN H., *Introduction to this issue: International Perspectives on Brain Imaging and the Law*, in *Behavioral Sciences and the Law*, 26, 2008.
- FERLA L., *Casi difficili e accertamenti peritali in tema di vizio di mente*, in *Jus online n.2/2016*.
- FERRANDO, G.; VISENTINI, G., *Follia e diritto*, Torino, Bollati Boringhieri editore, 2003.
- FIANDACA G., *Il giudice di fronte alle controversie scientifiche. Il diritto del processo penale*, testo rivisto della relazione presentata al convegno "Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche", Firenze, 7-8 maggio 2004.
- FIANDACA G., *L'imputabilità nella interazione tra epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria*, in *Legge Penale*, 2006.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale*, Zanichelli editore, Bologna, 2019.
- FIANDACA G., *Osservazioni sulla disciplina dell'imputabilità nel progetto Grosso*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2002.
- FIANDACA G., *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017.
- FILINDEU M.T, *Neuroscienze ed elemento psicologico del reato: considerazioni in tema di dolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, giugno 2021.



FORNARI U., *Al di là di ogni ragionevole dubbio. Ovvero sulla cosiddetta prova scientifica nelle discipline psicoforensi*, Torino, 2012.

FORNARI U., *Le neuroscienze forensi: una nuova forma di neopositivismo?* in *Cassazione penale*, 2012.

FORNARI, U. *Delitti folli, delitti dei folli*, Torino, Espress edizioni, 2012.

FORNARI, SABATINI, CORPOSANTO, CERASA, *Neuroscienze e diritto: un approccio multidisciplinare*, *Diritto Penale Uomo*, 13.5.2020, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

FORZA A., *La psicologia nel processo penale*, Milano, 2018.

GALLO M., voce *Capacità penale*, 1958, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

GARAPON A., *Crimini che non si possono punire, né perdonare*, Bologna, 2004.

GARLAND B., FRANKEL M., *Neuroscience and the Law*, Dana, 2004.

GATOWSKY S. E ALTRI, *Askin the Gatekeepers: a National Survey of Judgeson Judigig Export Evidence in a PostDaubert World*, in *Law and Human Behavior*, 2001.

GAZZANIGA M., *L'interprete. Come il cervello decodifica il mondo*, traduzione italiana, Roma, 2000.

GAZZANIGA M., *La coscienza è un istinto. Il legame misterioso tra cervello e la mente*, traduzione italiana, Milano, 2019.

GHOSH S., *Comment on Kumho Tire*, in [www.law.umich.edu/thayer/ghokhumo.htm](http://www.law.umich.edu/thayer/ghokhumo.htm).

GIUSTI, G., *Trattato di medicina legale e scienze affini*, Padova, 2009.

GOODENOUGH O., *Neuroscientific Development as a Legal Challenge*, in SANTOSUOSSO A., *Le Neuroscienze e il Diritto*, Pavia, 2009.

GOODENOUGH O., PREHN K., *A neuroscientific approach to normative judgment in law and justice*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B*, 2004.

GOODENOUGH O., *Responsibility and punishment: whose mind? A response*, in ZEKI S., GOODENOUGH O., *Law and the Brain*, 2006.

GOODENOUGH O., TUCKER M., *Law and Cognitive Neuroscience*, in *Annual Review of Law and Social Science*, 2010.

GRANDI C., *Diritto penale e neuroscienze*, in *questa rivista*, 2 aprile 2019.

GRANDI C., *Neuroscienze e responsabilità penale*, Torino, 2016.

GRASSO, *Imputabilità e pericolosità sociale del minorenne: problemi crescenti e quesiti irrisolti*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2007.

GREEN, J., COHEN, J., [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), *For the law neurosciences changes nothing and everything* in *Law and brain*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 2004, anche in SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze e Imputabilità*, in *Persona e danno*, 2008.

GREENE J., COHEN J., *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 2004.

GREVI V., *Prove*, in CONSO G., GREVI V., BARGIS M., *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012.

GROSSI P., *Oltre il soggettivismo giuridico moderno. Lectio magistralis* tenuta all'Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza, in occasione del conferimento della laurea *honoris causa*, Piacenza, 27 febbraio 2007.

GUO G. E ALTRI, *The Integration of Genetic Propensities into Social-Control Models of Delinquency and Violence among Male Youths*, in *73 American Sociology Review.*, 2008.

HALLET e BAUMEISTER in *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio* a cura di DE CARO M., LAVAZZA A., SARTORI G., Torino, 2019.

HASSEMER W., *Perché punire è necessario*, traduzione italiana, Bologna, 2012.

INGINO, N., SCARFATO, R., *Colpevolezza, imputabilità e neuroscienze cognitive. Criteri giuridici e conoscenze scientifiche nella valutazione della responsabilità penale*, Padova, 2016.

INTRIERI C., *Le neuroscienze ed il paradigma della nuova prova scientifica*, in BIANCHI A., GULOTTA G., SARTORI G., *Manuale di neuroscienze forensi*, Milano, 2009.

JAKOBS G., *Sistema dell'imputazione penale*, traduzione italiana, Napoli, 2017.

JASANOFF, *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001.

KERNBERG, O.F., *Borderline personality organization* in *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 1967.

KOSSLYN S., *Prefazione*, in LIBET B., *Il fattore temporale nella coscienza*, Milano, 2007.

KULYNYCH, *Psychiatric Neuroimaging Evidence: A High-Tech Crystal Ball?* in *Stanford Law Review*, 1997.

LARIZZA S., *Il minore autore di reato e il problema dell'imputabilità: considerazioni introduttive*, in VIGONI V., *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, Torino, 2017.

LAVAZZA A., *Free will and Neuroscience: from explainig freedom away to new ways of operationaling and mearuring it*, in *Frontiers in Human Neuroscience*, 2016.

LAVAZZA A., SAMMICHELI L., *Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto*, Torino, 2012.

LAVAZZA A., SAMMICHELI L., *La prova neuroscientifica: un cavallo di Troia nella fortezza del diritto?* In DE CATALDO NEUBURGER L., *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Milano, 2010.

- LORUSSO S., *Fascino e insidie della prova scientifica*, Relazione al Convegno *Prova scientifica e processo penale*, Taranto, 2012.
- LORUSSO S., *La prova scientifica*, in GAITO A., *La prova penale, I, Il sistema della prova*, Torino, 2008.
- LUNA B. E ALTRI, *Maturation of widely distributed brain functions sub serves cognitive development in Neuroimage*, in *Child Development*, 2001.
- MAGRO, *La mente sana e la mente alterata. Uno studio neuroscientifico sulla capacità di intendere e di volere e sul vizio di mente*, AP 2019, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- MANACORDA A., *Le possibili indicazioni operative*, in *Folli e reclusi. Una ricerca sugli internamenti negli ospedali psichiatrici giudiziari*, Perugia, 1988.
- MANNA, *Corso di Diritto Penale. Parte generale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- MANNA A., *L'imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza*, in *Legge Penale*, 2006.
- MANTOVANI A. FONTANA M., *Neuroscienze, determinismo, processo: prove di resistenza dei paradigmi penali*, in *Corso di Diritti Fondamentali e Scienze della Vita*, 2015-16.
- MANTOVANI F., *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2020.
- MANTOVANI F., *L'imputabilità sotto il profilo giuridico*, in FERRACUTI, F., *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Milano, Giuffrè editore, 1990.
- MANZINI V., in *Digesto Italiano*, vol. VII, parte II, Torino 1929.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1926.
- MARINI G., *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Torino, 1995.
- MARINI G., *Digesto delle scienze penalistiche*, volume VI, voce Imputabilità, Torino, 1988.
- MARINUCCI G., *Il reato come azione*, Torino, 1971.
- MARINUCCI E ALTRI, *Manuale di Diritto Penale. Parte generale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- MASERA L., *Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente complesse: spunti di riflessione sul principio dello iudex peritus peritorum*, in *Corriere del merito*, 2007.
- MERLINO, MURRAY, RICHARDSON, *Judicial Gatekeeping and the Social Construction of the Admissibility of Expert Testimony*, in *Behavioral Science and the Law*, 2008.
- MERZAGORA BESTOS I., *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Milano, 2012.

MERZAGORA BETSOS I., *Il colpevole è il cervello: imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio. Dalla teorizzazione alla realtà*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2011.

MERZAGORA BESTOS, I., *Imputabilità, pericolosità sociale, capacità di partecipare coscientemente al procedimento*, in GIUSTI, G. *Trattato di medicina legale*, volume 4, Padova, 2009.

MESSINA G., *I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica*, in *Rivista AIC* 2/2021.

MEZZETTI, *Diritto penale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale*, parte generale, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

MILLER A., *Imputabilità, psichiatri in aiuto dei giudici*, nota a Cassazione Penale, Sezioni unite, 25 gennaio 2005, n.9163, in *Diritto e giustizia*, fascicolo 14, 2005.

MIAN, E., MANTOVAN, G., *Le nuove frontiere dell'imputabilità. Neuroscienze e processo*, Padova, 2016.

MONTALCINI R.L., in *Le nuove frontiere dell'imputabilità. Neuroscienze e processo*, a cura di ELENA MIAN, GIORGIA MANTOAN, Padova, 2016.

MONZANI, M., *Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia*, II edizione, Padova, 2013.

MORSE S., *Common Criminal Law Compatibilism*, in VINCENT J.D., *Neuroscience and Legal Responsibility*, Oxford, 2013.

MORSE S., *Criminal Law and Common Sense: An Essay on the Perils and Promise of Neuroscience*, in *Marquette Law Review*, 2015.

MORSE S., *New neuroscience, old problems: legal implication of brain science*, in *Cerebrum: the Dana foundation*, 2004.

MORSE S.J., *Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: A Diagnostic Note*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2006.

MORSE S.J., *Brain Overclaim Syndrome and Criminal Responsibility: A Diagnostic Note*, in *Public Law and Legal Theory Research Paper Series*.

MOZZONI M., sito <http://brainfactor.it>.

NOVELLI G., *Note illustrative del Regio Decreto 20 luglio 1934, XII, n. 1404 su l'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 1934.

NOVELLO M., *Diagnosi psichiatrica e giustizia*, Il Saggiatore, 2013.

O'HARA E.A., *How neuroscience might advance the law*, 2004.

PADOVANI T., *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *Indice penale*, 1999.

PADOVANI, T., *Diritto Penale*, XI Edizione, Milano, 2017.

- PAGLIARO, A., *Principi di Diritto Penale. Parte generale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PALAZZINI L., ZANNOTTI R., *Il reato Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli*, Torino, 2013.
- PALAZZO F., *Corso di Diritto Penale. Parte generale*, in *Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PANEBIANCO G., *Il sistema penale minorile tra imputabilità e pericolosità sociale*, Milano, 2005.
- PANEBIANCO G., *Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l'inadeguatezza dell'attuale sistema di misure di sicurezza minorili*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2003.
- PANUCCI, *Seminfermo di mente è capace di dolo*, CP 2012, 507 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PASCULLI M.A., *Neuroscienze e giustizia penale. Profili sostanziali. Volume I*, Roma, 2012.
- PATERNITI R., *L'aggressività tra neuroscienze e psicopatologia*, in *Profili criminali e psicopatologici del reo*, a cura di CASALE, DE PASQUALI, LEMBO, Ravenna, 2014.
- PECORARO, G., *Sull'insussistenza di una presunzione relativa di imputabilità del maggiorenne*, CP 2008, 2431 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PETROCELLI, B., *La colpevolezza*, 1955, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PIETRINI P., ROTA G., *Il comportamento umano tra geni e cervello*, in DE CARO M., LAVAZZA A., SARTORI G., *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino 2019.
- PISAPIA, G.V., *Parole di criminologia*, Padova, Decembrio editore, 2002.
- PONTI G., *Il dibattito sulla imputabilità*, in *Questioni sulla imputabilità*, a cura di CERRETTI A. E MERZAGORA BESTOS I., Padova, 1994.
- PONTI G., MERZAGORA BESTOS I., *Psichiatria e giustizia*, Milano, 1993.
- PONTI, G., *Compendio di criminologia*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1999.
- PONTIUS A.A., RUTTING K., *Frontal lobe system maturational lag in juvenile delinquents as shown in the narrative test*, in *Adolescence*, 1976.
- PULITANÒ, *Diritto Penale. Parte generale*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- PULITANÒ D., *La disciplina dell'imputabilità, tra diritto e scienza*, in *Legge penale*, 2006.
- PULITANÒ D., *La riforma del Codice penale: un cammino possibile*, Milano, 2002.
- RAMACHANDRAN V.S., *Che cosa sappiamo della mente*, traduzione italiana, Milano, 2011.

REDDING B., *The brain-disordered defendant: neuroscience and legal insanity in the twenty-first century*, in *American University Law Review*, 2006.

REGINA, *La responsabilità penale per il fatto commesso sotto l'effetto di sostanze psicoattive*, IP 1987, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

Relazione di perizia sullo stato di mente di Mattiello Domenico, Tribunale di Vicenza, Ufficio del Gip, Procedimento penale n.16947/11 R.GIP, 11250/11 R.N.R, p.49.

RISINGER, *Defining the "Task at Hand": Non-Science forensic Science after Kumho Tire v. Carmichael*, in *Washington & Lee Law Review*, 2000.

RISINGER, SAKS E ALTRI, *The Daubert/Kumho Implications of Observer Effects in Forensic Science*, in *California Law Review*, 2002.

RIVELLO P., *L'imputabilità e l'infermità mentale nel contesto del diritto vivente*, Cassazione penale n.1/2018.

RIZZO, *Gli stati emotivi o passionali e i disturbi della personalità come causa di esclusione dalla capacità di intendere e di volere*, RP, 2014, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

ROMANO M., *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, in BERTOLINO M., FORTI G., *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007.

ROMANO, M., GRASSO, G., *Commentario sistematico del Codice penale*, Giuffrè editore, Milano, 2012.

RONCO M., *I rapporti tra imputabilità e colpevolezza: aspetti attuali di un problema antico*, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

RONCO M., *Il controllo penale degli stupefacenti. Verso la riforma della L. n.685/75*, Napoli, 1990, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

RONCO M., *Sviluppi delle neuroscienze e libertà del volere: un commiato o una riscoperta?* In DI GIOVINE O., *Diritto penale e neuroetica*, Milano, 2013.

ROSKIES A., «*Neuroethics for the new millennium*», in *Neuron*, 2002.

ROSKIES A., *Neuroscientific challenges to free will and responsibility*, in [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).

ROXIN C., *Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?* in MOCCIA S., *Politica criminale e sistema del diritto penale*, traduzione italiana, Napoli, 1998.

SABATINI G., *L'azione dell'incapace di intendere e di volere*, 1934, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

SALA G., *L'impatto delle neuroscienze sul diritto penale*, in *Penale*, 19 novembre 2020.

- SAMMICHELI L., SARTORI G., *Delitto, geni, follia*, in VIGNERA R., *Neodarwinismo e scienze sociali*, Milano, 2010.
- SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze e imputabilità*, in *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di DE CATALDO NEUBURGER, Padova, 2007.
- SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze e imputabilità*, in *Persona e danno*, Milano, 2008.
- SAMMICHELI L., SARTORI G., *Neuroscienze giuridiche. I diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze*, in BIANCHI A., GULOTTA G., SARTORI G., a cura di *Manuale di neuroscienze forensi*, Milano, 2009.
- SANTORIELLO C., *I criteri di valutazione della prova (fra massime d'esperienza, regole di giudizio e standards d'esclusione)*, in *La prova penale*, a cura di GAITO, Torino, 2010.
- SANTOSUOSSO A., BOTTALICO B., *Neuroscienze e genetica comportamentale nel processo penale italiano. Casi e prospettive*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2013.
- SANTOSUOSSO A., *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Padova, 2011;
- SANTOSUOSSO A., *Le neuroscienze e il diritto*, Pavia, 2009.
- SANTOSUOSSO A., *Neuroscienze e diritto: un quadro delle opportunità*, in *Rivista italiana medicina legale*, fasc. 1, 2012.
- SAPOLSKY R., *The frontal cortex and the criminal justice system*, in *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2004.
- SCALFATI A., *La deriva scienziata dell'accertamento peritale*, in *Processo penale e giustizia*, 2011.
- SEARLE J.R., *Menti, cervelli e programmi*, in DENNETT D., HOFSTADTER D., *L'io della mente*, traduzione italiana, Milano, 1985.
- SHOWALTER, *Distinguishing Science from Pseudo-Science in Psychiatry: Expert testimony in the Post-Daubert Era*, 1995.
- SILVESTRI, *Scienza e coscienza: due premesse per l'indipendenza del giudice*, Relazione al Convegno *Scienza e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche*, Firenze, 7-8 maggio 2004.
- STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003.
- STENDARDI, *Accertamento dell'imputabilità del minore e gravità del reato*, CP 2008, 1574 B in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- STRACCIARI A., BIANCHI A., SARTORI G., *Neuropsicologia forense*, Bologna, 2010.
- STRATA P., *La strana coppia. Il rapporto tra mente-cervello da Cartesio alle neuroscienze*, Roma, 2014.
- TANCREDI L.R. BRODIE J.D., *The Brain and behaviour: Limitation in the legal use of functional magnetic resonance imaging*, in *AJLM*.

- TALLACCHINI M.C., *Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile*, in *notizie di POLITEIA*, 2003.
- TAMASSIA N., *Il progetto del Codice penale nei suoi rapporti con la giurisprudenza medica*, in A.A.V.V., *Appunti al nuovo Codice penale*, Torino, 1889.
- TANZI E., *Psichiatria forense*, Milano, 1911.
- TARUFFO, *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996.
- TERRACINA D., *Diritto penale e neuroscienze*, in *Il diritto nelle neuroscienze, non "siamo" i nostri cervelli*, a cura di PALAZZINI L., ZANNOTTI R., Torino, 2013.
- TERRACINA D., *Neuroscienze: lo studio della morfologia del cervello determinante nello stabilire il vizio parziale di mente. Problemi nati dal difficile rapporto tra giustizia penale e psichiatria*, in *Guida al diritto*, 2012.
- TONINI P., *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in *Diritto penale e processo*, fascicolo 11, 2011.
- TONINI P., *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in AA.VV., *La prova scientifica, considerazioni introduttive*, in *La prova scientifica nel processo penale* (a cura di TONINI P.), allegato di *Diritto penale e processo*, Padova, 2008.
- TUMMINIELLO L., *Il volto del reo*, Milano, 2010.
- UBERTIS G., *Il giudice, la scienza e la prova*, in *Cassazione penale*, 2011.
- UBERTIS G., *La prova scientifica e la nottola di Minerva*, in *Indice penale*, 2006.
- VASSALLI, *L'imputabilità del tossicodipendente*, IP 1986, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- VENDITTI, voce *Actio libera in causa*, 1958, in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.
- Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione, procedimento penale N.R.G. 16947/11-11250/11 R.G.N.R a carico di Mattiello Domenico, udienza del 21/11/2012, VE0005 GIP.
- VINCENTI, U., *Introduzione all'etica pubblica. Dispense ad uso degli studenti*, Padova, 2020.
- VILLA T., *Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto del Codice penale presentato alla Camera dei deputati seguita dalle proposte, voti e osservazioni della commissione e di vari deputati*, Torino 1888.
- VILLA T., *Relazione Ministeriale sul libro primo del progetto di Codice penale*, Roma, 1888.
- WALSH B., BOLEN J.D., *The Neurobiology of Criminal Behavior*, con numerosi spunti bibliografici, tra i quali si segnala il contributo, dal titolo particolarmente suggestivo, di MC DERMOTT P., TINGLEY D., COWDEN J., FRAZZETTO G., JOHNSON D., *Monoamine oxidase A gene*



*(MAOA) predicts behavioral aggression following provocation*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, volume 106, 2009.

WARD, *English Law's Epistemology of Expert Testimony*, in *Journal of Law and Society*, 2006.

WERNICKE C., *Der aphasische Symptomencomplex*, Breslau, Cohn und Weigert, 1874.

WOLFE T., *Sorry but your soul just died*, in *Independent*, 2 febbraio 1997, traduzione italiana di DE CARO M., LAVAZZA A., SARTORI G., *La frontiera mobile della libertà*, in AA.VV., *Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio*, Torino, 2019.

ZANARDELLI G., *Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di Codice penale*, presentata alla Camera dei Deputati dal Ministro Zanardelli il 22 Novembre 1887.

## GIURISPRUDENZA

Cassazione penale, sezione I, 18 maggio 2018, n.11897, in *Diritto penale e uomo, Assassini nati?* a cura di BASILE F., LOMETTI S., 19.06.2019.

Cassazione penale, sezione I, 7 febbraio 2018, n.26895, in *De Jure*.

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n.17606 del 28 aprile 2016 in *Brocardi.it*.

Cassazione penale, sezione IV, 17 settembre 2010, n.43786, in *De Jure*.

Cassazione Penale, Sezioni unite, 8 marzo 2005, n.9163.

Corte Costituzionale, sentenza n.96/1981, per la quale «*la norma penale non può prendere in considerazione nessuna ipotesi che non sia verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato*», in *Rivista italiana di diritto penale e procedura penale*, 1981.

Corte di Assise di Appello di Trieste, 18 settembre 2009, n.5, in *Rivista penale*, 2010, con nota di FORZA A., *Le neuroscienze entrano nel processo penale*. Riconosce tuttavia che le neuroscienze «*possono contribuire sull'iter decisionale del giudice aprendogli nuovi orizzonti di pensiero*», già Corte d'Assise d'Appello di Venezia, 14.8.2008, Favaro.

Corte di Cassazione, 14.3.2017, n.12175, CED 270385.

Corte di Cassazione, 26.2.2014, n. 39220, in *Dejure*.

Corte di Cassazione, 7.9.2015, n.36080, CED 264863, p. 33 ss., Knox e altri;

Corte di Cassazione, 8.5.2014, n.18933, CED 262139, Negroni e altri.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 25 gennaio 2005, Sent. n. 9163/2005 in *Il reato, Trattato breve di diritto penale, parte generale*, COCCO G., AMBROSETTI E.M., 2021.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 25 gennaio 2005, Sent. 9163/2005 in *Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 9/2019, Imputabilità e neuroscienze: brevi considerazioni con particolare riferimento alla ludopatia*, MATTIA DI FLORIO, 2019.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, 26.11.2020, Sent. n.10381/2020 sull'applicabilità dell'art. 384 co.1 c.p. al convivente *more uxorio*.

Corte di Cassazione, sezione I, 13.11.2015, n.45351, che ha anche richiamato a sostegno un suo precedente,  
Corte di Cassazione n.36080 del 2015.

Corte di Cassazione, sezione I, 21.11.2012, n.45559, in *Diritto e giustizia online*. Per alcune pronunce della giurisprudenza di merito in cui i risultati delle prove neuroscientifiche non sono stati presi in considerazione per la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato, si veda Corte d'Assise di Treviso, 20.11.2007; Gip Vicenza, 24.1.2013 e Corte d'Appello Venezia, 16.12.2013, tutte inedite, ma anche Tribunale di Venezia, 23.1.2013, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2013.

Corte di Cassazione, sezione I, 7.11.2012, n.43021, Panuccio, in *Cassazione penale*, 2013.

Corte di Cassazione, sezione IV, 13.12.2010, n.43786, Cozzini ed altri, in *Diritto penale e processo*, 2011, con nota di TONINI P., *La Cassazione accoglie i criteri di Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza* e in *Cassazione Penale*, 2011, con nota di BARTOLI R., *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*

Tribunale di Como, 20.05.2011, n. 536, Albertani, in *questa Rivista*, 15 febbraio 2012, con nota di COLLICA M.T., *Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2012.

Tribunale di Como, 20.05.2011, n.536, Albertani, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2012, con nota di MESSINA G., *I nuovi orizzonti della prova (neuro) scientifica nel giudizio sull'imputabilità*.

Tribunale di Milano, 15.4.2014, n.1243, inedita e Corte d'Assise d'Appello di Milano, 20.1.2015, inedita.

Tribunale di Piacenza, 26 settembre 2014, n.280, inedita.